SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 59



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 11 marzo 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO





DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Castellammare di Stabia (Napoli) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Raffaele Cannizzaro - prefetto a riposo;

dott. Mauro Passerotti - viceprefetto;

dott.ssa Rosa Valentino - dirigente di II fascia Area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ministero dell'interno, foglio n. 430

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Castellammare di Stabia (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di verifiche svolte dalle forze dell'ordine sulla funzionalità e sull'attività amministrativa dell'ente locale per le finalità di prevenzione e contrasto dei fenomeni di interferenza e condizionamento criminale sugli amministratori eletti e sui componenti dell'apparato burocratico che hanno evidenziato possibili forme di condizionamento dell'amministrazione locale da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 26 maggio 2021, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successivamente prorogato per ulteriori tre mesi.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Napoli, sentito nella seduta del 23 dicembre 2021 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata e di un procuratore aggiunto delegato dal procuratore della Repubblica della direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso preliminarmente in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il locale contesto ambientale ove si colloca l'ente. È stato poi fatto particolare riferimento ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie, che hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

La relazione del prefetto, nel porre in rilievo che alcuni enti locali limitrofi sono stati destinatari del provvedimento di scioglimento *ex* art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, riferisce che anche il Comune di Castellammare di Stabia fu oggetto di accesso da parte di una commissione di indagine nominata nel 2009 dal prefetto di Napoli



a seguito di un omicidio di un consigliere comunale, procedura di accesso conclusa con l'adozione di quattro provvedimenti disposti ai sensi del predetto art. 143, comma 5, nei confronti di altrettanti dipendenti comunali.

Il contesto territoriale è caratterizzato dalla presenza di numerosi sodalizi criminali dediti al traffico di sostanze stupefacenti, alle estorsioni, alla ricettazione e al riciclaggio che nel tempo hanno esteso la loro influenza nel tessuto socio-economico cittadino, in ciò avvalendosi anche dell'intermediazione di imprenditori prestanome, come si rileva dalle varie informative antimafia interdittive emesse nei confronti di imprese commerciali o operanti nell'ambito dei pubblici appalti che sono risultate, direttamente o indirettamente, riconducibili ai cennati sodalizi criminali.

La pervasiva presenza della criminalità organizzata e la capacità della stessa di infiltrare e condizionare l'apparato politico-amministrativo locale è, altresì, testimoniata dalle risultanze emerse dalle numerose operazioni di polizia giudiziaria che si sono susseguite tra gli anni 2018-2021, in una delle quali, peraltro, è stata data esecuzione, nel 2020, ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata, emessa anche nei confronti di un dipendente dell'ufficio tecnico comunale di Castellammare di Stabia.

Le indagini ispettive hanno evidenziato, al riguardo, l'interesse della criminalità organizzata per la tornata elettorale del 2018, ove è stato eletto l'attuale sindaco, nel corso della quale uno degli altri candidati a sindaco in competizione ha denunciato diversi episodi di intimidazione da parte di soggetti controindicati, fatti che hanno avuto conferma nelle risultanze investigative tratte dall'operazione denominata «Domino 2», nelle quali emerge il sostegno elettorale ottenuto da alcuni candidati facenti parte di una lista sostenitrice del sindaco risultato eletto.

La relazione prefettizia, dopo aver effettuato un'analitica disamina dei profili dei singoli amministratori, pone in particolare rilievo l'intricata rete di rapporti parentali e di frequentazioni che lega alcuni di essi con esponenti delle locali consorterie, e sottolinea che tali rapporti hanno di fatto condizionato l'attività amministrativa dell'ente locale in favore di ambienti controindicati. In particolare, nell'evidenziare la presenza pluridecennale del sindaco nell'amministrazione cittadina, il quale nelle passate legislature ha più volte ricoperto la carica di consigliere comunale e nel 2007 anche quella di vicesindaco, vengono segnalati consolidati rapporti tenuti dal primo cittadino con alcuni soggetti legati alla criminalità organizzata, che hanno poi beneficiato di pubblici affidamenti. La relazione prefettizia evidenzia, altresì, la partecipazione del primo cittadino, quale testimone di nozze, al matrimonio di uno dei componenti di una locale famiglia mafiosa, di cui alcuni appartenenti risultano affidatari di lavori e servizi da parte del comune stesso.

Inoltre, la suddetta relazione si sofferma sulla presenza in seno al consiglio comunale di Castellammare di Stabia di amministratori gravati da pregiudizi di polizia, strettamente legati alle locali organizzazioni mafiose o riconducibili per legami familiari ad esponenti dei clan camorristici. Viene al riguardo posta in rilievo la posizione di due assessori, uno dei quali non più in carica, che, come è emerso dalle analisi di mezzi tecnici di prova utilizzati nel corso delle indagini giudiziarie, hanno avuto stabili rapporti con quella parte dell'imprenditoria locale vicina alle consorterie criminali ed interessata all'acquisizione di pubbliche commesse.

La relazione del prefetto si sofferma, come elemento sintomatico, su un episodio avvenuto il 17 maggio 2021, quando in occasione della seduta di insediamento del presidente del consiglio comunale, l'amministratore neo-eletto alla carica ha pubblicamente ringraziato la propria famiglia e in particolare modo il padre deceduto —ritenuto esponente del clan criminale egemone e condannato per associazione di tipo mafioso — dichiarando che lo stesso è stato un «faro» per la sua attività politica ricevendo gli applausi e la solidarietà dei consiglieri presenti in aula. È al riguardo significativo che in relazione a tale episodio, ampiamente commentato da parte della stampa, il sindaco non ha mai manifestato la propria disapprovazione né si è mai dissociato dall'evento. Inoltre, gran parte dei componenti dello stesso consiglio comunale hanno applaudito per due volte a tale celebrazione.

Nel quadro delle rilevate cointeressenze dell'amministrazione comunale con il mondo imprenditoriale, si inseriscono rapporti di lavoro dipendente intercorrenti tra ditte affidatarie di appalti e componenti della giunta e del consiglio comunale o loro parenti.

Analoghe criticità sono state segnalate anche nei confronti del personale amministrativo, parte del quale risulta coinvolto a vario titolo in procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione e associazione per delinquere di tipo mafioso, nonché per gravi violazioni in materia di lavoro. Viene evidenziata la situazione dell'ufficio tecnico comunale, nel cui organico risultano numerosi dipendenti che sono stati destinatari, negli scorsi anni, di provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, alcuni dei quali anche condannati a lunghe pene detentive in quanto ritenuti responsabili di gravi reati di natura associativa. Nella relazione viene in particolare evidenziata la figura di un dipendente, fratello di un esponente di spicco di un gruppo criminale, arrestato nell'ambito dell'operazione «Domino bis».

Le medesime criticità, del resto, si rilevano in altri settori amministrativi nei quali viene registrata la presenza di personale avente relazioni familiari o amicali con soggetti appartenenti alle locali consorterie. Si segnala, in particolare, la posizione di una persona con qualifica dirigenziale - vicina ad un esponente di un gruppo criminale, sottoposto a misure restrittive per reati di mafia - alla quale era stata affidata la direzione dell'avvocatura comunale, pur in pendenza di un ricorso giuslavoristico contro il proprio comune, determinando una evidente situazione di incompatibilità. Solo successivamente, a seguito di richieste di documentazione avanzate dalla commissione di indagine, il comune ha affidato il settore dell'avvocatura comunale al segretario generale, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle relative attività e la salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza delle funzioni assolte da tale settore.

L'azione ispettiva, prendendo anche spunto dalle risultanze delle diverse indagini svolte dall'autorità giudiziaria, ha rilevato una generalizzata condizione di illegalità nei diversi settori amministrativi, in particolare le verifiche effettuate hanno evidenziato come le procedure di gara siano state caratterizzate da diffuse carenze istruttorie, soprattutto in materia di accertamenti antimafia e dei requisiti soggettivi e fiscali, nonché da incompletezze nella documentazione relativa ai bandi di gara, ai disciplinari di gara, ai capitolati tecnici, alle offerte presentate. Tale sistematica carenza di controlli, di fatto, ha consentito che molte imprese affidatarie di pubbliche commesse, spesso caratterizzate da intricati legami societari e familiari tanto da poter essere considerate centri di interesse unici riconducibili a soggetti controindicati, sono poi state destinatarie di informazioni interdittive antimafia.

La commissione d'indagine ha effettuato una ricognizione sulle informative antimafia adottate dalla prefettura nei confronti di aziende affidatarie di servizi da parte dell'amministrazione comunale e riferisce, in particolare, di un'interdittiva emessa nel marzo 2020 nei riguardi di una società, alla quale sono stati assegnati dal 2018 i servizi cimiteriali e la gestione della sala autoptica, il cui rappresentante legale in sede di gara era socio amministratore di una impresa funebre già destinataria dall'ottobre 2018 di provvedimento interdittivo antimafia; a tal proposito viene precisato che, sebbene l'aggiudicazione della gara sia avvenuta durante passate gestioni amministrative, l'appalto in esame è stato tuttavia oggetto di valutazione anche da parte dell'amministrazione in carica che nel luglio 2019 ne ha confermato l'assegnazione alla stessa società.

Ulteriore elemento sintomatico di un'amministrazione avulsa dal rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa è rappresentato dalla circostanza che l'ente locale, con determina dell'agosto 2020, ha provveduto a liquidare alla predetta società fatture relative a prestazioni riferite all'anno 2019, mentre sulla base di costante giurisprudenza avrebbe dovuto astenersi dall'effettuare pagamenti in favore di una ditta destinataria di provvedimento interdittivo.

Il prefetto di Napoli sottolinea inoltre il frequente ricorso da parte del comune ad affidamenti diretti o fiduciari in violazione del «principio di rotazione», evidenziando il sussistere di un'alternanza «sequenziale» e cronologicamente ravvicinata degli affidamenti sempre agli stessi operatori economici, oltre ad inviti o assegnazioni dirette senza alcuna adeguata motivazione - e spesso in carenza della prescritta documentazione - ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali il codice degli appalti prescrive il divieto di invito o affidamento (art. 80, comma 5 lettera m, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) a causa della loro inaffidabilità.

Al riguardo vengono segnalati alcuni affidamenti diretti irregolarmente assegnati tra il 2018 e il 2020 allo stesso gruppo di imprese tutte riconducibili ad esponenti locali della criminalità organizzata; in particolare, nella gara per l'acquisto di stampanti ad aghi, motivata dall'urgenza di provvedere, è stato conferito l'appalto ad una ditta, tra quelle del predetto gruppo di società, nonostante che l'offerta di gara in carico al protocollo comunale fosse stata inviata da una diversa società anch'essa facente parte del suddetto gruppo, i cui amministratori



erano legati da rapporti familiari. Si riferisce, altresì, dell'affidamento nel corso dell'anno 2019 di quattro gare per il servizio di disinfezione e pulizia di materiale elettorale e per il servizio di disinfezione e pulizia di locali comunali che risultano essere state affidate direttamente ad una impresa - alle cui dipendenze lavora peraltro un soggetto legato per rapporti familiari ad un esponente di spicco di un clan camorristico locale — che, secondo fonti tecniche di prova acquisite nel corso di indagini giudiziarie, sarebbe di fatto controllata da una delle consorterie criminali egemoni dell'area stabiese. Con le medesime illegittime modalità risulta affidato direttamente ad un'altra società -presso la quale ha lavorato lo stesso dipendente sopra menzionato - il servizio di pulizia degli immobili comunali e di custodia dei bagni pubblici, affidamento la cui durata era in origine stabilita in quattro mesi e che tuttavia è stato illegittimamente prorogato per ben tre volte, estendendo anche l'oggetto del contratto ad altri servizi.

L'organo ispettivo si è poi soffermato sulla gestione del servizio di igiene urbana aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese sin dal 2016 e tuttora in corso; la ditta capogruppo e mandataria del predetto raggruppamento, a seguito di scissione societaria parziale, ha trasferito il ramo di attività relativo all'appalto ad altra società, anch'essa facente capo al medesimo assetto societario e il comune di Castellammare di Stabia ha autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2021, il subentro della stessa con affidamento di ulteriori servizi. Su questa fase del procedimento, gli esiti ispettivi hanno fatto emergere che nei confronti delle predette ditte costituenti il menzionato raggruppamento temporaneo risultano iscritte «partite di ruolo» per omesso versamento di imposte e tasse e quindi che le stesse presentavano diversi profili di criticità in ordine ai requisiti di affidabilità richiesti dalla legge per la prosecuzione dell'appalto e dunque anche per la sua cessione a terzi.

La relazione della commissione d'indagine si sofferma, inoltre, sulle reiterate denunce, anche recenti, sulle condanne e sulla esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, nei confronti degli amministratori e dei soci delle società in questione, per le ipotesi di rilevanza anche penale in materia ambientale, che ne possono compromettere la loro professionalità ed affidabilità. In particolare, per una di esse, vi è un procedimento in corso per la dichiarazione di fallimento.

A tal riguardo, la relazione del prefetto di Napoli sottolinea il fatto che tali situazioni pregiudizievoli avrebbero ben dovuto indurre gli uffici comunali ad una diversa valutazione - sulla base dei requisiti prescritti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 - in merito all'affidabilità dei predetti operatori di pubblici appalti e in particolare sulla possibilità di autorizzare il subentro nel menzionato contratto.

Irregolarità e anomalie sono state segnalate anche nelle procedure di gara per l'affidamento di aree demaniali da destinare a spiaggia libera attrezzata. La commissione d'indagine ha accertato che l'area demaniale denominata «Pozzano» è stata assegnata nel luglio 2020 ad una società cooperativa, il cui amministratore e suo figlio, dipendente della cooperativa e gravato da numerosi precedenti penali, hanno legami familiari e di frequentazione con un esponente di spicco di un locale clan camorristico. A tal riguardo il prefetto di Napoli, nell'evidenziare che già nel 2015 l'area in questione era stata affidata al menzionato amministratore, pone in rilievo che indagini disposte nello stesso anno dalla D.D.A. di Napoli avevano evidenziato la riconducibilità del menzionato dipendente alla locale criminalità organizzata, e sottolinea la gravità delle conseguenze che derivano dalle carenze di controllo da parte dell'amministrazione comunale che, nel caso specifico, hanno consentito a soggetti controindicati di continuare a gestire l'area determinando, altresì, la sottrazione alla collettività di un pubblico bene a beneficio esclusivo di soggetti vicini agli ambienti criminali.

In merito alla gestione di aree di sosta a pagamento e di rimozione coatta dei veicoli, la commissione di accesso ha verificato che tale servizio è stato affidato nel 2016 ad una società, affidamento confermato nel settembre 2021 assieme all'elenco dei dipendenti che già vi prestavano servizio. Solo successivamente sono stati revocati i precedenti provvedimenti di nomina ad ausiliare del traffico rilasciati per tre persone, gravate da precedenti penali. Al riguardo la commissione d'accesso ha evidenziato che proprio in concomitanza dei lavori ispettivi, il comune ha verificato le suddette posizioni, pur se i medesimi svolgevano le funzioni di ausiliari del traffico sin dal 2016. Tra i dipendenti in esame spicca il nominativo di una persona, raggiunta nell'ottobre 2021 dalla misura cautelare del divieto di dimora, perché ritenuta indiziata di appartenere ad un gruppo criminale responsabile dei reati di estorsione aggravata da metodo mafioso, lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il quadro che emerge dalla relazione prefettizia viene ulteriormente confermato dalla mancata destinazione per finalità sociali dei beni immobili confiscati alla locale criminalità organizzata ed assegnati al Comune di Castellammare di Stabia. Infatti, dagli esiti ispettivi e dagli accertamenti delle forze di polizia, è risultato che alcuni beni immobiliari e terreni agricoli, diversamente da quanto dichiarato dall'ufficio patrimonio del comune e dalla polizia municipale, che per alcuni ne aveva addirittura attestato l'inaccessibilità, sono rimasti nella disponibilità degli stessi soggetti criminali ai quali erano stati confiscati, che hanno continuato a goderne l'uso in assenza di qualsiasi controllo da parte del comune. Tale circostanza è emersa, però, solo a seguito dell'accesso ispettivo che ha determinato specifiche verifiche da parte dell'arma dei carabinieri che hanno consentito di accertare l'effettivo stato delle cose.

L'inerzia e l'assenza di una politica d'indirizzo da parte degli organi dell'amministrazione comunale è stata segnalata anche per quanto attiene all'abusivismo edilizio le cui azioni di contrasto si sono limitate esclusivamente al piano formale. Le verifiche ispettive hanno rilevato che tra gli anni 2018 e 2021 sono state emesse 165 ordinanze per abusi edilizi, a cui sono seguiti un numero esiguo di verbali di accertamento di inottemperanza.

La relazione prefettizia pone in rilievo, significativamente, l'incompleto quanto inefficace *iter* amministrativo seguito dagli uffici comunali in un caso di abuso edilizio accertato a seguito di un esposto, segnalante lavori iniziati senza alcun titolo autorizzativo. Al primo sopralluogo della polizia municipale è stato accertato l'abuso edilizio ed è seguita l'emissione dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. A seguito delle verifiche che si sono susseguite a distanza di tempo è stato constatato che non solo non era stato ripristinato lo *stato quo ante* ma che l'attività abusiva era proseguita con altri abusi edilizi; a tali accertamenti non sono però seguite né l'acquisizione alla proprietà comunale del manufatto abusivo e dell'area interessata, come prevede l'art. 31, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, né tantomeno l'esecuzione forzata dell'ordinanza comunale che così è rimasta priva di effetti sanzionatori. Peraltro, viene rilevato che a fronte dell'inefficace controllo del territorio e dell'attività di contrasto all'abusivismo edilizio vi è stato, al contrario, il rilascio di un numero considerevole di permessi in sanatoria, circostanza sintomatica di una proliferazione del fenomeno dell'abusivismo edilizio.

Ulteriore vicenda particolarmente indicativa di uno sviamento dell'azione amministrativa in favore di soggetti controindicati è quella concernente il rilascio di un permesso di costruire ad uno dei predetti imprenditori avente rapporti ed interessenze sia con l'amministrazione comunale che con la locale criminalità mafiosa. La procedura edilizia in esame, caratterizzata da illegittimità e lacune istruttorie, come dettagliatamente precisato nella relazione della commissione d'indagine, è relativa ad un intervento di ricostruzione in cemento armato di un edificio preesistente, ad un aumento volumetrico dell'edificio e alla realizzazione di un ulteriore corpo di fabbricato nell'area di quello esistente. La relazione del prefetto di Napoli, nel sottolineare che la carenza di parte della documentazione avrebbe dovuto rendere l'istanza irricevibile, evidenzia che i lavori autorizzati con il menzionato permesso di costruire sono stati avviati, proseguiti e perfino ultimati senza l'acquisizione da parte dell'ente locale della necessaria approvazione della soprintendenza delle belle arti.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Napoli hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 21 febbraio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE





Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli

PREFETTURA DI NAPOLI
Segreteria di Sicurezza
Prot. 1 / 22 /N.C. - Area - IO.S.P.
del 7/1/22

Napoli, *data del protocollo*

Al Sig. Ministro dell'Interno

Roma

OGGETTO: Comune di Castellammare di Stabia. Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Di seguito a precorsa corrispondenza, ed in esecuzione al provvedimento ministeriale n. 17102/127/51 (40)-Uff. V – Affari Territoriali del 24 maggio 2021 di delega all'esercizio dei poteri d'accesso, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 e sulla scorta degli elementi forniti dalla Commissione d'indagine incaricata, con decreto prefettizio n. 162796/area II del 26/5/2021, della verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio previsto dall'art. 143 del d. lgs. n. 267/2000 nei confronti dell'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, si rassegna la presente relazione redatta ai sensi del comma 3 della stessa norma.

CONTESTO TERRITORIALE E SOCIO – ECONOMICO E CONTESTO CRIMINALE

Il Comune di Castellammare di Stabia, con una superficie di 17,71 chilometri quadrati ed una popolazione di 64.466 abitanti, è uno dei più importanti dell'area partenopea e si colloca a sud del Capoluogo, nel territorio compreso tra la fine della zona vesuviana e l'inizio della penisola sorrentina. E' adagiato sulla parte sudorientale del golfo di Napoli, ai piedi del monte Faito, fra la foce del fiume Sarno, i monti Lattari e l'agro nocerino-sarnese. Confina con i comuni di Vico Equense, Gragnano, Pimonte, Santa Maria La Carità, Pompei e Torre Annunziata.

Fin dal secolo XIX, è stato un rinomato centro termale. La sua posizione, nelle vicinanze di località di fama internazionale come Pompei e Sorrento, ha fatto si che il turismo assumesse grande rilevanza nell'economia cittadina. L'attività economica prevalente è quella industriale ed, in particolare, la cantieristica, nel cui ambito sono, oggi, impiegati circa seicento lavoratori.
Polo industriale sin dal dopoguerra per la presenza su quel territorio di industrie conserviere *(Cirio)*, diversi mulini per la lavorazione del grano, pastifici, concerie, cantieri metallurgici e industrie farmaceutiche ha risentito negli ultimi anni di una crisi economica che ha determinato un incremento del tasso di disoccupazione.

Sin dall'inizio degli anni '90, la città è stata retta da amministrazioni di centro – sinistra.

Nel 2010 le elezioni vedono, invece, l'affermazione, dopo quasi un ventennio, di uno schieramento di centro - destra.

Per l'interpretazione di questo cambio di prospettiva, assume rilievo il grave fatto di sangue, avvenuto il 23 marzo 2009, con l'omicidio del consigliere comunale, Luigi Tommasino,



appartenente al partito La Margherita. Le indagini sull'episodio criminoso evidenziarono una commistione fra la classe politico - amministrativa ed il clan egemone *omissis*. Infatti, si accertò che *omissis*, uno dei killer del consigliere comunale era un tesserato del *omissis* così come la moglie di *omissis*, *omissis*, figlia del *boss omissis*. Tale situazione richiamò l'attenzione delle direzioni nazionali dei partiti di riferimento e degli organi di informazione sulla "sinistra" stabiese: attenzione che ovviamente nuoceva agli interessi del *clan* che avrebbero invece preferito proseguire nell'ombra la lucrosa gestione delle attività illecite.

Proprio a seguito di tale omicidio, compiuto da affiliati al citato clan *omissis*, fu nominata nel 2009, ai sensi del d.l. n. 629/82, una commissione di indagine, i cui lavori non riscontrarono i presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento di quel consiglio comunale di cui all'art. 143 del T.U.O.E.L..
L'ente fu, tuttavia, diffidato dal Prefetto *pro tempore* di Napoli ad adottare adeguate misure per assicurare il ripristino della legalità ed il regolare funzionamento della macchina amministrativo - burocratica.

Nel territorio di Castellammare di Stabia operano, fin dagli anni ottanta, i clan "*omissis*", radicato nella zona ai confini con il comune di Pompei, e "*omissis*", predominante nell'area che si estende ai limitrofi comuni di Gragnano, Casola di Napoli e Pimonte.

a) Il clan *omissis*

Capo indiscusso dell'omonima consorteria criminale è *omissis*, noto come "*omissis – o' omissis*", evaso dall'aula bunker di *omissis* il *omissis* durante un processo che lo vedeva imputato. Il predetto *omissis*, membro della "*omissis*" e tra i più fidati "collaboratori" di *omissis*, ha avviato la sua ascesa economico - criminale con attività usuraie e, successivamente, con azioni estorsive intraprese principalmente nei confronti degli operatori commerciali dello storico "*omissis*" di *omissis*.
Dopo il suo arresto, il controllo del sodalizio veniva ereditato dal fratello *omissis* che in stretta collaborazione con il cugino *omissis alias "omissis"*, avvalendosi del controllo militare del territorio, riuscivano ad allontanare le minacce di occupazione e sopraffazione, più volte giunte da parte di sodalizi stanziati nelle aree territoriali confinanti (come il *clan omissis* di *omissis* ed il citato *clan omissis*). Durante la lunga carcerazione del boss *omissis*, in seno al *clan* si sono formati due diversi gruppi: il primo riconducibile a *omissis* ed al suo "delfino" *omissis* alias *"omissis"*; l'altra a *omissis alias "omissis"* ed al suo luogotenente *omissis alias "omissis"*. La rivalità sviluppatasi in quel periodo tra i vertici dell'organizzazione, principalmente in ordine alle metodologie con cui dovevano essere gestite le attività illecite, causava forti frizioni che si riflettevano sui rapporti tra i citati *omissis* ed *omissis*. Le incessanti attività di indagine hanno consentito, nel tempo, di decimare le fila del *clan*, giungendo all'arresto dei due esponenti apicali a cui, in breve tempo, è seguito quello del *omissis*. In tale fase, il controllo totale dell'organizzazione è passata nelle mani del predetto *omissis*. Tra il giugno ed il luglio *omissis*, il *omissis* tornava, però, in libertà dopo un decennio trascorso in regime di detenzione in carcere, casa lavoro e libertà vigilata mentre l' *omissis*, resosi da tempo latitante veniva arrestato a *omissis* da personale del Nucleo Investigativo del Gruppo CC di *omissis*.

La concomitanza di tali circostanze favoriva il "passaggio" degli affari illeciti nelle mani dello stesso *omissis*. Al nuovo assetto facevano seguito, tra la fine del *omissis* e l'inizio del *omissis*,



numerosi episodi di violenza, di chiara matrice camorristica, che confermavano, anche per le modalità violente con cui venivano realizzati (es. attentati intimidatori nei confronti di esercenti commerciali) il cambio della linea di gestione del sodalizio.

Le attività investigative si concentravano, quindi, sul settore degli autotrasporti al quale il *clan* stava rivolgendo le maggiori attenzioni, ritenendolo strategico per assumere il controllo del predetto "*omissis*" di *omissis*, e riuscivano a documentare il progressivo inserimento nelle attività di trasporto per quel polo commerciale, dell'agenzia di logistica aziendale "*omissis*", in liquidazione, con sede legale a *omissis*, sorta come l'espressione imprenditoriale del *cla*n ed affidata alla guida di *omissis* e *omissis*, entrambi legati al citato *omissis*. La realizzazione del progetto, già in cantiere dall'estate del *omissis*, ha richiesto l'iniziale opera di sottomissione di tutte le ditte di trasporto operanti nel mercato, abbattendo il regime di libera concorrenza fino a quel momento in essere fino a giungere al controllo, in modo diretto o indiretto, di tutte le attività di importazione su gomma da parte di referenti del *omissis*, mediante l'imposizione dei prezzi di trasporto e facchinaggio delle merci in danno di attività *omissis* e di *omissis*.

L'ascendenza criminale riconosciuta al *boss omissis* è da ricercare, oltre che nelle metodologie violente da lui utilizzate per ottenere il controllo del territorio, nella sua capacità di tessere intrecci di collaborazione e/o comunque di riuscire a mantenere vivi i rapporti già esistenti con affermati sodalizi criminali, storicamente, vicini al clan *omissis*. Ciò è confermato dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di *omissis* nr. *omissis* e n. *omissis* RG GIP, che, oltre ad infliggere un duro colpo alla consorteria criminale *omissis - omissis*, andava a colpire anche soggetti appartenenti al clan *omissis* -tra i quali proprio *omissis, omissis*, *omissis* e *omissis* - per reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni delle *omissis* di *omissis* e di *omissis* di proprietà dei fratelli *omissis*.

E' stato fondato dal *boss* *omissis* e ha esteso negli ultimi anni i propri interessi anche verso la penisola sorrentina ed i monti Lattari, giovandosi dell'alleanza stretta con il clan *omissis* - *omissis*. Ha conosciuto nel corso del tempo due scissioni: la prima avvenne nel *omissis* dopo che l'organizzazione aveva contribuito alla vittoria della *omissis* sulla *omissis* di *omissis*. Il citato *boss*, a seguito del suo arresto, aveva dovuto cedere temporaneamente le redini dell'organizzazione al fidato luogotenente *omissis*. A causa dell'impossibilità di mantenere costanti contatti, si generarono, però, forti attriti tra i due esponenti malavitosi, un tempo amici fraterni, che portarono alla spaccatura del *clan*. L'episodio che segnò inequivocabilmente il conflitto tra i *omissis* e gli *omissis* avvenne il *omissis*, con la nota *omissis*, nella quale furono uccisi *omissis*, fratello del boss, ed alcuni uomini della sua scorta. La risposta dei *omissis* fu altrettanto crudele e spietata al punto da costringere *omissis* a rintanarsi sul *omissis* (ubicato tra *omissis* e *omissis*), dove trascorse ben quattro anni in latitanza, fino al marzo del *omissis* quando rimase ucciso al termine di uno scontro a fuoco con le Forze di polizia. La seconda scissione, avvenne tra il *omissis* e il *omissis*, quando gli equilibri del *clan* vennero scossi dalle velleità di comando di due suoi esponenti di spicco, *omissis* e *omissis*, che fondarono l'omonimo sodalizio *omissis* - *omissis*, denominato "*omissis*". Il *omissis* morì in carcere, a seguito di *omissis*, il boss *omissis* e l'evento segnò l'inizio di una serie di passaggi di "reggenza" del *clan* in favore dei figli *omissis*, *omissis* e *omissis*, nonché del nipote *omissis* detto "*omissis*" (figlio di *omissis* detto "*omissis*", scarcerato *omissis*). Gli attuali vertici dell'organizzazione sono espressione delle due fazioni in cui si è, a suo tempo, diviso il *clan*: segnatamente, il predetto *omissis* di quella che si identifica nel ramo familiare di *omissis* e *omissis*,



cugino di quest'ultimo, in quella che fa capo a *omissis* che da pochi mesi è ritornato in libertà dopo un periodo di detenzione *omissis.* I due gruppi, che vengono indicati con le denominazioni di "*omissis*" e "*omissis*", condividono la gestione delle attività illecite attraverso la figura del sopra citato *omissis*, che svolge il ruolo di "cerniera" tra gli stessi.

b) Capacità di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto socio - economico e nelle amministrazioni locali del comprensorio stabiese

Nonostante l'attuale crisi economica, cui si è fatto cenno in premessa, il territorio stabiese continua ad essere sede di importanti attività economiche nei confronti delle quali i cartelli criminali tentano di estendere la loro influenza, avvalendosi anche di imprenditori prestanome.

Tale considerazione trova conferma nell'adozione di informative antimafia interdittive nei confronti di imprese commerciali locali riconducibili, direttamente o indirettamente, ai sodalizi criminali.

Nel settore degli appalti, è emersa la figura dell'imprenditore *omissis*, *amministratore unico* della "*omissis*", con sede legale a *omissis*, società che si occupa di *omissis* e *omissis*.
Il predetto è stato arrestato dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di *omissis* il *omissis*, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare n. *omissis* emessa in data *omissis*, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli artt.110, 81 cpv., 56, 629 e 416 bis. c.p. per aver tentato, nel *omissis*, di estorcere – avvalendosi della forza intimidatrice del *clan omissis* - una somma di denaro alla ditta "*omissis* , con sede legale a *omissis*, richiedendo il 3% dell'importo di aggiudicazione (*omissis*) dell'appalto per il *omissis* di una delle *omissis* di *omissis*, nonché l'affidamento di lavori in sub-appalto per evitare azioni violente per mano della criminalità organizzata locale che non avrebbe mai consentito il regolare svolgimento dei lavori ad una ditta "non del posto". L'imputato è stato condannato, in data *omissis*, per i reati di estorsione e associazione di tipo mafioso in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello il *omissis.*
La Corte di Cassazione, in data *omissis*, ha però annullato la pronuncia, con rinvio degli atti al Giudice d'Appello (dati acquisiti dal certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica di Napoli).
Il *clan omissis* si è radicato, fin dagli anni '80, nei territori dei comuni limitrofi a quello di *omissis*, attraverso propri "luogotenenti" presenti, tra l'altro, a *omissis*, *omissis* e *omissis*, le cui amministrazioni sono state, tutte, sciolte ai sensi dell'art. 143 d. lgs. n. 267/2000, negli scorsi anni, per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata, rispettivamente con decreti del Presidente della Repubblica del *omissis*, del *omissis* e del *omissis*.

Tali provvedimenti testimoniano quindi l'incidenza del clan *omissis* nell'area geografica e la sua capacità di infiltrazione nel tessuto politico - amministrativo dell'*hinterland* stabiese.

OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Le attività di accertamento e verifica della Commissione di accesso hanno appurato che la capacità pervasiva e l'influenza criminale dei *clan* in parola è comprovata dalle risultanze di importanti operazioni di polizia giudiziaria portate a termine negli ultimi due anni, tra le quali, per la loro rilevanza, spiccano:

- l'operazione "*omissis*", effettuata nel *omissis*, nel corso della quale, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, sono state arrestate (con-



dannate in primo grado), *omissis* persone tra imprenditori e camorristi, per i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso;

- l'operazione *"omissis"*, portata a termine nel *omissis*, nell'ambito della quale, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di *omissis* (p.p. *omissis* RGNR), sono state arrestate *omissis* persone, tra imprenditori, funzionari pubblici e liberi professionisti, per i reati di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio. L'inchiesta della Procura *omissis* – nata da uno stralcio della precedente inchiesta "*omissis*" condotta dalla D.D.A. di *omissis* – ha portato, anche, alla richiesta di arresto ai domiciliari per i parlamentari *omissis* e *omissis* per fatti risalenti al periodo in cui avevano ricoperto la carica di Presidenti della *omissis*, relativi alla riqualificazione dell'ex complesso industriale stabiese della società *omissis*;
- operazione *"omissis"*, eseguita nel *omissis*, nel cui contesto, *omissis* persone sono state sottoposte all'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari e dell'obbligo di presentazione alla p.g. (p.p. *omissis* RGNR), emessa in data *omissis* dal G.I.P. del Tribunale di *omissis* su richiesta della locale D.D.A. in quanto ritenute appartenenti ai *clan* " *omissis* " e " *omissis - omissis* ". A riscontro delle indagini, sono stati eseguiti sei arresti di spacciatori e corrieri, procedendo al sequestro di sostanza stupefacente per un ammontare complessivo (circa kg. 56 di marijuana). Le risultanze di ulteriori attività d'indagine hanno consentito l'emissione da parte del G.I.P. del Tribunale di Napoli, sempre su richiesta della locale D.D.A., di un decreto di sequestro preventivo relativamente a beni mobili (10 autoveicoli e 2 motocicli), immobili (13 tra appartamenti e ville residenziali), rapporti finanziari (46 tra conti correnti, libretti di risparmio, depositi di titoli, carte di credito), imprese (un'azienda che produceva prodotti *omissis*; un negozio di articoli di *omissis*; una società che gestiva un servizio *omissis* a *omissis*; un negozio di *omissis* a *omissis*) e quote di società (relative rispettivamente ad un'azienda di *omissis*, che si occupava di *omissis*, e ad un'impresa edile di *omissis*), per un valore complessivo stimato in quindici milioni di euro;
- operazione *"omissis"* , effettuata nel *omissis*, nel corso della quale è stata data esecuzione ad ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di *omissis* su richiesta di quella Procura della Repubblica (p.p. *omissis* RGNR nei confronti di *omissis* persone, tra le quali un dipendente *omissis* del Comune di *omissis (omissis)*), per il reato di induzione indebita a dare o promettere denaro,
- l'operazione *"omissis"*, nel *omissis*, nell'ambito della quale il G.I.P. presso il Tribunale di Napoli (p.p. *omissis* RGNR) ha emesso ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva personale, nei confronti di ventisette soggetti, considerati affiliati al sodalizio camorristico " *omissis* ", ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, ricettazione, oltre che di violazioni in materia di armi.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10 GIUGNO 2018 CON TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 24 GIUGNO 2018

a) Campagna elettorale e risultati del voto

L'amministrazione comunale in carica è stata eletta nella tornata di consultazioni amministrative svoltasi nel mese di giugno 2018, che non seguivano la scadenza naturale del mandato ma erano conseguenti allo scioglimento anticipato del consiglio comunale, disposto con D.P.R. del 21 febbraio 2018 (G.U. n. 57 del 21 febbraio 2018), a seguito delle dimissioni contestuali di quattordici



consiglieri sui ventiquattro assegnati all'ente, con la contestuale nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.
Analoga interruzione si era verificata nella precedente consiliatura e, precisamente, nell'ottobre del 2015. L'organo consiliare si rinnovò il successivo 5 giugno 2016, in esito al turno di ballottaggio svoltosi tra i due candidati *omissis omissis* e *omissis omissis*, che vedeva prevalere il primo, con *omissis* voti *omissis*, sul secondo che otteneva, comunque, *omissis* preferenze *omissis*.

L'ampio consenso conseguito era la premessa al successo che il *omissis* avrebbe avuto nelle elezioni del *omissis*, diventando sindaco della città, con il sostegno di una coalizione formata dai partiti politici del centro – destra (*omissis omissis omissis omissis*) e da diverse liste civiche ("*omissis omissis omissis omissis*", " *omissis omissis*", "*omissis omissis*").

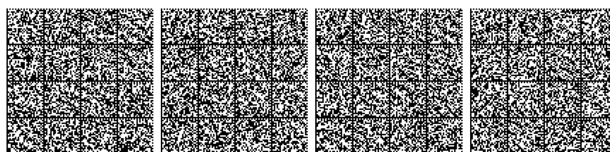
La Commissione di Accesso in relazione alla campagna elettorale che precedette il voto del 2018 ha riferito che un altro candidato sindaco *omissis* segnalò ai locali Organi di polizia diversi episodi di interferenza sulla sua attività di propaganda elettorale da parte di personaggi legati ai *clan*.
Tali segnalazioni, fatte in parte alla Compagnia Carabinieri ed in parte al Commissariato P.S., sono poi confluite in un procedimento penale. n. *omissis* mod. *omissis* instaurato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di *omissis* - D.D.A.. In particolare, l'episodio portato a conoscenza della suddetta Compagnia CC - per il quale è stata richiesta e ottenuta l'ostensibilità degli atti - riguarda un incontro elettorale organizzato in favore del citato *omissis*, il *omissis*, presso la sede della "*omissis*" nel rione *omissis*, nel corso del quale, si presentò *omissis*, alias "*omissis*", soggetto ritenuto legato alla criminalità organizzata, in compagnia di cinque giovani. Il predetto, interrompendo il comizio a cui stavano partecipando circa trenta cittadini, invitò i politici locali a prodigarsi meglio per il rione "*omissis*", del quale si era presentato come "amministratore". Tale episodio viene richiamato dal *omissis* anche nelle dichiarazioni rese al Commissariato P. S. di *omissis*, nel cui contesto riassume tutte le vicende in cui, a suo dire, aveva subito pressioni da parte della criminalità organizzata.

Il citato Organo ispettivo, inoltre, ha riferito che da attività informativa svolta dagli Organi di polizia, è emerso che il soggetto presente all'incontro tra *omissis*, *omissis* e *omissis* era *omissis*, pluripregiudicato, arrestato in data *omissis* in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere n. *omissis* per i reati di omicidio, occultamento di cadavere ed associazione di stampo mafioso, ritenuto uno dei referenti del *clan omissis* per il centro antico.

Nella tornata elettorale in esame, il predetto *omissis omissis* otteneva una significativa affermazione personale, venendo eletto sindaco al termine del ballottaggio con 10.233 voti (55,01%).

b) Rendicontazione preventiva e finale delle spese elettorali

Dall'esame delle *"dichiarazioni spese elettorali sostenute dai titolari di cariche elettive ex art. 2 legge 441/1982, comma 1, lett. f) D.Lgs n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs 97/2016"*, pubblicate sul sito web dell'ente, sottoscritte dal sindaco e dai singoli consiglieri eletti, la Commissione di accesso ha rilevato che solo *omissis omissis* e altri *omissis* "*omissis*" (*omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*) hanno dichiarato l'ammontare delle spese sostenute per la propaganda elettorale mentre i restanti



venti consiglieri hanno dichiarato "zero spese", con la specifica "*si sono avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito di appartenenza*".

c) su sindaco, assessori e consiglieri

Sul conto *omissis*, *omissis* e *omissis*, l'Organo Ispettivo ha riferito quanto segue:

1) ***omissis*** Lista civica: ***omissis***, ***omissis***, Lista civica: ***omissis***, Lista Civica; *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis*.

Il *omissis* annovera una lunghissima militanza in diverse formazioni politiche, che gli ha consentito di ricoprire, in numerose occasioni, incarichi elettivi nell'amministrazione comunale.

Eletto, per la prima volta, *omissis*, poco più che *omissis*, quale esponente del *omissis*, nelle elezioni amministrative del *omissis*,, fu nuovamente eletto consigliere nel partito della "*omissis*,", di cui assunse pure la carica di *omissis*, subentrando a *omissis*,, che sarebbe stato *omissis*. Nell'ambito del congresso che portò all'elezione del *omissis*, si consumò, peraltro, una spaccatura all'interno del partito, dovuta alle accuse di brogli elettorali mossa dal predetto *omissis*, e dal *omissis*. La denuncia fece emergere lo scandalo delle false tessere che portò alla nomina di *omissis*, quale commissario della sezione locale del partito.

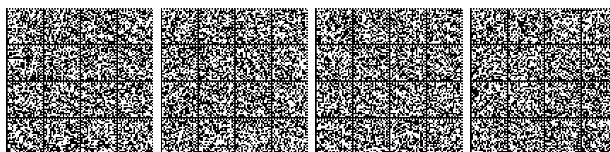
Nel *omissis*, *omissis*, venne nominato *omissis*. Durante tale consiliatura facevano parte del suo stesso gruppo politico, tra gli altri, *omissis*, *omissis*, e *omissis*. Nel *omissis*, venne, ancora una volta, eletto *omissis*, nelle fila *omissis*, con *omissis*, preferenze e nominato *omissis*,. Nelle elezioni del *omissis*, candidato nella lista di *omissis*,, ottenne *omissis*, voti risultando il consigliere *omissis*, della coalizione di *omissis*,. Nelle elezioni del *omissis*, è stato candidato alla carica di *omissis*, ma, come già ricordato, fu sconfitto nel turno di ballottaggio.

- **relazioni familiari e rapporti con soggetti di interesse investigativo**

Il *omissis*, *omissis*,, ex *omissis*. è stato condannato, in via definitiva, dalla Corte d'Appello di *omissis*, per reati in materia *omissis*,.
In data *omissis*, è stato altresì segnalato dalla Stazione Carabinieri di *omissis*, alla Procura della Repubblica di *omissis*, per il reato di usura commesso, in concorso con *omissis*, (anch'egli, all'epoca, *omissis*, in servizio presso *omissis*,), da cui è scaturito un procedimento penale.

Nell'ambito del procedimento penale che ne è scaturito, gli è stato notificato il decreto di convalida di sequestro preventivo n. *omissis*, R.G. in data *omissis*,, emesso dal GIP della Pretura Circondariale di *omissis*,, avente ad oggetto beni mobili (denaro, auto, titoli di stato) e immobili, per un valore economico stimato di circa sette miliardi delle vecchie lire).

Nella nota del Nucleo Investigativo Carabinieri di *omissis*, del *omissis*,, richiamata nell'ordinanza cautelare dell'operazione "*omissis*," e nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del *omissis*, *omissis*, sono, inoltre, descritti i rapporti tra *omissis*, e *omissis*, *omissis*,, il quale, oltre che ad avere un antico legame con il *omissis*, ha continuato ad intrattenere rapporti con esponenti della criminalità organizzata e con personaggi del mondo politico - imprenditoriale stabiese.



Un ulteriore riferimento ai rapporti tra il *omissis*, e i *omissis*, è contenuto più avanti quando viene trattata l' operazione *omissis*, nel cui contesto si evidenziano anche interessi di vari soggetti sulle procedure di aggiudicazione di lavori pubblici.

Il *omissis*, intrattiene rapporti anche con *omissis*, *omissis*, di *omissis*, *omissis*, tratto in arresto nel *omissis*, per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il *omissis*, del *omissis*, *omissis*, è marito di *omissis*, titolare del 90% del capitale della società *omissis*, di fatto gestita dal *omissis*. Altra *omissis* è titolare della ditta individuale *omissis*,, che gestisce un *omissis*, ubicato in un immobile di proprietà dei *omissis*, (*omissis*, e *omissis*,,) ubicato in *omissis*.

Lo *omissis*, *omissis*, risulta, inoltre, gravato da precedenti penali per associazione per delinquere di stampo mafioso al pari *omissis*, *omissis*, e *omissis*,

Dalla consultazione degli atti dello *omissis*, del comune di *omissis*, si è, tra l'altro, appurato che il *omissis*, e la *omissis*, anno fatto da *omissis*, del predetto *omissis*, con *omissis*, *omissis*, *omissis*,.

Anche *omissis*, *omissis*, di *omissis*, unitamente ai componenti del suo nucleo familiare - composto *omissis*, classe *omissis*,, e dal *omissis*, *omissis*,, con i rispettivi congiunti – svolgono ruoli di amministrazione in diverse società, aggiudicatarie di affidamenti diretti da parte dell'amministrazione comunale. In particolare :

omissis, risulta amministratore delle società *omissis*, *omissis*, e *omissis*,;

omissis,, nata a *omissis*,, *omissis*, del *omissis*, è socia della suddetta *omissis*, nonché socio e amministratore della società *omissis*,

omissis, (zia del *omissis*,), *omissis*, è legale rappresentane e amministratore della società *omissis*,

omissis,, nato a *omissis*, marito *omissis*,, è socio e amministratore della ditta *omissis*,

Dall'esame della documentazione acquisita presso il comune di Castellammare di Stabia e da riscontri di natura investigativa, è emerso che alcune delle ditte suindicate sono destinatarie di una pluralità di affidamenti diretti disposti dal comune.

- **posizione reddituale e patrimoniale**

Dal raffronto tra i redditi dichiarati *omissis*, ed il valore - ricavato dall'esame degli "Atti del Registro" - degli immobili da lui acquistati nel corso del tempo, sono emerse una serie di incongruenze in ordine alla sua capacità contributiva (redditi, patrimonio, consumo, spesa incremento patrimoniale).

Infatti il predetto, in relazione alla propria attività libero professionale, ha dichiarato redditi *omissis*,, compresi tra *omissis*, euro e *omissis*, euro per il periodo *omissis*, – *omissis*,; tra *omissis*, euro e *omissis*, euro negli anni compresi tra il *omissis*, e il *omissis*,; € *omissis*, nel *omissis*, e, infine, un "volume di affari pari ad € *omissis*, nel *omissis*,.

Inoltre, ha dichiarato di aver percepito redditi dal Comune di *omissis*,, riconducibili ad incarichi e/o cariche ricoperte presso quell'ente locale, dal *omissis*, al *omissis*,; dal *omissis*, al *omissis*,; dal *omissis*, al *omissis*,; dal *omissis*, al *omissis*.



I redditi dichiarati, per ciascuna annualità, risultano derivare, principalmente, da fabbricati o dalla locazione dei beni immobili, per importi compresi tra *omissis*, euro e *omissis*, euro, a fronte di valori di immobili acquistati tra il *omissis*, e il *omissis*, e debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate "Atti del Registro", che non trovano rispondenza nell'ammontare dei redditi percepiti nello stesso periodo di tempo.

In atto, *omissis*, risulta essere *omissis*, di *omissis*, nel comune di *omissis*,, di cui *omissis*, oltre che di *omissis*,, in comunione con i *omissis*, e *omissis*,. Nel comune di *omissis*, è altresì *omissis*,, con la *omissis*, di *omissis*,.

La lettura dei contratti di compravendita conservati nella banca dati "Negozi giuridici", solo a partire dall'anno *omissis*,, ha fatto emergere che, per gli anni *omissis*, e *omissis*, il pagamento del prezzo degli immobili oggetto di compravendita è stato eseguito grazie a mezzi finanziari messi a disposizione dal *omissis*, in nome e per conto dello stesso.

In particolare, in relazione ai contratti di compravendita, stipulati dai *omissis*, *omissis*, e *omissis*,, negli anni *omissis*, *omissis*, *omissis*, e *omissis*,, aventi ad oggetto l'acquisto di immobili per un valore complessivo superiore *omissis*, di euro (*omissis*,), risultano effettuati pagamenti a mezzo bonifici e assegni bancari.

2) **CONSIGLIERI E ASSESSORI**

- **consigliere *omissis*, (*omissis*,)**

Figlio di *omissis*, *omissis*, e *omissis*, sino al *omissis*,. Il *omissis*,, attualmente *omissis*,, è stato anche *omissis*, – *omissis*, nonché *omissis*. Nello svolgimento di tale incarico è stato denunciato il *omissis*,, per il reato di *omissis*, ed il successivo *omissis*, per quanto commesso, è stato tratto in arresto in esecuzione di un' ordinanza di custodia cautelare in carcere. In data *omissis*, è stato inoltre denunciato, in stato di libertà, per il reato di *omissis*, a seguito di controlli *omissis*, effettuati presso gli Uffici della *omissis*.
omissis, è stato ancora indagato nell'ambito dell'Operazione *omissis*. Da quanto si riscontra negli *Atti Parlamentari Camera dei Deputati* -XVIII legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti — doc. IV n. 8, *omissis*, insieme ad altre persone, aveva inizialmente provato ad ottenere la modifica della legge regionale n. 35/87 (Piano Urbanistico Territoriale della costiera sorrentina - amalfitana) ostativa alla realizzazione dell'intervento, accordandosi con *omissis*, affinché intervenisse sugli esponenti del suo partito per il ritiro dei numerosi emendamenti proposti nel corso dell'*iter* modificativo della legge. La Procura della Repubblica sosteneva che, in cambio di tale condotta, *omissis*, con la mediazione di *omissis*, (esponente, *omissis*), aveva chiesto in relazione al progetto di *omissis*, l'affidamento dei lavori di impiantistica elettrica ad una ditta da lui indicata. Le condotte ascritte ai predetti *omissis*, e *omissis*, nonché a *omissis*, *omissis*, della *omissis*,, società che avrebbe dovuto realizzare i lavori, sebbene ritenute "sussistenti" dal GIP, sono state qualificate come reato di traffico di influenze illecite, fattispecie per la quale, all'epoca dei fatti, non era consentita l'emissione di misure cautelari.

- **consigliere *omissis*, (*omissis*, – *omissis*,)**



E' *omissis*, di *omissis*, già *omissis*, nel periodo *omissis* - *omissis* e condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione (pena sospesa), unitamente ad altri diciassette componenti dell'organo assembleare, nel processo "*omissis*".
Nell'ambito del procedimento penale scaturito dalle attività di indagini condotte dalla D.D.A. di *omissis*, è stato individuato come uno dei mandanti - unitamente al *omissis*, più volte citato - dell'attività estorsiva posta in essere da *omissis*, in danno di un *omissis*,. Con sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminare n. *omissis*,, divenuta irrevocabile in data *omissis*, *omissis*, è stato assolto dall'accusa a suo carico.

- **consigliere *omissis*,** (Lista civica: ***omissis*,**)

Il marito, *omissis*,, è *omissis*, del *omissis*,. La madre del *omissis*,, *omissis*,, classe *omissis*,, era infatti *omissis*, di *omissis*,, classe *omissis*, *omissis*, dello stesso *boss*.

- **consigliere *omissis*,** (Lista civica: ***omissis*,**)

Risulta essere stato controllato (Banca Dati SDI) in data *omissis*, con *omissis*,, gravato da precedenti di polizia per estorsione (anno *omissis*,), associazione di tipo mafioso (anno *omissis*,) e truffa (anno *omissis*,). A suo carico figurano, al Casellario giudiziale, sentenze di condanna per estorsione tentata (anno *omissis*,) ed associazione a delinquere (anno *omissis*,).
Il *omissis*, *omissis*,, alias "*omissis*,", e deceduto il *omissis*, ritenuto fiancheggiatore del clan "*omissis*,", annovera al Casellario giudiziale condanne per turbata libertà degli incanti (anno *omissis*,), bancarotta fraudolenta (anno *omissis*,) e associazione di tipo mafioso in concorso (anno *omissis*,).

Il *omissis*, a seguito *omissis*, da *omissis*, - rimasto in carica come consigliere comunale – è *omissis*, a *omissis*, di *omissis*. Nell'immediatezza dell'insediamento, *omissis*.

- **consigliere *omissis*, (*omissis*)**

E' *omissis* con *omissis*, sottoposto in data *omissis* a fermo di p.g. per art.416 bis. Il predetto è *omissis* di *omissis*, affiliato al clan "*omissis*" ed attualmente ristretto presso la Casa Circondariale "*omissis*" di *omissis* per i reati di usura e associazione di tipo mafioso, con l'aggravante dell'art. 7 della legge n. 203/1991. Risulta aver subito tre sentenze di condanna riportate al Casellario giudiziale, risalenti agli anni *omissis*, *omissis* e *omissis*, per vari reati, tra cui quello di associazione di tipo mafioso.

- **consigliere *omissis*** (Lista civica: ***omissis***)

È *omissis* della *omissis*, che gestisce una *omissis*. Fonti informative hanno riferito che il predetto sia legato al clan *omissis* avendo un ruolo importante nella gestione delle *omissis*, settore nel quale l'organizzazione criminale riveste un importante ruolo anche al di fuori della citta di Castellammare.
Il *omissis* risulta essere stato controllato, in data *omissis* unitamente a *omissis* tratto in arresto dal Nucleo Investigativo Carabinieri di *omissis* in data *omissis* per associazione di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione *omissis* riguardanti le *omissis* gestite dal clan *omissis*. In data *omissis* e in data *omissis* è stato, inoltre, controllato in compagnia di *omissis* denunciato in data *omissis* dalla Squadra Mobile della Questura di *omissis* per i reati di associazione a delinquere, truffa ed esercizio abusivo del gioco d'azzardo. In data *omissis* è stato ancora controllato unitamente ad *omissis*; in



data *omissis* e *omissis* è stato controllato con *omissis*, entrambi denunciati nella medesima indagine condotta dalla Squadra mobile della Questura di *omissis*. In data *omissis* è stato infine controllato unitamente a *omissis*, gravato da numerosi precedenti penali e da una denuncia a piede libero per art. 416 bis c.p. in data *omissis*, *omissis*, con numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti, contrabbando, gioco d'azzardo, furto e evasione e *omissis*, con precedenti per reati in materia di stupefacenti.

- **consigliere *omissis*** (Lista civica: ***omissis***)

E' *omissis*, *omissis* della più nota pregiudicata *omissis*, detta "*omissis*", già *omissis* di *omissis*, alias "*omissis* e *omissis*", capo della camorra *omissis*, ucciso il *omissis* in un agguato commissionato verosimilmente da *omissis*, detto "*omissis* e' *omissis*", a sua volta assassinato il *omissis* dalla suddetta *omissis* per vendicare la *omissis*. Quest'ultima, poi, entrò a far parte della cosiddetta "*omissis*" divenendone una dei capi e pubblicamente si contrappose alla *omissis* di *omissis*, nel corso della guerra di mafia che provocò, *omissis*, centinaia di morti.

- **consigliere *omissis* (*omissis*)** (Lista ***omissis***)

E' *omissis*, alias "*omissis*", in quanto la *omissis* è *omissis* di *omissis*, che a sua volta è coniugata con *omissis* e *omissis* del predetto *omissis*.
In data *omissis*, unitamente a *omissis*, *omissis*, *alias* "*omissis*", si trovava a bordo di un'autovettura condotta da *omissis*, pregiudicato, il quale venne attinto *omissis* .
omissis, nella sezione elettorale n. *omissis* che comprende via *omissis*, zona di maggiore influenza del *clan omissis*, ha ottenuto *omissis* voti di preferenza su *omissis* utili.

- **assessore *omissis***

In data *omissis*, è stato denunciato a piede libero da personale del Nucleo operativo Carabinieri di *omissis*, unitamente ad altri soggetti, per falso ideologico commesso da pubblico ufficiale, truffa, abuso d'ufficio. In data *omissis omissis* militari dell'Arma, gli ha notificato ordinanza di arresti domiciliari e una misura interdittiva e n. *omissis* RME, emessa in data *omissis* dal Tribunale di *omissis* nei suoi confronti e di altri soggetti, per violazione degli art. 110, 323, 117, 476, 48 e 479 C.P.
Il *omissis*, risulta essere stato intercettato mentre si intratteneva in conversazioni telefoniche - acquisite agli atti dell'operazione *omissis* - con il sopracitato *omissis omissis* e viene più volte nominato in altri colloqui telefonici intercorsi tra lo *omissis* e il *omissis*, *omissis*.
In particolare, in una conversazione intercettata in data *omissis*, il *omissis* si mostrava in confidenza con il *omissis* e lo informava dell'esito del consiglio comunale nel quale era stata presentata la giunta di cui egli faceva parte come *omissis omissis* e degli argomenti discussi.

- **assessore *omissis***

Nel corso delle attività tecniche affidate al Commissariato P.S. di *omissis* nell'ambito del procedimento penale n. *omissis* (operazione *omissis*) è emerso che il predetto è completamente asservito al volere di *omissis*.

In relazione a tale aspetti assume rilevanza le massime giurisprudenziali appresso riportate:
"*I presupposti del provvedimento di rigore devono risultare idonei a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso; assumono,*



quindi, rilievo vincoli di parentela o affinità, rapporti di amicizia o di affari o frequentazioni che, valutati nella loro complessità, possano fondatamente far supporre la soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata" (cfr.Cons. St., Sez. III, decisioni 20 gennaio 2016, n. 197; 28 settembre 2015, n. 4529; 14 febbraio 2014 n. 727 e 28 maggio 2013, n. 2895).

"*L'esatta distinzione tra attività di gestione ed attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non esclude che il non corretto funzionamento degli apparati dell'amministrazione sia addebitabile all'organo politico quando non risultano le attività di indirizzo e di controllo dirette a contrastare tale cattivo funzionamento*" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 2 ottobre 2017, n. 4578; T.A.R per il Lazio – Roma, Sezione I, sentenza 3 aprile 2018, n. 3675).

3) RAPPORTI DI LAVORO INTRATTENUTI DA AMMINISTRATORI LOCALI O LORO PARENTI CON DITTE APPALTATRICI DI SERVIZI PER CONTO DEL COMUNE

- *omissis*, coniuge di *omissis - omissis*, *omissis omissis* - è stata alle dipendenze, dal *omissis* al *omissis*, della società "*omissis*", che risulta aggiudicataria dei seguenti *omissis*.
- *omissis*, *omissis* di *omissis* - *omissis* e dal *omissis* assessore *omissis* - risulta essere dipendente, dal *omissis*, della società "*omissis*, la quale risulta aggiudicataria, unitamente a "*omissis*, del seguente appalto, relativo al settore *omissis* "*omissis*":
- *omissis*, *omissis* fino al *omissis*, ha intrattenuto rapporto di lavoro dipendente con *omissis* – dal *omissis* al *omissis* e con la "*omissis*, dal *omissis* al *omissis*.

omissis risulta aggiudicatario dei seguenti appalti:

La "*omissis*" risulta affidataria dei servizi, relativi al *omissis*

TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NELL'ENTE LOCALE DESUNTI DA ATTIVITA' DI INDAGINE ED OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

La Commissione di Accesso, in merito ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Ente, ha riferito che diverse inchieste, coordinate sia dalla Direzione Distrettuale Antimafia che dalla Procura della Repubblica ordinaria, hanno consentito di individuare figure contigue o intranee alla criminalità organizzata, legate a vario titolo all'attuale amministrazione comunale.
Tra queste sono state segnalate le seguenti già menzionate operazioni:

- l'operazione "*omissis*", effettuata nel *omissis*, nel corso della quale, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di *omissis*, sono state sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale *omissis* tra imprenditori e camorristi, condannate in primo grado per i reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Nella stessa operazione sono emerse le figura *omissis* e *omissis*, cui si è prima fatto riferimento.

- "*omissis*", operazione portata a termine nel *omissis*, nell'ambito della quale, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di *omissis*, sono state arrestate *omissis* persone, tra imprenditori, funzionari pubblici e liberi professionisti, per i



reati di corruzione, falso ideologico in atto pubblico e rivelazione di segreto d'ufficio. L'inchiesta della Procura *omissis* – nata da uno stralcio della precedente inchiesta "*omissis*" condotta dalla D.D.A. di *omissis* – ha portato, anche, alla richiesta di arresto ai domiciliari per i parlamentari *omissis* e *omissis* per fatti risalenti al periodo in cui avevano ricoperto la *sis*, relativi alla *omissis*.
Nell'ambito di detta operazione, il GIP del Tribunale di *omissis* ha richiesto alla Camera dei deputati l'autorizzazione ad eseguire l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del *omissis*. In tale richiesta è inserita e richiamata la nota del Nucleo Investigativo Carabinieri di *omissis* del *omissis* che delinea la figura di *omissis* e dei suoi rapporti con il mondo politico, affaristico e criminale di *omissis*
Nell'operazione, nel cui contesto si evidenziano anche interessi di vari soggetti sulle procedure di aggiudicazioni di lavori pubblici, sono pure contenuti i riferimenti ai rapporti tra il predetto *omissis* ed il *omissis*, ed *omissis*, *omissis*, nonché le relazioni tra l'imprenditore *omissis* e *omissis*, *omissis*, *omissis*.

- "*omissis*" ", effettuata nel *omissis*. Le attività condotte dai militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di *omissis* hanno fatto emergere che il clan *omissis* aveva interesse al rinnovo dell'amministrazione comunale stabiese, nella tornata di consultazioni amministrative del *omissis*. In particolare i dialoghi, riportati nell'ordinanza del GIP, intercettati tra *omissis* (*omissis* del *omissis*) e *omissis*, hanno dimostrato che il clan aveva la possibilità di indirizzare una certa quantità di voti verso taluni candidati a condizione che gli stessi erano graditi ai vertici dell'organizzazione criminale Infatti alla richiesta di indirizzare voti verso un determinato candidato, il *omissis* fa capire che ci sono già altri soggetti vicini al *clan* da votare. Quello che appare chiaro dal tenore della conversazione è il gradimento per il partito *omissis* e per il suo coordinatore *omissis*, anch'egli definito "*omissis*".

  La Commissione di Accesso ha evidenziato che il *omissis*, poi *omissis*, era sostenuto da una coalizione di *omissis* di cui faceva parte anche *omissis*.

APPARATO BUROCRATICO

Dipendenti comunali

La Commissione di Accesso, attraverso l'esame della documentazione acquisita dagli uffici comunali, ha condotto una ricognizione del personale in servizio presso l'ente locale, coinvolto, a vario titolo, in procedimenti penali per reati contro la "*pubblica amministrazione*" e/o "*associazione per delinquere di tipo mafioso*" nonché per gravi violazioni in materia di lavoro, focalizzata nell'ambito dell'ufficio tecnico dove i funzionari di seguito elencati sono stati, negli scorsi anni, destinatari di provvedimenti restrittivi della libertà personale su disposizione dell'Autorità Giudiziaria:

1) *omissis*, *omissis* – *omissis*, con determina n. *omissis* del *omissis*, a seguito di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari da parte del Tribunale di *omissis*, con ordinanza n. *omissis* R.M.C, prorogata fino al *omissis*, a seguito dell'adozione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio.



2) *omissis, omissis – omissis*, è stato sospeso dal servizio, in via cautelare, a decorrere dal *omissis*, in quanto nei suoi confronti era stato avviato un procedimento penale con applicazione della misura cautelare in carcere.

3) *omissis, omissis*, con decorrenza *omissis*, in quanto nei suoi confronti in pari data, su richiesta del Tribunale di *omissis*, veniva eseguita l'ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. dello stesso Tribunale, essendo gravemente indiziato di aver commesso il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

4) *omissis*, sospeso in via cautelare dal servizio a decorrere dal *omissis*, in quanto detenuto presso la casa Circondariale di *omissis*.
Con determinazione dirigenziale n. *omissis* del *omissis*, la sospensione in via cautelare è stata rinnovata fino al *omissis*.

A seguito di sentenza di condanna emessa dal Tribunale di *omissis* per il reato di cui all'art. 416 bis c.p , nell'ambito del procedimento penale n. *omissis* RGNR – *omissis* R.G. Trib., la sospensione cautelare è stata confermata fino al *omissis*;

5) *omissis, omissis*, ha subito, nel *omissis* la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per l'allontanamento e l'assenza dal posto di lavoro senza preventiva autorizzazione e rilevazione a mezzo marcatempo.

Nell'organico dello stesso Ufficio tecnico figurano altri cinque dipendenti con precedenti penali non legati alla criminalità organizzata e/o a reati contro la pubblica amministrazione.

- *omissis, omissis* – cat. /livello *omissis* dal *omissis* alla data di cessazione del servizio avvenuta il *omissis*.
Dagli accertamenti svolti, il predetto è *omissis* di *omissis*, esponente di spicco del clan *omissis*, arrestato nell'ambito dell'operazione "*omissis*", a seguito dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva personale emessa, in data *omissis*, dall'ufficio G.I.P. del Tribunale di *omissis* su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di *omissis* persone (*omissis* in carcere ed *omissis* agli arresti domiciliari) accusati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata ed in concorso, detenzione illegale di armi comuni da sparo: reati tutti aggravati dalle finalità mafiose, per aver agito avvalendosi della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al *clan omissis*, tra *omissis* e nei territori limitrofi.
Dalle banche dati delle Forze di Polizia (SDI) emerge che *omissis*, in data *omissis*, è stato denunciato per il reato di cui agli artt. 378 e 379 c. p. (favoreggiamento).

- *omissis*, dal *omissis*, dirigente del *omissis omissis*
Ed invero, nel corso delle attività svolte dalla commissione d'indagine è emerso che la *omissis* ha, da tempo, rapporti di frequentazione con *omissis*.
Al fine di approfondire tali notizie, è stata effettuata una verifica in banca dati SDI, da cui è emerso che la *omissis*, il *omissis*, era stata sottoposta ad un controllo da militari della Stazione Carabinieri di *omissis*, in località *omissis*, *omissis* mentre si trovava a bordo dell'autovettura, in compagnia del cennato *omissis*.



Sul conto del *omissis* figura procedimento penale con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p e 12 quinquies comma 2 del d.l. n. 302/1992 (trasferimento fraudolento di valori – aggravato), emessa dal GIP del Tribunale di *omissis* su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. L'inchiesta, riguardante la *omissis*, ha portato all'adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti di altre *omissis* persone, tra cui l'imprenditore *omissis* (classe *omissis*), già a processo per concorso esterno in associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata, ed i *omissis* (classe *omissis*), *omissis* e *omissis*, tutti accusati a vario titolo di concorso nel trasferimento fraudolento di valori, con l'aggravante dell'aver commesso il fatto per agevolare il clan *omissis*.

Un'ulteriore episodio riferito dall'Organo Ispettivo, riguarda un accertamento effettuato dall'Arma dei Carabinieri, che in data *omissis*, notavano intorno alle *omissis*, *omissis* uscire dalla propria abitazione e dirigersi verso un negozio di *omissis*. Dopo una breve permanenza all'interno dell'esercizio commerciale, *omissis* ne usciva e si fermava vicino ad un'autovettura che stava sopraggiungendo, per poi salire repentinamente a bordo del veicolo che si allontanava velocemente. Alla guida della citata autovettura, i militari riconoscevano *omissis*. L'autovettura è risultata essere di proprietà *omissis*, *omissis*.

Inoltre, la Commissione di Accesso ha riferito che, in esecuzione della determinazione n. *omissis* del *omissis*, era stata indetta una procedura selettiva a mezzo *"avviso pubblico per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del d.l.vo n. 267/2020 e successive modificazioni ed integrazioni. riservato al personale interno"*, a firma *omissis omissis omissis*, dirigente del *omissis omissis omissis*.
La commissione esaminatrice era composta dal omissis, *omissis omissis omissis omissis*, dal dirigente del *omissis omissis omissis omissis omissis* e *omissis omissis omissis* .
Esperite le fasi concorsuali, *omissis*, sulla scorta della valutazione dei *curriculum*, aveva individuato *omissis*, *omissis* alla quale conferire l'incarico di dirigente a tempo pieno e determinato ex art. 110, c. 1, del d.lgs. n. 267/00, per la durata di anni tre con decorrenza dalla data di stipula del contratto di lavoro, attribuendole contestualmente le funzioni di dirigente del *omissis omissis omissis omissis*, la cui titolarità era già posta in capo alla citata *omissis*.

La Commissione di Accesso, in proposito, ha evidenziato la circostanza che la *omissis omissis* - la quale, come detto, aveva partecipato alla selezione nella veste di membro della commissione interna - sia stata, in forza del suddetto decreto sindacale, rimossa dall'incarico di dirigente del *omissis*, la cui titolarità veniva attribuita ad una candidata da lei stessa valutata in fase concorsuale.

Dal raffronto dei *curriculum vitae omissis*, *omissis* è stato rilevato, comunque, che *omissis* ha una maggiore e più lunga esperienza maturata in posizione dirigenziale all'interno dell'ente locale.

Un mese dopo l'indizione del bando di concorso, in data 22 ottobre 2018, *omissis* ha presentato un ricorso ex art. 414 c.p.c. presso il Tribunale di *omissis* – *omissis* contro il comune, riferentesi ad altro bando di concorso, risalente *omissis*, sempre rivolto al personale interno, per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., per la copertura del posto di dirigente dei settori *omissis* .

L'incarico di cui sopra decorreva dalla data della stipula del contratto fino al *omissis*.



Al termine della citata procedura concorsuale, *omissis*, aveva individuato quale candidato idoneo all'instaurazione del rapporto di lavoro, *omissis* attribuzione *omissis*, *omissis*.

~~Il ricorso al Giudice del lavoro tendeva all'accertamento e declaratoria di nullità e/o illegittimità del~~ termine di durata triennale apposto al contratto di lavoro con attribuzione di funzione dirigenziale: *omissis* nell'incarico e il pagamento della retribuzione non goduta per il periodo dal *omissis* al *omissis*, o in alternativa al *omissis*.

Con l'affidamento *omissis* della dirigenza del *omissis* all'interno del quale *omissis*, si determinava, pertanto, l'insorgere di un evidente conflitto di interessi e di una conseguente incompatibilità in capo all'interessata tant'è che il *omissis*, ultimo giorno in cui la *omissis omissis* era ancora a capo del medesimo settore, la stessa provvedeva a conferire specifica "delega" *omissis omissis omissis omissis* nel giudizio in parola.

L'adozione di tale "delega" si rendeva necessaria prima dell'assunzione *omissis*, proprio perché il nuovo dirigente non avrebbe potuto assumere direttamente la rappresentanza processuale dell'ente né compiere alcun altro atto in quel giudizio nel quale risultava essere parte in causa.

Il contenzioso, che ha visto il Comune condannato al pagamento della somma di euro *omissis* nonché delle spese processuali a favore della ricorrente, attualmente nella fase di appello (udienza di trattazione è fissata al *omissis*), ha anche presentato istanza per ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza *de qua* che è stato però dichiarata inammissibile dalla Corte di Appello con apposita ordinanza, con conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del comune per le somme riconosciute *omissis*.

In tale quadro si inserisce la delibera della giunta municipale, del *omissis*, (adottata quindi dopo l'insediamento della "commissione d'accesso") avente ad oggetto: "*Modifica della struttura organizzativa dell'Ente con scorporo del servizio "Avvocatura" dall'attuale Settore 1 – AAGG-RU ed istituzione del Settore 1 bis, di staff, denominato "Avvocatura - Affari legali", in condizioni di indipendenza dalla struttura*", a firma *omissis omissis omissis*, che propone di modificare la struttura organizzativa dell'ente, attraverso la soppressione del servizio "avvocatura", attualmente incardinato all'interno del settore 1 – affari generali e risorse umane con la contestuale istituzione del settore 1 bis, denominato "avvocatura - affari legali", in autonoma posizione di *staff*, operante in condizioni di indipendenza dalla struttura.

Con decreto sindacale del *omissis*, è stato, quindi, conferito al Segretario generale – *omissis omissis omissis*, l'incarico di dirigente del neo istituito settore *omissis omissis omissis omissis*, in posizione di *staff*, anche al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività e la salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dell'attività professionale forense svolta alle dipendenze dell'ente.

Tale rimodulazione non attenua affatto la gravità della preesistente situazione di anomalia che l'amministrazione ha determinato con la preposizione *omissis omissis* - *omissis* – *omissis* – quando la stessa era già parte di un contenzioso contro il comune, pendente presso il Tribunale di *omissis* – Sezione lavoro e successivamente presso la Corte di Appello di *omissis*

Quanto emerso accredita l'ipotesi che l'assunzione *omissis*, quale *omissis* sia avvenuto con lo specifico intento di garantire la sua presenza in un "ruolo chiave" dell'apparato comunale e ciò trascurando, in modo non intellegibile, che la posizione che si voleva assegnarle era già occupata da una figura altamente qualificata quale *omissis omissis* (che era stata, tra l'altro, componente della commissione di concorso che l'aveva esaminata nella veste di candidata) e che vi erano obiettive



condizioni di incompatibilità in capo all'interessata connesse alla pendenza del ricorso da lei proposto contro.

L'Organo Ispettivo ha, infine, appurato che il segretario comunale ha fatto pervenire copia di una missiva, inviata alla Procura Regionale della Corte dei Conti della Campania, avente ad oggetto: *"Segnalazione presunto danno erariale a seguito di adozione determine del Settore Affari Generali e Risorse Umane n. 1903/2021 del 03.09.2021 e n. 1443/2021 del 28.06.2021 aventi ad oggetto il riconoscimento assegno ad personam e corresponsione arretrati ai dipendenti omissis e omissis".*
Nel contesto della missiva, facendo richiamo ad una precedente nota rimasta priva di riscontro, invita la suddetta dirigente del settore *omissis* a procedere all'annullamento *ad horas* delle determina n. *omissis* – dipendente *omissis* - e n. *omissis* – dipendente *omissis* - trattandosi di atti adottati a seguito di istruttoria lacunosa ed errata, suscettibili di determinare danno erariale per l' Amministrazione nonché di effettuare il recupero degli importi finora corrisposti per effetto della determina n. *omissis.*
Si riporta la massima giurisprudenziale relativa a tali aspetti:
"Sebbene l'assetto organizzativo dell'ente locale assegni ai dirigenti compiti di amministrazione attiva, decisionali e di responsabilità, da esercitarsi in autonomia rispetto agli organi elettivi, nondimeno non rende tali ultimi organi estranei al ripetersi di irregolarità ed illeciti di gestione.
L'esatta distinzione tra attività di gestione ed attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non esclude che il non corretto funzionamento degli apparati dell'amministrazione sia addebitabile all'organo politico quando non risultano le attività di indirizzo e di controllo dirette a contrastare tale cattivo funzionamento" (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 2 ottobre 2017, n. 4578; T.A.R per il Lazio – Roma, Sezione I, sentenza 3 aprile 2018, n. 3675).

PROCEDURE DI APPALTO. CRITICITA' RISCONTRATE

L'attività d'indagine a tutto campo effettuata dalla Commissione di Accesso, correlata all'esame di numerose procedure di affidamento di appalti ad operatori economici, è stata fondata sui documenti esibiti dai funzionari preposti agli uffici dell'Ente locale nonché sui dati e documenti pubblicati nella sezione dedicata *"amministrazione trasparente"* del sito internet dell'ente civico.

L'organo Ispettivo ha precisato che, per diverse procedure di gara, non è stata esibita tutta la documentazione attinente alla certificazione dei requisiti di legge (casellario giudiziale, carichi pendenti, regolarità fiscale, verifica sanzioni amministrative dipendenti da reato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, fallimentare, ottemperanza alla legge n. 68/1999, laddove richiesto, casellario anac, certificazione antimafia, ecc.) e al procedimento amministrativo (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato tecnico, offerte presentate, ecc.).

In capo ai soci ed agli amministratori sono stati rilevati legami di parentela con i componenti delle compagini societarie delle imprese "*omissis*", "*omissis*" e "*omissis* ", nonché i legami con i membri della famiglia *omissis*, aventi a proprio carico precedenti per reati di criminalità organizzata.

Le risultanze delle verifiche in argomento hanno riguardato le seguenti ditte:



- "*omissis*" - costituente un unico centro d'interesse unitamente alle società "*omissis*", "*omissis*" e "*omissis*" è risultata aggiudicataria di *omissis* gare, nel periodo *omissis* – *omissis*, per le quali appare violato il principio di rotazione, relative ai settori "*omissis*" e "*omissis*".

Tra queste, la Commissione di Accesso ha evidenziato la gara per l'affidamento diretto per l'acquisto di *omissis*, in occasione delle elezioni amministrative del *omissis*, motivata per l' "urgenza a provvedere". Al riguardo, è emerso che l'offerta, pervenuta e presa in carico dall'ufficio protocollo del comune in data *omissis*, non è stata presentata dalla società aggiudicataria ma dalla "*omissis*" che non aveva alcun titolo a produrre tale atto, stante il criterio di selezione prescelto (trattativa diretta), ed essendo irrilevante la circostanza che i rappresentanti delle due società fossero legati da vincoli di parentela.

La ditta "*omissis*" ha quale amministratore unico *omissis* che ha ricoperto la carica di *omissis* della "*omissis* " (cancellata in data *omissis*, facente capo a *omissis* quale *omissis*) e percepisce redditi di lavoro dipendente dalla sopra citata "*omissis*" con attività dichiarata "*omissis*" (inizio rapporto *omissis*).

omissis è stato socio, fino al *omissis*, ricoprendone la carica di *omissis* , fino al *omissis*, della "*omissis*". Attualmente è *omissis* della citata "*omissis*" (l'altro socio della "*omissis*" è *omissis*, *omissis*).

Il predetto, in data *omissis*, è stato denunciato dalla Compagnia della Guardia di Finanza di *omissis* per il reato di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti" (art. 2 d.lgs. n. 74/2000), quale *omissis* della cennata società "*omissis*".

A suo carico figura altra denuncia dello stesso Reparto delle Fiamme Gialle, in data *omissis*, per il medesimo reato.

omissis è la *omissis* del *omissis* (essendo *omissis* della *omissis* di quest'ultimo, *omissis*, che è anche *omissis* a favore della società "*omissis*", stipulato in data *omissis*). L'altro socio della "*omissis*", è la *omissis* del *omissis*, *omissis*.

Il *omissis* di *omissis*, *omissis* è socio (al *omissis* %), *omissis* della "*omissis.*" (l'altro socio è *omissis* *omissis*). E' stato, anche, *omissis* / *omissis* della società *omissis*.

Il *omissis* di *omissis*, *omissis* è *omissis* di 1 *omissis*, a sua volta, *omissis* di *omissis*, *omissis*, tratto in arresto nel *omissis* per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Inoltre, i *omissis* di *omissis*, *omissis* e *omissis*, risultano anch'essi gravati da precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso.

In particolare *omissis* è stato denunciato dai Carabinieri per il reato di estorsione aggravata in concorso (art. 629 c.p.) il *omissis*. Nel *omissis* è stato raggiunto inoltre da ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di *omissis* per espiazione della reclusione di anni tre poiché condannato ex art. 620 c.p. e art. 7 d.l. n. 152/1991 per fatti commessi da *omissis* ad *omissis* in *omissis* e *omissis*. Si soggiunge che nei confronti degli altri componenti della famiglia *omissis* figurano i precedenti penali appresso specificati:

omissis

- nel *omissis*, tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare n. *omissis* R. GIP p.p. *omissis* RGNR emessa dal GIP del Tribunale di *omissis* per il reato di



associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), unitamente ad altre *omissis* persone;

- nel *omissis*, denunciato per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- nel *omissis*, denunciato per i reati di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/1992 (provvedimento contro la criminalità mafiosa) e art. 256, commi 1 e 3 d.lgs. n. 152/2006 (attività di gest ione di rifiuti non autorizzata).

omissis

- nel *omissis* tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare n. *omissis* R. GIP p.p. *omissis* RGNR emessa dal GIP del Tribunale di *omissis* per il reato di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), unitamente ad altre *omissis* persone;
- nel *omissis* denunciato per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- nel *omissis* denunciato per i reati di cui all'art. 12 quinquies d.l. 306/1992 (provvedimento contro la criminalità mafiosa) e art. 256, commi 1 e 3 d.lgs 152/2006 (attività di *omissis*).

Omissis

- nel *omissis* tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare n. *omissis* R. GIP p.p. *omissis* RGNR emessa dal GIP del Tribunale di *omissis* per il reato di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), unitamente ad altre *omissis* persone.

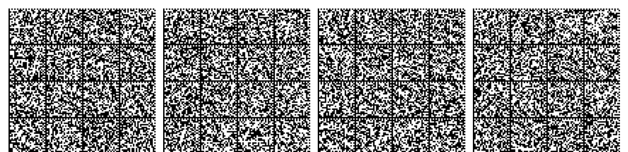
In capo a talune persone fisiche, componenti la compagine societaria, sono state rilevate evidenti discrasie tra la capacità reddituale ed il patrimonio posseduto.

- "*omissis*", esercente il "*omissis*", nel periodo *omissis* – *omissis*, è risultata aggiudicataria di *omissis* gare, per le quali appare violato il principio di rotazione, relative al settore "lavori pubblici", negli anni *omissis*, *omissis* e *omissis*.

In capo ai soci ed agli amministratori della citata ditta sono stati rilevati legami, sia di parentela che societari, con le società "*omissis*", "*omissis*" e "*omissis*" .

Inoltre, l'Organo ispettivo ha evidenziato che *omissis*, *omissis* di *omissis*, è dante causa nel contratto di *omissis* stipulato in data *omissis* a favore della società in esame, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di *omissis* in data *omissis*.

-" *omissis*", esercente l'attività di "*omissis*", nel periodo *omissis* – *omissis* è risultata aggiudicataria di *omissis* gare, per le quali appare violato il principio di rotazione, relative al settore "*omissis*".
Di queste si evidenzia la procedura negoziata con invito di *omissis* operatori ("*omissis*", "*omissis*", "*omissis*", "*omissis*" e "*omissis*") per l'appalto biennale del servizio di manutenzione *omissis* e *omissis*. Risultano pervenute *omissis* offerte in quanto la *omissis* non ha partecipato alla procedura.
Relativamente alle offerte economiche presentate dagli operatori, è emerso che le stesse differiscono di poche unità di euro(*omissis omissis omissis omissis*): circostanza sintomatica di un



possibile preventivo accordo tra le parti, che hanno intrattenuto intensi rapporti commerciali nel corso degli ultimi anni.
Di tale gara è aggiudicataria la società "*omissis*", che ha rinunciato all'assegnazione a causa dell'asserita carenza di personale e ad essa è subentrata, conseguentemente, la *omissis* classificata, "*omissis*" (sempre riconducibile al nucleo familiare di *omissis*) nonostante la stessa fosse carente dei requisiti di partecipazione dal Capitolato Tecnico ("*comprovata regolare esecuzione, nel triennio 2016-2017-2018, di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, attraverso i quali l'operatore economico deve dimostrare di aver maturato una esperienza qualificata ed adeguate competenze e conoscenze nello specifico oggetto dell'appalto, in correlazione alle sue speculari caratteristiche e all'oggetto concreto di questo*"). Infatti, dalla visura camerale è stato rilevato che la "*omissis*" era stata costituita in data *omissis* e, pertanto, non poteva essere in possesso del suddetto requisito temporale. Tale circostanza era d'altra parte agevolmente riscontrabile della stazione appaltante, atteso che la visura camerale rientra tra la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti di carattere generale ex art. 80 codice degli appalti;

-" *omissis*" esercente l'attività di "*omissis*" che, nel *omissis*, è risultata aggiudicataria, con determinazione del *omissis*, di *omissis* gare relative al settore "*omissis*", mediante, rispettivamente procedura negoziata e affidamento diretto.
L'amministratore di detta società è *omissis* della sopracitata "*omissis*" e legata da vincoli di parentela con la famiglia *omissis*, già più volte citata.

-" *omissis*", esercente le attività di "*omissis*" e "*omissis*", collegata da vincoli familiari con la ditta Individuale "*omissis*" - è risultata aggiudicataria, nel corso del *omissis* di gare (*omissis omissis omissis omissis omissis*), relative al settore "*omissis*", aggiudicate mediante affidamenti diretti o procedure negoziate.
In particolare, la gara relativa al Servizio di *omissis*, è stata affidata con contatto diretto, motivato nel seguente modo: "*... sulla scorta dei preventivi pervenuti e sulla disponibilità immediata ad effettuare il servizio di cui alla presente da parte della ditta omissis con sede in omissis ....che vista omissis di cui all'oggetto si è resa subito disponibile per le vie brevi ad effettuare il servizio ...*".
In proposito, la Commissione di Accesso ha rilevato che a seguito di richiesta avanzata al segretario generale per l'acquisizione, in relazione ad alcuni affidamenti diretti, dei "*preventivi*" indicati nella relativa determinazione, ha potuto appurare che il *omissis* – *omissis omissis*, con *mail* diretta al dirigente del settore lavori pubblici e urbanistica, riferiva, tra l'altro, che per mero errore materiale, nella determinazione era stata indicata la dicitura "preventivi pervenuti" al posto di "preventivo pervenuto".

Altra circostanza evidenziata dall'Organo Ispettivo è riconducibile alla figura *omissis* che risulta essere stata alle dipendenze della detta impresa *omissis* dal *omissis* al *omissis*, della società "*omissis*.", dal *omissis* al *omissis*, e della "*omissis*" , dal *omissis* a *omissis*.

Le ditte in questione sono state aggiudicatarie dei seguenti appalti:



- "*omissis*" Adesione alla Convenzione Quadro ex art. 26 comma 1 legge n. 488/99 e art. 1 comma 499 Legge n. 208/2015 "servizi di *omissis*", mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione, nell'anno *omissis*;

- "*omissis*." *omissis* per il periodo di mesi *omissis*, mediante procedura negoziata, anno *omissis*.

Con riferimento a *omissis*, il *omissis*, *omissis* al Comune di *omissis* dal *omissis* al *omissis*, nel corso dell'audizione svolta innanzi alla commissione di indagine *omissis*, ha dichiarato quanto segue: "*.... In tal senso, in quel periodo, ho intrattenuto corrispondenza con gli uffici tecnici essendo emersa l'assunzione da parte della omissis (omissis omissis) di due persone non presenti nel precedente passaggio di cantiere, una delle quali legata a omissis, personaggio di spicco del clan omissis, segnatamente tale omissis; ...*".

Dalle notizie emerse sul conto *omissis*, la Commissione di Accesso ha riferito che:

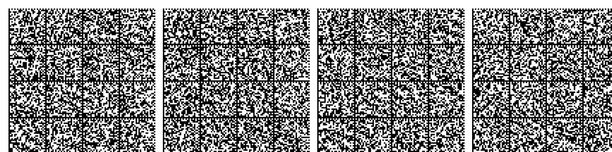
Il *omissis* di *omissis* è, infatti, *omissis* *omissis* di *omissis* detto "*omissis*", storico affiliato al *clan omissis* che dal *omissis* al *omissis* annovera sul suo conto, tra l'altro, misure di sicurezza della libertà vigilata, condanne per reati di cui al 416 bis c.p., 73, comma 1, 74, commi 1 e 2 , D.P.R. 309/90 (stupefacenti). Da ultimo, tratto in arresto dal Nucleo Operativo Radiomobile Carabinieri di *omissis* per reati inerenti gli stupefacenti e destinatario di provvedimento di sequestro preventivo. Il magistrato di sorveglianza di *omissis*, con ordinanza nr. *omissis* R.O. in sede di riesame della pericolosità sociale, ha dichiarato *omissis* delinquente abituale e prorogata la misura di sicurezza nei suoi confronti per la durata di anni *omissis*, con obbligo di risottoposizione all'atto della scarcerazione. Sempre nel *omissis* è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare (operazione "*omissis*"), unitamente ad altri indagati, per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) estorsione aggravata (art. 629 c.p.) e rapina aggravata in concorso (art. 628 c.p.).

omissis è stata, inoltre, *omissis* di *omissis*, anch'egli affiliato al *clan omissis*, destinatario di ordinanza di applicazione di misura coercitiva personale emessa, nel *omissis*, nell'ambito dell'operazione "*omissis*".

omissis, *omissis* di *omissis*, è, poi, *omissis* con *omissis*, altro storico affiliato al *clan omissis*, dipendente dal *omissis*, della citata ditta "*omissis*".

Anche *omissis*, *omissis* del *omissis*, già affiliato al *clan omissis*, risulta aver intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con l'impresa " *omissis*" dal *omissis* al *omissis* ed altri analoghi rapporti con le citate "*omissis*." dal *omissis* al *omissis* e "*omissis*." dal *omissis* al *omissis*.

Il predetto collaboratore di giustizia ha, tra l'altro, dichiarato, in sede di interrogatorio cui è stato sottoposto nell'ambito dell'operazione "*omissis*" il *omissis* e il *omissis* "*...Voglio precisare che una ditta di omissis che aveva l'appalto delle omissis era riconducibile a omissis, lo so perché mia moglie figurava come dipendente. Da qualche mese questa ditta omissis non lavora più al comune ma omissis. ADR: Tutti i lavori pubblici sono assegnati a ditte gradite al clan omissis, tutti pagano l'estorsione, anche quelle che vengono da fuori. ....*".



- "*omissis*" di *omissis* con sede a *omissis*, esercente l'attività di "*omissis*", in *omissis* dal *omissis*, anch'essa aggiudicataria di appalti per il comune di Castellammare di Stabia. Nel periodo *omissis* – *omissis* la ditta individuale "*omissis*" è stata aggiudicataria di *omissis* gare, relative al settore "*omissis*", mediante procedura negoziata e affidamento diretto. Tra l'altro l'affidamento del servizio di *omissis* e *omissis* per il periodo di mesi *omissis* è stato prorogato per ben *omissis* volte.

La Commissione di Accesso ha appurato che la motivazione addotta per le proroghe: "*... per una molteplicità di impegni e per carenza di personale non è stato possibile poter perfezionare gli atti tecnici amministrativi relativi all'indizione della nuova gara di appalto per il periodo di anni due, che solo in data omissis sono stati completati ed approvati con determina dirigenziale n. omissis del omissis, per cui tenuto conto dell'iter procedurale relativo alla gara da parte della C.U.C. a cui è stato mandato, al fine di garantire la continuità del servizio, con determina n. omissis del omissis veniva concesso alla stessa impresa omissis la prosecuzione del servizio ...*" *omissis* (*omissis*), affidamento diretto con contatto diretto, così motivato: "*Tenuto conto che l'appalto del omissis di cui è aggiudicataria omissis contempla anche interventi di omissis e omissis, si ritiene opportuno affidare a quest'ultima l'esecuzione degli interventi di che trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 ...*"

I *omissis* di *omissis*, *omissis* e *omissis*, sono soci della citata società "*omissis*".

A carico di quest'ultimo risulta:

- nel *omissis* denunciato dalla Stazione Carabinieri di *omissis* per violazione agli artt. 734 c.p. (distruzione o deturpazione di bellezze naturali), Legge 1086/71 (lavori abusivi), 181, comma 1, c.b.c.p. (opere eseguite senza autorizzazione del d.lgs. n. 42/2004), 44, comma 1, parte A (inosservanza alle norme in materia edilizia), 95 D.P.R. 380/2001 (sanzioni penali), 14 Legge 1086/71 (omessa denuncia dei lavori);
- nel *omissis* denunciato dalla Compagnia Guardia di Finanza di *omissis* per violazione agli artt. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti), 353-bis c.p. (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), 489 c.p. (uso di atto falso), 640 c.p. (truffa).

A carico di *omissis* risulta, invece, una denuncia, nel *omissis*, da parte della Compagnia Guardia di Finanza di *omissis* per violazione all'art. 481 c.p. (falsità ideologica in certificati).

La più volte citata *omissis*, come detto *omissis* del camorrista *omissis*, risulta aver intrattenuto, dal *omissis* al *omissis*, un rapporto di lavoro dipendente con la ditta Individuale "*omissis*" così come la *omissis*, *omissis* (dal *omissis* al *omissis*) e la predetta *omissis*, *omissis* del *omissis*, già affiliato al clan *omissis*, (dal *omissis* al *omissis*).

Anche *omissis* ha intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente con la ditta Individuale "*omissis*" (dal *omissis* al *omissis*) e ha ricoperto la carica di amministratore unico nella società "*omissis*", in custodia giudiziaria a far data dal *omissis*, impresa facente capo a *omissis* (*omissis* e *omissis*), *omissis* di *omissis*, entrambi destinatari di ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso e affiliati al *clan omissis*.

- In particolare a carico di *omissis* risultano dal *omissis* al *omissis*, tra l'altro, reati di cui agli artt. 628 c.p. (rapina), 699 c.p. (porto abusivo di armi) e 110 c.p. (con-



corso); successivamente denunciato dal Nucleo Operativo Radiomobile Carabinieri di *omissis* per il reato di evasione (art. 385 c.p.); in data *omissis*, su provvedimento del G.i.p., reati di frodi contro l'industria nazionale (art. 514 c.p.), frodi nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.), vendite di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.) e vendita di prodotti industriali con segna mendaci (art. 517 c.p.); reati tutti ritenuti connessi ad attività mafiose ex art. 416-bis c.p. , da ultimo nel *omissis* è stato arrestato in flagranza di reato dal Gruppo CC Nucleo Investigativo di *omissis* per estorsione (art. 629 c.p.) e denunciato dal Gruppo CC Nucleo Investigativo di *omissis* per violazione alle norme sugli stupefacenti (art. 73, comma 1 e 74, comma 1, D.P.R. 309/90.

- "*omissis*" esercente le attività di "*omissis*" e "*omissis*" è risultata aggiudicataria, nel periodo *omissis - omissis*, di *omissis* gare relative al settore "*omissis*", mediante affidamenti diretti e procedure negoziate.
Tra questi affidamento diretto con contatto diretto del servizio di *omissis* del *omissis*, così motivato: "*...si ritiene opportuno poter affidare l'appalto in argomento alla ditta omissis con sede ..... la quale ha già svolto la omissis, mostrando piena competenza e svolgendo il lavoro con celerità ed efficienza che il caso richiede ...* " e l'affidamento diretto con assegnazione diretta del servizio di *omissis* la cui scelta viene così motivata: "*... urgenza a provvedere ... si ritiene opportuno poter affidare l'appalto in argomento alla ditta omissis alla via omissis, che ha già svolto tale attività in altre occasioni mostrando piena competenza e svolgendo il lavoro con celerità ed efficienza che il caso richiede. ...* ".
L'affidamento diretto con trattativa ristretta tramite ordine di acquisto con invito a cinque operatori per la locazione delle sedute necessarie per lo svolgimento delle *omissis* di personale presso il Comune di *omissis*. Tra le ditte invitate, oltre alla "*omissis*", figura la "*omissis*", legata alla prima da vincoli familiari. Infatti, *omissis*, socio della "*omissis*" nonché padre dell'amministratore della stessa ditta, *omissis*, ha ricoperto la carica di *omissis* della citata "*omissis*", anch'essa aggiudicataria di una gara di appalto, cui si dirà tra poco. Si evidenzia, inoltre, le due società hanno lo stesso depositario delle scritture contabili, *omissis*.

In relazione all'affidamento, si rileva che, anche in questo caso, solo la società "*omissis*" ha presentato offerta.

La Commissione di Accesso ha evidenziato che, quale significativo dato di riferimento, nell'area metropolitana di Napoli operano *omissis* imprese aventi il *omissis*, delle quali ben *omissis* con sede, proprio, nell'area *omissis*

- "*omissis*" - esercente l'attività di "*omissis*" è risultata aggiudicataria, nel *omissis*, di una gara, relativa al settore "*omissis*", aggiudicata con determinazione del *omissis*, mediante procedura negoziata con invito a *omissis* operatori per l'affidamento del servizio di *omissis*.

Nella determinazione di aggiudicazione non è specificata la modalità di individuazione degli operatori economici né sono indicati gli operatori invitati e le offerte presentate.



Al riguardo, è stato rilevato che l'aggiudicazione della gara è avvenuta in data successiva (*omissis*) a quella in cui doveva espletarsi il servizio (*omissis*). A conferma della data di esecuzione del servizio, è stato evidenziato che quanto riportato nel Capitolato speciale d'appalto, al paragrafo "Descrizione del servizio" - facente parte della determinazione n. *omissis* del *omissis* di "approvazione del progetto e delle modalità di gara": "*L'impresa, nell'esecuzione del servizio, dovrà utilizzare almeno omissis operai dal giorno omissis ed un massimo di omissis operai che saranno suddivisi in quattro squadre tra le quali suddividere le incombenze relative ai omissis ove si omissis; ...*"

In ordine all'assetto societario è emerso che, come sopra detto, *omissis* ha ricoperto la carica di *omissis* ed *omissis*, *omissis* di quest'ultimo, quella di *omissis*.

Le due società condividono, inoltre, come pure detto, il depositario delle scritture contabili.

La Commissione di Accesso ha appurato che all'applicativo "Serpico Profilato" risultano gravi violazioni fiscali (iscritte partite di ruolo per gli anni dal 2010 al 2019, relative ad omessi pagamenti di imposte).

Sul conto di *omissis* dal *omissis* al *omissis*, tra l'altro, sono risultate, tra l'altro, denunce reati per violazione all'art. 319-quater, comma 2, c.p. (induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità), per violazione all'art. 44, comma 1, parte A, del D.P.R. 380/2001 (inosservanza alle norme in materia edilizia); per violazione agli artt. 624, 625, comma 1, parte 2, c.p. (furto aggravato in concorso

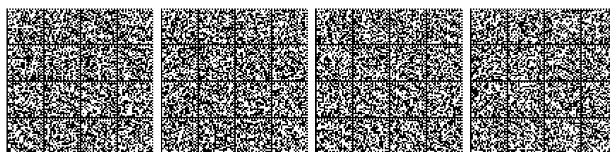
Nel *omissis*, è stato inoltre destinatario di ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa in data *omissis* dal G.I.P. del Tribunale di *omissis* (p.p. *omissis* RGNR) in quanto ritenuto responsabile del reato di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater, comma 2, c.p.).

Le relative indagini hanno visto il coinvolgimento di un dipendente *omissis*, *omissis*, al quale si è fatto cenno nel precedente paragrafo dedicato all'apparato burocratico comunale.

Nei confronti dell'altro *omissis* della "*omissis*", *omissis* *omissis* , risultano nel periodo dal *omissis* al *omissis*, tra l'altro, denunce da parte di vari organi di polizia per violazione all'art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata); per violazione agli artt. 624, 625, comma 1, parte 2 c.p. (furto aggravato in concorso); per violazione all'art. 703 c.p. (accensioni ed esplosioni pericolose);

- "***omissis***" esercente l'attività di "***omissis***", con determinazioni del ***omissis*** e del ***omissis*** è risultata aggiudicataria dei seguenti ***omissis*** affidamenti diretti, relativi al settore "***omissis***", motivate dalla "*somma urgenza*".
La Commissione di Accesso ha rilevato che il socio di maggioranza della ditta (al ***omissis*** %) è ***omissis***, il ***omissis omissis omissis***, ***omissis*** e ***omissis***, risultano essere, tutti, dipendenti della "***omissis***". Tra gli altri dipendenti, si segnala ***omissis***, gravato da specifici precedenti di polizia.
L'altro socio (al *omissis* %) nonché *omissis* e *omissis* della "*omissis*.", è *omissis* legato da vincoli di parentela con il *omissis* che, a sua volta, è dante causa nel negozio di comodato a favore della stessa società "*omissis* ", registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di *omissis*.

A suo carico figura, tra l'altro, una denuncia nel *omissis* per violazione all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (attività *omissis* per violazione agli artt. 256, comma 2, D.Lgs 152/2006 (attività di



gestione di rifiuti non autorizzata, nonché controlli di polizia unitamente a soggetti gravati da precedenti di polizia. Il *omissis* veniva identificato a bordo di un'auto insieme *omissis omissis*, nel corso di un controllo di polizia, in *omissis*, venivano identificati, a bordo del veicolo (intestato alla "*omissis*") *omissis* e *omissis*, *omissis* di *omissis*. Quest'ultimo, tra l'altro, nel *omissis*, è stato destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, unitamente ad altre *omissis* persone, eseguita dal Nucleo Operativo del Gruppo Carabinieri di *omissis*, per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione a delinquere di tipo mafioso);

A carico di *omissis*, dipendente della società, la Commissione di Accesso ha riferito che nel *omissis*, è stato denunciato dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di *omissis* per i reati di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e associazione per delinquere (art. 416, comma 1, c.p.) e nel *omissis*, denunciato dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di *omissis* per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e associazione per delinquere (art. 416, comma 1, c.p.).

La Commissione di Accesso ha riferito , inoltre, che da fonti aperte è emerso che il *omissis*, in data *omissis*, ha inviato una e-mail al *omissis* e all' *omissis*, con la quale pone un'interrogazione urgente sul conto della "*omissis*." destinataria di un provvedimento di sequestro da parte dell'A.G., avente la finalità di sapere: 1) se la predetta società, che in passato ha avuto affidamenti dal comune di Castellammare di Stabia, ha ancora affidamenti in corso; 2) se la società ha lavorato in subappalto per ditte che hanno avuto affidamenti dal comune; 3) se sussistono causa di incompatibilità degli amministratori con il comune di Castellammare di Stabia;

- *omissis* che svolge attività nel settore della "*omissis*" è risultata aggiudicataria, nel periodo *omissis* - *omissis*, di servizi pubblici mediante affidamenti diretti o procedure negoziate, da ultimo, l'affidamento con procedura negoziata del "*omissis*".

rappresentante legale ed amministratore della predetta *omissis* costituita in data *omissis*, con sede a *omissis*, è *omissis*, marito di *omissis*.

I *omissis* hanno interessenze in altre imprese operanti nel settore *omissis*. Difatti, *omissis* è titolare di cariche nelle seguenti imprese:

- *omissis* e *omissis* della " *omissis omissis* " [altri amministratori *omissis*, *omissis* di *omissis* e il *omissis*);
- *omissis* e *omissis* della " *omissis* ", costituita in data *omissis*, con sede a *omissis*, esercente attività di " *omissis* ".

Dalla documentazione esibita, è stato rilevato che l'associazione "*omissis*." ha rendicontato le prestazioni rese con consuntivi mensili riportanti un mero elenco di spese, trasmessi all' Ufficio Politiche Sociali del Comune di Castellammare di Stabia. A tali rendiconti non risulta allegato alcun documento comprovante l'effettività delle spese ivi riportate ("trasporto disabili", "pedaggi autostradali", "carburante", "lavaggio autoveicolo", "spese varie", "ammortamento automezzo", ecc.).
L'associazione, inoltre, è risultata inadempiente con riferimento ad altri obblighi dichiarativi (imposte dirette, IVA)



Sul punto, la Commissione di Accesso ha rilevato, invece, che il rappresentante legale, nelle dichiarazioni rese *ex* artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, a corredo della domanda di partecipazione alla selezione per *omissis*, ha dichiarato, contrariamente al vero, che l'associazione era in regola e che si assumeva gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, integrando, con tale condotta, la fattispecie prevista quale causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis del d. lgs. n. 50/2016.

Analogo inadempimento agli obblighi dichiarativi è stato riscontrato per un'altra impresa riconducibile alla famiglia "*omissis*", a conferma dello status di evasori fiscali di tali soggetti.

APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

In relazione al Servizio di Igiene Urbana, la Commissione di Accesso ha svolto indagini che hanno palesato fatti che incidono sull'affidabilità, sull'integrità morale e professionale del concorrente.

In particolare, per il periodo *omissis - omissis*, le imprese "*omissis.*" ," *omissis.*" e "*omissis*", risultano aggiudicatarie di un appalto di servizi, tutt'ora in corso di esecuzione, riguardante il settore "*omissis*".

Il comune di Castellammare di Stabia, aderendo ad apposito protocollo d'intesa, ha conferito al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, la funzione di Stazione Unica Appaltante (SUA), affidando allo stesso il compito di curare tutte le procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici, delle forniture e dei servizi nonché della redazione e pubblicazione dei bandi di gara, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ciò premesso, l'Organo Ispettivo ha riferito che:

- nel *omissis* il predetto Comune ha indetto apposita gara mediante procedura aperta per l'affidamento per anni cinque del servizio di *omissis*. A conclusione della procedura è risultato aggiudicatario il *omissis* costituito dalla capogruppo e mandataria "*omissis.*" e dalla mandante "*omissis.*",;
- con comunicazione del *omissis*, inviata a mezzo PEC, acclarata al protocollo generale del Comune di Castellammare di Stabia, la società "*omissis*" comunicava il subentro nel citato contratto, stante la trasformazione societaria di cui all'atto notarile del *omissis* (*omissis*).

Relativamente a tale accadimento aziendale, dagli atti registrati al competente Registro delle Imprese, si rilevano le seguenti operazioni straordinarie:

- fusione inversa per incorporazione della società "*omissis.*" (*omissis*) nella "*omissis*" e contestuale scissione parziale di quest'ultima, previo aumento gratuito del capitale sociale di € *omissis* (con distribuzione non proporzionale del patrimonio) a beneficio delle società "*omissis*" e "*omissis.*", alle quali sono stati trasferiti i rami d'azienda relativi al settore pubblico, significando che in capo alla "*omissis.*" sono rimasti i rami d'azienda relativi al settore privato;
- fusione inversa per incorporazione della società "*omissis.*" (*omissis*) *omissis* "*omissis*" e contestuale scissione parziale di quest'ultima (con distribuzione non proporzionale del patrimonio) a beneficio delle società "*omissis* " e "*omissis*", alle quali sono stati trasferiti i rami d'azienda relativi al settore pubblico, significando che in capo a "*omissis*" sono rimasti i rami d'azienda relativi al settore privato.



- con determinazione del dirigente del Settore "*omissis*" n. *omissis* del *omissis*, si è proceduto alla presa d'atto dell'avvenuta trasformazione societaria, sotto riserva di legge, ed autorizzato il subentro a far data dal *omissis*;
- con nota avente prot. *omissis* del *omissis*, diretta al Dirigente del *omissis* *omissis* " – *omissis* *omissis* e al *omissis* *omissis* *omissis* , la *omissis* *omissis* del Comune di Castellammare di Stabia, segnalava, *"per le opportune valutazioni e per l'adozione dei provvedimenti di competenza"* le seguenti criticità emerse dall'acquisizione delle certificazioni di rito:

- società cessionaria "*omissis*":
  - annotazioni su casellario giudiziale e presenza di carichi pendenti per *omissis* (socio cessato);
  - presenza di carichi pendenti per *omissis* (amministratore unico e legale rappresentante);
- società cedente "*omissis*":
  - annotazioni su casellario giudiziale e presenza di carichi pendenti per *omissis* (socio e institore);
  - presenza carichi pendenti per *omissis* (socio e institore);
  - presenza di numerose violazioni fiscali gravi non definitivamente accertate;
- società cedente "*omissis*":
  - annotazioni su casellario giudiziale e presenza di carichi pendenti per *omissis* (institore);
  - presenza carichi pendenti per *omissis* (institore);
  - presenza di carichi pendenti per *omissis* (amministratore unico e legale rappresentante);
  - istanza di fallimento attualmente in stato di "attesa esito udienza monocratica";
  - presenza di numerose violazioni fiscali gravi non definitivamente accertate.

In proposito, gli accertamenti ispettivi hanno acclarato che di fatto il servizio l'appalto è proseguito in capo alla subentrante "*omissis*", come peraltro avvalorato dagli atti di liquidazione (ultima fattura saldata è relativa al canone del mese di *omissis*, liquidata con determinazione n. *omissis* del *omissis*) e di affidamento di ulteriori servizi (*omissis*) aggiudicati con varie determinazioni.

Solo in data *omissis*, dopo l'insediamento della commissione d'indagine e a seguito di mirate richieste da parte di quest'ultima sul buon fine della richiamata nota della *omissis* *omissis* , l'ente ha proceduto ad emanare apposito provvedimento in risposta (parziale) alla predetta nota: la determinazione dirigenziale n. *omissis* del *omissis* a firma del citato dirigente del "*omissis omissis*", *omissis* *omissis* *omissis* , che dava atto dell'avvenuta efficacia della richiamata determina n.*omissis* del *omissis*, facendo proprie le osservazioni contenute nella relazione istruttoria a firma del RUP *omissis* *omissis* *omissis*, secondo il quale: *"Tenuto conto che con nota prot. omissis del omissis , indirizzata al sig. dirigente del Settore ed allo scrivente RUP, l'ufficio di Staff della Segreteria Generale avendo acquisito le certificazioni di rito ha comunicato che relativamente, sia alla società cessionaria che alle società cedenti, ha riscontrato alcune criticità trasmettendo la documentazione raccolta per le opportune valutazioni; esaminata la documentazione trasmessa dall'ufficio di Staff della Segreteria Generale, e verificato che la criticità rilevate non costituiscono violazioni gravi in riferimento a quanto disposto dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, in uno con il dirigente dello scrivente Settore si è ritenuto che non ricorressero le condizioni per recedere dal contratto ma fosse possibile continuarlo sino alla scadenza contrattuale prevista per omissis; ... "*.



Ciò posto, l'Organo Ispettivo ha rilevato quanto segue:

- l'operazione di scissione societaria è prevista dall'art. 2506 del codice civile, il quale disciplina due diverse tipologie: scissione totale, che consiste nel trasferimento dell'intero patrimonio di una società (che si estingue) in favore di due o più società preesistenti o di nuova costituzione; scissione parziale, che consiste nel trasferimento di una parte del patrimonio di una società (che non si estingue) a vantaggio di una o più società preesistenti o di nuova costituzione. Sotto l'aspetto fiscale, l'operazione di scissione è disciplinata dall'art. 173 del T.U.I.R., il quale, al comma 13, stabilisce che le società beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e che anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge;
- la possibilità del subentro di un nuovo contratto rientra nelle ipotesi di modifiche soggettive del contratto in fase di esecuzione di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del codice dei contratti, secondo cui: *"le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi: ... d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: ... 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice ..."*;
- l'ANAC, con delibera n. 422 del 02/05/2018, ha ribadito, sulla base di una consolidata giurisprudenza, l'ammissibilità del subentro all'originale aggiudicatario di un altro soggetto nella posizione di contraente in caso di trasformazione della società, sempre che gli atti di trasformazione siano comunicati all'Ente appaltante e questo abbia operato le prescritte verificazioni in capo al subentrante [idoneità soggettiva (iscrizione e abilitazioni), possesso dei requisiti morali e speciali di cui all'art. 80 del codice dei contratti, verifica antimafia];
- sempre l'ANAC, con delibera n. 244 del 08/03/2017 ha precisato che la Stazione Appaltante è tenuta a *"verificare i requisiti di carattere generale delle cedenti, al fine di accertare che la cessione non sia diretta ad eludere l'applicazione del codice"*.

Le predette società, a ristretta base partecipativa di natura familiare, sono riconducibili alle famiglie *omissis* / *omissis*.

Sebbene le società abbiano sede in *omissis*, tutti i soci ed amministratori sono infatti radicati nel territorio campano ed in particolare nell'area stabiese, la maggior parte dei clienti e dei fornitori hanno sede in Campania; nei comuni di domiciliazione non risultano attivate utenze idriche ed elettriche, ma solo utenze telefoniche, in capo alla "*omissis*." e "*omissis*." (per quest'ultima solo dal *omissis*).

I soci della società risultano avere o avere avuto partecipazioni e/o rivestire/rivestito cariche sociali in molteplici società ("*omissis omissis omissis omissis*).

Quasi tutte le richiamate società hanno il medesimo tenutario delle scritture contabili (tale *omissis* – , *omissis* il quale riveste anche la carica di *omissis* della citata "*omissis*".



Sul conto della "*omissis*" e "*omissis*", risultano gravi violazioni fiscali (inadempienze agli obblighi di pagamento di imposte e tasse), così distinte:

- "*omissis*":

  al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria risultano iscritte una serie di "partite di ruolo" per l'anno 2016, relative a omessi versamenti di imposte e tasse, per le quali è stata emessa la cartella esattoriale:

- "*omissis*":

  al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria risultano iscritte "partite di ruolo" per gli anni dal 1993 al 2019, relative a omessi versamenti di imposte, per le quali è stata emessa la cartella esattoriale.

  A fronte di tali inadempimenti, contestati con l'emissione delle relative cartelle esattoriali:

  - la "*omissis*" non ha instaurato alcun contenzioso;
  - "*omissis*":
  - ha presentato tre ricorsi, relativi rispettivamente agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015; i primi due ancora in fase di definizione, mentre quello relativo al 2015 (riferibile alla cartella di pagamento n. 68-2019-00505564-03-2015) è stato definito in data 18/12/2019 con esito favorevole all'Ufficio;
  - ha aderito, ex d.lgs. n. 218/97, a due avvisi di accertamento per violazioni alle imposte sui redditi (IRES e IRAP), relativi agli anni d'imposta 2013 (maggiore imposta € 72.113) e 2014 (maggiore imposta 24.178, sanzioni 1/3 pari a € 14.506).

Alcuni esponenti collegati alle società "*omissis*", "*omissis*" e "*omissis*", risultano positivi agli atti del Casellario Giudiziale, nonché gravati da carichi pendenti e specifici e reiterati precedenti di polizia in materia di reati ambientali. In particolare:

- *omissis* (socio de "*omissis*" e già socio della "*omissis*"):
  - *omissis*, denunciato per violazione agli artt. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), 483 c.p. (falsità ideologica in atto pubblico) e art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
  - *omissis*, denunciato per violazione agli artt. 416 c.p. (associazione a delinquere), 640 (truffa) e art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti);
  - *omissis*, denunciato per violazione all'art. 256, comma 3, d.lgs. n.152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
  - *omissis*, condannato per i reati di cui al d.l. n. 172/2008, art. 6, comma 1 – parte b e c (abbandono, scarico, deposito sul suolo o nel sottosuolo di rifiuti in modo incontrollato e presso siti non autorizzati);
  - *omissis*, denunciato per violazione agli artt. 356 c.p. (frode pubblica nelle forniture) e 479 c.p. (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico);
  - *omissis*, sottoposto agli arresti domiciliari.

- *omissis* (amministratore di "*omissis.*" e "*omissis.*"):
  - *omissis*, denunciato per violazione agli artt. 483 c.p. (falsità ideologica in atto pubblico).



- ➢ *omissis: "denuncia p.l. di omissis e omissis in qualità di legale rappresentante e responsabile della " omissis " con sede legale in omissis per la gestione del omissis, ritenuti responsabili dei reati di cui all'artt. 256/1 e 137/1 del d.l.vo 152/2006.".*

"si deferiva all'A.G. il omissis, poiché amministratore della omissis che gestiva il omissis, dove venivano accertati violazioni al d.m. 08/04/2008 e s.m.i. nonché uno omissis

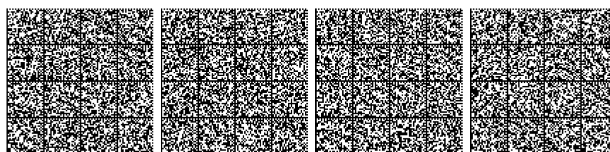
"i militari del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale unitamente al personale Arpac danno atto di aver provveduto a una verifica presso la società omissis ai fini del rispetto della normativa vigente in materia ambientale nell'ambito del sopralluogo sono state riscontrate le ipotesi contravvenzionali alle norme in materia di tutela ambientale, di seguito specificate, la cui responsabilità è stata ravvisata a carico di omissis, nella sua qualità di legale rappresentante della società in parola; d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 124 comma 1, scarico senza autorizzazione, con sanzione penale prevista dall'art. 137 co. 1 del d.lgs. n. 152/06; dpr 380/2001 art 44 comma 1; dlgs 42/2004 art. 181 comma 1; per quanto riguarda l'art. 124 sono state impartite le prescrizioni ai sensi dell'art. 318 bis";

- *omissis* (amministratore della "*omissis*"):
  - ➢ *omissis*, denunciato per violazione agli artt. 483 c.p. (falsità ideologica in atto pubblico) e 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- *omissis* (socio e institore de "*omissis*", già institore della "*omissis*")
  - ➢ *omissis*, denunciato per violazione all'art. 256, comma 1, d.lgs. n.152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
  - ➢ *omissis*, denunciato per violazione all'art. 483 c.p. (falsità ideologica in atto pubblico).
  - ➢ *omissis*, denunciato per violazione all'art. 256, comma 3, d.lgs. n.152/2006 (gestione di discarica non autorizzata);
  - ➢ *omissis*, denunciato per violazione agli artt. 674 c.p. (getto pericoloso di cose) e 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti);
  - ➢ *omissis*, denunciato per violazione agli artt. 319-quater, comma 1 (induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità), 356 (frode nelle pubbliche forniture) e 479 c.p. (falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici).
- *omissis* (amministratore de "*omissis*" e della "*omissis*"):
  - ➢ *omissis*, denunciato per violazione all'art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture).
  - ➢ *omissis*, denunciato per violazione al d.lgs. n. 152/2006.

LEGAMI CON AMBIENTI CRIMINALI.

Ulteriori esiti degli accertamenti ispettivi hanno evidenziato che *omissis*, gravato da precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso, ha intrattenuto, dal *omissis* al *omissis*, un rapporto di lavoro dipendente con la "*omissis*.", transitato poi, dal *omissis*, a seguito dell'operazione di scissione, in capo alla "*omissis*".

Dalle segnalazioni provenienti dal "controllo del territorio" sono emerse frequentazioni, anche recenti, del *omissis* con esponenti del mondo malavitoso; infatti, in data *omissis*, in *omissis* alle spalle del *omissis*, *omissis* veniva controllato in compagnia, tra gli altri (tutti con precedenti di polizia) di *omissis*, detto *"omissis"*, affiliato al *clan omissis*, da ultimo destinatario della nota ordinanza di applicazione della misura cautelare coercitiva personale emessa, nel *omissis*



nell'ambito dell'operazione "*omissis*", a carico di *omissis* soggetti appartenenti al sodalizio camorristico del clan " *omissis* ".

All'esito delle evidenze investigative dinanzi rappresentate, la Commissione di Accesso ha espresso le seguenti osservazioni:

I. Con le predette operazioni straordinarie di scissione (parziale), le aziende sono state suddivise in due parti, una operante con i rami del settore pubblico, che è stata trasferita alle società beneficiarie ("*omissis*" e "*omissis*") ed una operante nel settore privato, mantenuto in seno alle società scisse.

Del patrimonio trasferito alle beneficiarie, la componente attiva (costituita da immobilizzazioni materiali e crediti) prevale nettamente su quella passiva (costituita da cambiali passive).

L'alienazione dei rami aziendali ha fortemente ridotto il patrimonio delle società scisse ma, soprattutto, ha riallocato la maggior parte del fatturato in capo alle beneficiarie. Difatti, dai dati del 2020, è stato rilevato che i ricavi del settore degli appalti pubblici costituiscono la parte preminente rispetto a quelli del settore "privato". Da ciò ne consegue un ulteriore aggravio della situazione economico - patrimoniale delle società scisse, già compromessa in momento antecedente alla scissione in relazione alle notevoli esposizioni debitorie, come dimostrano gli altissimi valori dell'indice di indebitamento, pari rispettivamente a *omissis* per la "*omissis*" e a *omissis* per "*omissis*" nonché la deficitaria situazione reddituale (entrambe le società negli ultimi tre periodi d'imposta hanno conseguito forti perdite fiscali).

Da tali elementi oggettivi, concernenti la consistenza quantitativa e le caratteristiche qualitative del patrimonio del debitore in rapporto all'ammontare del credito erariale, si è delineato un pericolo concreto in ordine all'effettiva riscossione del credito e, quindi, alla conseguente possibilità dell'instaurarsi di procedure concorsuali.

Circa le ragioni sottese a tali operazioni di scissione, l'Organo Ispettivo ha rilevato che, per entrambe, sono state addotte le medesime motivazioni legate ai soci nonostante gli stessi siano persone fisiche non coincidenti. Infatti, nei rispettivi progetti di fusione si legge: "*..esistenza di profondi dissidi tra i soci persone fisiche (...) sulle scelte gestionali in relazione al ricorso agli strumenti finanziari, a causa di una differente percezione dell'effetto leva finanziaria, nonché in virtù di una valutazione contrapposta dei soci dell'impatto degli investimenti sui rendimenti. In buona sostanza, ci si trova di fronte a due indirizzi gestionali diversi ed incompatibili, l'uno di massimo ampliamento degli investimenti con sistematico ricorso a fonti esterne, finalizzato all'incremento continuo del livello qualitativo dell'offerta e del fatturato e l'altro di contenimento della spesa e degli investimenti, con minimo ricorso a finanziamenti onerosi per incidere positivamente sul rendimento economico. Gli indirizzi contrastanti forniti all'unico amministratore rischiano d'ingessare l'attività, per cui i soci hanno deciso di dividere le aziende di gestione dei pubblici appalti in due blocchi, da assegnare a due società diverse, una per ciascuno dei due soci.*"

Sul conto dei soci *omissis* e *omissis*, entrambi *omissis*, non sono emersi elementi che la Commissione di Accesso ha ritenuto facessero intravedere una loro pregressa o acquisita capacità manageriale ed imprenditoriale (i due percepiscono infatti solo redditi di pensione, rispettivamente dal *omissis* e dal *omissis*, né hanno mai rivestito cariche societarie) tale da



consentire adeguate analisi gestionali o scelte di natura finanziaria che la complessità degli atti posti in essere richiedeva.

L'Organo Ispettivo ha ritenuto che le concrete motivazioni sottese alle richiamate operazioni straordinarie sembrano piuttosto legate alla volontà di creare nuovi soggetti economici con una posizione patrimoniale solida, tale da permettere una prosecuzione dei rapporti con le amministrazioni pubbliche, evitando il rischio di incorrere in una possibile risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con le stesse in caso di probabile *default* finanziario.

II. Tra le cause di esclusione automatica da una procedura di gara, come è noto, rientrano:
   - la mancanza dei requisiti di idoneità morale, che costituiscono il requisito generale (art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016);
   - le violazioni agli obblighi in materia di diritto ambientale e al pagamento delle imposte (art. 80, commi 5, lett. a) e 4 del d.lgs. n. 50/2016);
   - la rilevanza temporale delle condotte suscettibili di integrare ragioni di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 10-bis d.lgs. n. 50/2016, che fissa tale limite temporale anche per le cause di esclusione di cui al precedente comma 5: " *...Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso. ...* " (Cons. di Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6635; V, 26 ottobre 2020, n. 6534).

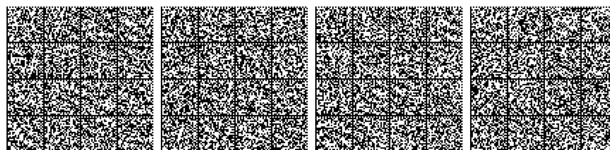
In relazione a tale aspetti assumono rilievo le massime giurisprudenziali appresso riportate:

"*Lo scioglimento del consiglio comunale può essere legittimamente disposto anche per l'inadeguatezza degli organi di vertice politico-amministrativo a svolgere i compiti di vigilanza e di controllo nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi appaltati dal Comune*"(cfr Tar Lazio, Roma, sentenza n. 9544 del 24 settembre 2018).

"*La mancanza di un efficace controllo o vigilanza costituisce un elemento di forte rilevanza al fine di individuare una riconducibilità all'organo politico dei vantaggi acquisiti, a causa di tali omissioni, da parte di soggetti "vicini" o direttamente appartenenti alla malavita organizzata*" (cfr. Tar Lazio n. 3675/2018 e n. 10899/2015, nonché Consiglio di Stato n. 1266/2012).

OMESSO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE

Com'è noto, la prima parte dell'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 prevede che *"un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione".*



Nel caso in esame, come evidenziato dalla Commissione di Accesso, sia la "*omissis*" che "*omissis*" hanno omesso il pagamento delle imposte per vari anni e per importi tali da integrare il requisito della gravità della violazione nei confronti degli obblighi tributari, in quanto è stata ampiamente superata la soglia *ratione temporis* di € 10.000, individuata dall'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.p.r. n. 602/1973, smentendo le affermazioni riportate nella citata determinazione *omissis*, secondo la quale "le criticità rilevate non costituiscono violazioni gravi in riferimento a quanto disposto dall'art. 80, comma 4".

Tali violazioni sono state peraltro confermate dall'Agenzia delle Entrate in risposta a specifica richiesta formulata dal Comune di Castellammare di Stabia ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000.

Nella circostanza, il citato ufficio finanziario ha riferito che tali violazioni non sono definitivamente accertate, in quanto le irregolarità fiscali rilevate a carico delle predette società (esplicitate in ricorsi, cartelle di pagamento e comunicazioni), risultano notificate al contribuente o consegnate al concessionario della riscossione durante il periodo di sospensione del decorso dei termini di qualsiasi atto procedurale , inclusi le impugnazioni e i termini di decadenza e di versamento derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento .

Pertanto, a seguito della predetta comunicazione da parte del competente Ufficio finanziario, il Comune di Castellammare di Stabia era a conoscenza che le predette società non avevano ottemperato agli obblighi di pagamento delle imposte.

Sul punto, è stato evidenziato che l'art. 8 del citato D.L. n. 76/2020 ha sostituito il quinto periodo del comma 4 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 prevedendo che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi del secondo e del quarto periodo del citato comma 4. Tale previsione non si applica solo quando l'operatore economico, in data antecedente al termine di presentazione delle domande, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte ed i contributi dovuti, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia integralmente estinto.

Al riguardo, i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate dimostrano inequivocabilmente che alla data del subentro nel contratto di appalto della "*omissis*", gli operatori economici interessati non avevano del tutto ottemperato al pagamento dei debiti tributari in essere, né si erano formalmente impegnati a pagarli.

Dalle indicazioni riportate all'Anagrafe Tributaria e dai dati forniti dal competente Ufficio Finanziario, risulta che per varie partite iscritte a ruolo l'accertamento presupposto è stato effettuato a seguito del "controllo automatizzato", ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (norma che prevede la notifica non già di avviso di accertamento, ma di avviso bonario o comunicazione di irregolarità), con indicazione delle maggiori imposte dovute, degli interessi e delle sanzioni . In ogni caso, l'emissione dell'avviso bonario o della comunicazione di irregolarità non è necessaria, in quanto, come rilevato dalla Suprema Corte, l'Amministrazione finanziaria, con le procedure di controllo automatizzato, si limita ad effettuare controlli sui dati forniti dallo stesso contribuente, il quale si trova già nella condizione di conoscere i presupposti della pretesa fiscale. I giudici di legittimità hanno osservato che "è consolidato nella giurisprudenza di questa



Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell'articolo 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa deriva dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra somme dichiarate e quelle effettivamente versate" (Cass. Civ. Sez. V - Sentenza n. 18893 del 05/07/2021).

In tale contesto, nelle more della ripresa dei termini di decadenza degli istituti di giustizia tributaria (impugnazioni, ricorsi, definizione agevolata), con il richiamato ricorso vinto dall'Ufficio finanziario (pronunciamento del 18/12/2019), per una violazione è stato confermato l'importo della sorta capitale, degli interessi e delle sanzioni, e ciò a dimostrazione della fondatezza della pretesa tributaria e dell'effettiva sussistenza del debito verso il fisco.

Inoltre, la presenza di cause ostative alla prosecuzione dell'appalto in capo alla "*omissis*" va valutata anche alla luce dell'ulteriore violazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis, D.lgs. 50/2016 per avere le società "*omissis*" e "*omissis*" reso una dichiarazione non veritiera in merito al proprio adempimento degli obblighi tributari.

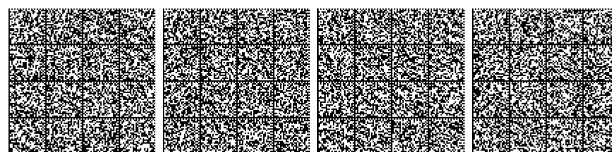
In particolare, come già evidenziato, nel documento di gara unico europeo è contenuta la seguente domanda: *"L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?"*. Nonostante la consistente e grave esposizione con gli enti impositori sopra descritta (numerose cartelle e comunicazioni di irregolarità), la "*omissis.*" e "*omissis.*" alla domanda hanno risposto "si", in tal modo rendendo una dichiarazione non veritiera a fronte di un quesito preciso ed espresso, la cui risposta è evidentemente dirimente per la valutazione del concorrente e per vagliare la sua affidabilità (peraltro l'importo del debito verso il Fisco, sia per la "*omissis.*" che per "*omissis*", è superiore alla soglia di fallimento stabilita dall'art. 1 Legge Fallimentare, ed è tale quindi da giustificare in astratto un ricorso di fallimento, peraltro già presente in capo alla "*omissis.*", come si evince dalla menzionata comunicazione della Segreteria Generale, con conseguente pregiudizio per la regolare esecuzione dell'appalto). (T.A.R. Campania – Sentenza del 27 maggio 2020, cit.)

Per tale dichiarazione non veritiera, si ritiene che la "*omissis*" non poteva subentrare nella gara.

VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE

Le reiterate denunce, anche recenti e, in alcuni casi, condanne ed esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, sul conto di amministratori e soci delle società "*omissis*", "*omissis*" e "*omissis*", per le ipotesi di rilevanza anche penale in materia ambientale tipizzate dall'art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ancorché non espressamente contemplate quali cause di esclusione dalle norme che regolano l'aggiudicazione degli appalti pubblici, possono ritenersi fatti ragionevolmente idonei a compromettere la professionalità e l'affidabilità e che, quindi, possano astrattamente incidere sulla moralità professionale dell'impresa (C.d.S., Sez. V, decisione n. 1367 del 27.02.2019; T.A.R. Veneto, sez. I, 13/1/2020, n. 39).

E' evidente, quindi, che l'atipicità (sia pur nei limiti sopra descritti) dei fatti suscettibili di determinare l'inaffidabilità morale della partecipante, non essendo tipizzabile a priori, ne impedisce la traduzione in moduli prestampati e richiede, invece, uno sforzo informativo ulteriore



da parte della partecipante che va apprezzato alla luce dei principi di correttezza e buona fede (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 9 gennaio 2019, n. 53).

Peraltro, nel caso in esame, l'esistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di fallimento in capo alla "*omissis*" rientra in astratto nell'autonoma previsione escludente di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) (*"l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni"*).

In definitiva, l'Organo Ispettivo ha ritenuto che le gravi irregolarità fiscali, l'attuale pendenza di procedimenti penali e le condotte illecite tenute dai soci e dagli amministratori (riferite ad un ambito attinente con il servizio oggetto di gara) possono essere apprezzati come indizio di inaffidabilità e non integrità dell'operatore economico, tali essendo le condotte tenute, caratterizzate dalla presenza di omissioni, mancanze o scorrettezze nell'adempimento dei doveri nascenti dagli impegni della propria attività economica, che possono adeguatamente portare a qualificare l'operatore come non affidabile.

AFFIDAMENTO DELLA SPIAGGIA LIBERA DI "POZZANO"

Per quanto concerne l'affidamento della spiaggia libera di Pozzano, la Commissione di Accesso ha riferito che con la determinazione dirigenziale n. *omissis* del *omissis*, è stata indetta la gara per l'affidamento di aree demaniali da destinare a spiaggia libera attrezzata. In data *omissis*, il presidente della commissione ha trasmesso all'ufficio i verbali delle aree dai quali si evinceva, tra l'altro, che l'area demaniale denominata "Pozzano" era stata assegnata alla "*omissis*", il cui amministratore risulta essere *omissis*.

Nel corso dell'attività ispettiva, fonti confidenziali hanno peraltro riferito che la spiaggia di "Pozzano" è, di fatto, gestita da personaggi legati al clan *omissis*.

Da accertamenti effettuati presso la banca dati INPS è stato accertato che *omissis*, dipendente *omissis*, è gravato da numerosi precedenti penali ed è considerato soggetto vicino al clan *omissis*.

omissis è *omissis* con *omissis*, *omissis* della già *omissis* e *omissis*, personaggio di spicco del suddetto clan *omissis*.

Anche *omissis* e le *omissis* e *omissis*, sono state in passato, dipendenti della cooperativa *omissis*.

Già nel 2015, l'Arma di Castellammare di Stabia aveva redatto un rapporto relativo all'affidamento della spiaggia libera di "Pozzano", evadendo una delega d'indagine della DDA di Napoli relativa ad un esposto anonimo.

In tale rapporto n. *omissis* / *omissis* del *omissis*, per il quale è stato richiesto e ottenuto il nulla osta all'ostensibilità, veniva, tra l'altro, ad essere confermata la vicinanza di *omissis* al clan *omissis*.

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO



In merito all'affidamento della gestione di aree di sosta a pagamento e di rimozione coatta dei veicoli, la Commissione di Accesso ha riferito che, in data *omissis*, con determina dirigenziale n. *omissis*, è stata affidata, alla società *omissis* con sede in *omissis*.

In data *omissis*, con determina nr. *omissis*, il comune ha prorogato alla suddetta società l'affidamento dei servizi di gestione delle aree di sosta a pagamento e del servizio di rimozione dei veicoli, mediante procedura ad evidenza pubblica.
Il personale incaricato del controllo della sosta veniva riportato nella stessa determina, confermando l'elenco dei dipendenti già assunti.
In data *omissis* e *omissis*, ha revocato i precedenti provvedimenti di nomina ad ausiliare del traffico rilasciati a: *omissis*, *omissis* e *omissis*.
I provvedimenti sono stati adottati in quanto, dai certificati dei carichi pendenti richiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di *omissis*, erano emersi, nei confronti degli interessati, taluni precedenti penali.
La Commissione di Accesso ha evidenziato che, per la prima volta e proprio in concomitanza dei lavori ispettivi, il comune si è determinato a verificare le autocertificazioni attestanti l'assenza di carichi pendenti, acquisite dagli interessati, dopo l'intervenuta proroga del servizio.
I *omissis* dipendenti esclusi, svolgevano, infatti, le funzioni di *omissis* già dal *omissis* e pertanto né la precedente né l'attuale amministrazione avevano dato corso, prima di allora, alle verifiche stesse.
Tra i dipendenti in esame, spicca la figura di *omissis*, vicina al *clan omissis*, raggiunta in data *omissis* da ordinanza di custodia cautelare con applicazione della misura del divieto di dimora perché ritenuta indiziata di appartenere ad un gruppo criminale responsabile dei reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, lesioni personali e spaccio di sostanze stupefacenti.

INFORMATIVE INTERDITTIVE ANTIMAFIA NEI CONFRONTI DI DITTE APPALTATRICI DI SERVIZI

Da una ricognizione delle informative antimafia adottate dai competenti uffici della Prefettura – U.T.G. di Napoli, l'Organo Ispettivo ha appurato che è stato adottato il provvedimento interdittivo n. *omissis* in data *omissis* nei confronti della società "*omissis*" affidataria di servizi per conto del comune di Castellamare di Stabia.

omissis, amministratrice ha rapporti di convivenza con:

- *omissis* (*omissis*) da ritenersi come soggetto spregiudicato, dalla spiccata indole criminale e proclive alla commissione di svariati reati finalizzati al conseguimenti di profitti e vantaggi per le realtà imprenditoriali di fatto gestite;

- *omissis* (*omissis*) per il quale sono state riscontrate frequentazioni con soggetti di particolare sensibilità ai fini antimafia,

- *omissis*, *omissis* **di** *omissis* **condannato, con sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di** *omissis* **il** *omissis* **e confermata in appello alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso.**



Nel periodo *omissis – omissis* la citata "*omissis*." è stata affidataria di tre appalti, relativi al settore "*omissis*", con le seguenti procedure:

- procedura negoziata, previa individuazione di *omissis* operatori economici mediante sorteggio, avente ad oggetto *omissis omissis omissis* e *omissis*. Risulta pervenuta la sola offerta della "*omissis*";
- affidamento diretto, previo contatto diretto, di lavori straordinari di *omissis*. Nella relativa determina viene indicato, quale criterio di scelta dell'operatore economico, il sorteggio di cinque operatori su MEPA, dei quali non viene però riportato alcun dato identificativo. Nell'atto non sono state inoltre specificate le motivazioni della scelta dell'affidatario;
- procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle lampade votive cimiteriali per l'annualità *omissis*. Anche in questo caso risulta pervenuta la sola offerta della "*omissis*".

In un momento successivo all'emanazione di tale interdittiva, la "*omissis*.", in data *omissis*, ha cambiato denominazione in "*omissis*." e ha trasferito la propria sede sociale a *omissis*.

Il capitale sociale della "*omissis* è interamente attribuito alla società "*omissis*" sempre con sede a *omissis*, di proprietà dei germani *omissis* e *omissis*.

– Il *omissis* annovera, a proprio carico dal *omissis* al *omissis* denunce, tra l'altro, per violazioni dell'art. 76 d.p.r. n. 445/2000 (rilascio di dichiarazioni mendaci) e dalla Stazione Carabinieri di *omissis* per violazione agli artt. 581 c.p. (percosse) e 612 c.p. (minacce); all'art. 588 c.p. (rissa) e una condanna nel *omissis* condannato con sentenza irrevocabile dalla Corte di Appello *omissis* alla pena della reclusione di mesi quattro per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.).

Altro provvedimento interdittivo - n. *omissis* in data *omissis* - è stato adottato nei confronti della società "*omissis*", che nell'anno *omissis* era risultata aggiudicataria della gara, relativa al settore "*omissis*", avente ad oggetto l'affidamento, per anni cinque, dei *omissis* .

In particolare, con determina n. *omissis* del *omissis*, è stata indetta una gara a procedura aperta per l'appalto dei servizi cimiteriali per anni cinque, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo a base d'asta pari a *omissis*.

Entro il termine di presentazione (*omissis*), sono pervenute cinque offerte dalle seguenti imprese: "*omissis omissis omissis omissis omissis*".

Dal verbale di gara n. *omissis* redatto in data *omissis*, risulta che per l'impresa "*omissis*." era presente alla seduta di gara *omissis*, in veste di legale rappresentante.

Il *omissis* è stato *omissis* (dal *omissis* al *omissis*) della società "*omissis*." , destinataria di provvedimento interdittivo antimafia n. *omissis* del *omissis*, la quale ha come altri soci *omissis*, *omissis* e *omissis* (di quest'ultimo si è detto in precedente parte della relazione).

- con determina n. *omissis* del *omissis* si aggiudicava la gara alla predetta "*omissis*", per un importo complessivo di € *omissis* (ribasso del *omissis* %), revocata il *omissis* a causa dell'intervenuto provvedimento prefettizio interdittivo;



- con determina n. *omissis* del *omissis*, si aggiudicava la gara alla *omissis* classificata ("*omissis.*"), successivamente revocata con determina n. *omissis* del *omissis* per omessa presentazione di documentazione (polizza RCT);
- a seguito di ricorso al TAR, presentato dalla "*omissis* contro il provvedimento interdittivo e contro la revoca disposta dalla stazione appaltante, il predetto organo giudicante emetteva decreto cautelare con il quale sospendeva il provvedimento interdittivo e la relativa determina di revoca. Contro il decreto cautelare, il Ministero dell'Interno presentava ricorso al Consiglio di Stato, il quale lo accoglieva. In data *omissis* l'avvocatura comunale e la segreteria generale trasmettevano, a mezzo mail, la relativa ordinanza al dirigente del settore "*omissis*". Nelle more della definizione di merito da parte del TAR, riprendevano pertanto efficacia le determine di revoca del *omissis* e di aggiudicazione del *omissis*;
- con determina n. *omissis* del *omissis*, si affidava il servizio alla *omissis* classificata ("*omissis*"), successivamente revocata con determina n. *omissis* del *omissis* per espressa rinuncia del partecipante;
- con determina n. *omissis* del *omissis* si aggiudicava il servizio alla *omissis* classificata ("*omissis*").

In esito alle predette evidenze documentali, l'Organo Ispettivo ha osservato che l'appalto in esame, benché aggiudicato dalla precedente amministrazione comunale, è stato oggetto di valutazione anche da parte dell'attuale atteso che con la citata declaratoria del *omissis* è stata confermata l'aggiudicazione alla "*omissis*" a seguito delle verifiche eseguite *ex novo* sia sul conto di quest'ultima che della nuova impresa di avvalimento, la "*omissis.*" a seguito della cessazione della precedente impresa di avvalimento "*omissis* avvenuta in data *omissis*. Al riguardo, nell'atto si legge: "*.... Per quanto sopra, si è reso necessario provvedere alla verifica dei requisiti della nuova ditta di avvalimento, omissis., nonché nuovamente quella della ditta omissis .... di confermare l'intervenuta efficacia della determina n. omissis del omissis ... atteso l'esito positivo degli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 per entrambe le ditte.*"

Il capitale sociale della citata "*omissis*" è interamente attribuito a *omissis* a far data dal *omissis*. Costui ha assunto la carica di amministratore e legale rappresentante dal *omissis*. Il precedente socio, nonché amministratore e legale rappresentante era, dal *omissis*, *omissis*.

Il *omissis* è stato *omissis* (dal *omissis* al *omissis*) della società "*omissis*", destinataria di provvedimento interdittivo antimafia del *omissis*, che ha come altri soci *omissis*, *omissis* e *omissis*.

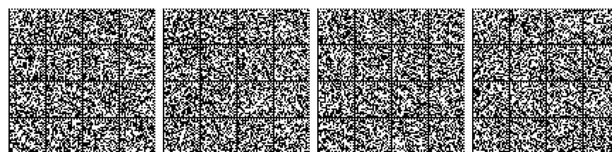
omissis, titolare della "*omissis*", che ha anch'essa partecipato alla gara, è il *omissis* del predetto *omissis*.

Le imprese "*omissis*" e "*omissis*" hanno lo stesso depositario delle scritture contabili (*omissis* –, con sede a *omissis*, esercente l'attività di "servizi forniti da ragionieri e periti commerciali").

I predetti *omissis*, *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis* sono gravati da precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Con determina di settore n. *omissis* del *omissis*, è stata deliberata la liquidazione delle prestazioni riportate nelle fatture riferite a *omissis*. Nella circostanza sono stati liquidati anche gli importi relativi a precedenti fatture emesse nell'anno *omissis* (fatture nn. *omissis*).

Alla liquidazione hanno fatto seguito i mandati di pagamento nn. *omissis* e *omissis* del *omissis*.



Al riguardo, la Commissione di Accesso ha richiamato le sentenze del Consiglio di Stato – Adunanza plenaria nn. 3/2018 REG.PROV.COLL. (pubblicata il 06/04/2018) e 23/2020 REG.PROV.COLL. (pubblicata il 26/10/2020), dalle quali si può ricavare, in via interpretativa, che l'incapacità giuridica dell'impresa di contrarre con la pubblica amministrazione connessa all'adozione del provvedimento interdittivo non fa seguito a quest'ultimo, alla stregua di un fatto sopravvenuto, ma deve ritenersi oggetto di un mero accertamento, pur se tardivo, da parte della stessa amministrazione, il quale opera *ab initio* ed impedisce all'impresa di disporre di crediti, anche in riferimento a rapporti esauriti e ormai cessati, fino all'eventuale acquisizione della liberatoria.

Sulla scorta di tale rigorosa interpretazione, la Commissione di Accesso ha evidenziato che il comune avrebbe, quindi, dovuto astenersi dall'effettuare pagamenti ad entrambe le ditte destinatarie dei cennati provvedimenti interdittivi in momento successivo alla loro adozione e fino all'eventuale acquisizione della liberatoria.

GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Per quanto concerne la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, l'Organo Ispettivo, ha riferito che il dirigente del settore economico – finanziario del comune, nel produrne gli elenchi, ha comunicato che numerosi cespiti erano stati, in passato, affidati dall'ente al *omissis*, facente capo alla Città metropolitana di Napoli ed attualmente in fase di liquidazione.
Al fine di accertare lo stato dei beni gestiti dal predetto consorzio, con note del cennato settore economico - finanziario – ufficio patrimonio dell'ottobre e dicembre 2020, era stato disposto un sopralluogo presso i medesimi, per il tramite di operatori della Polizia municipale.
Il raffronto tra la relazione redatta da questi ultimi in esito alla attività svolta e la nota trasmessa alla commissione d'indagine dal predetto ufficio patrimonio, ha suggerito l'opportunità di affidare ai Carabinieri un controllo diretto sulle effettive condizioni di alcuni cespiti.

In particolare, i militari dell'Arma hanno effettuato sopralluoghi presso i seguenti immobili:

a. due appartamenti in condominio e un locale deposito, siti in *omissis*

Tali locali, all'atto della confisca, erano di proprietà di *omissis*, *omissis* di *omissis*.
Gli esiti del controllo, come di seguito specificato, hanno dimostrato che due dei tre immobili, erano ancora nella disponibilità di quest'ultimo a differenza di quanto riportato nella nota dell'ufficio patrimonio ove si dava atto che gli immobili non erano occupati
Al riguardo la Polizia municipale riferiva, invece, in maniera più dettagliata, che:
...omissis...

- *Il locale deposito risultava chiuso e non vi era possibilità di accedere al suo interno, tuttavia da informazioni assunte e dallo stato dei luoghi rilevato, l'immobile risultava non occupato.*
- *L'appartamento posto al 1° piano risultava chiuso e non vi era possibilità di accedere al suo interno, tuttavia da informazioni assunte e dallo stato dei luoghi rilevato, l'immobile risultava non occupato.*
- *L'appartamento posto al 2° piano risultava aperto e i locali risultavano vuoti da cose e persone e per tanto era da considerarsi non occupato.*



...*omissis*...

A seguito della verifica effettuata dai Carabinieri unitamente a personale dell'ufficio patrimonio in data 1° luglio 2021, si è accertato che:

- i tre locali in parola risultavano chiusi, all'atto del controllo. Le chiavi detenute dal personale dell'ufficio patrimonio consentivano di accedere ai due appartamenti, dei quali quello posto al secondo piano risultava effettivamente vuoto;
- l'appartamento posto al primo piano, adiacente all'abitazione del citato *omissis*, risultava invece, in uso allo stesso, come da lui dichiarato agli operanti all'atto dell'accesso;
- le chiavi in possesso dell'ufficio patrimonio non consentivano di accedere al locale deposito posto al piano terra. Per quest'ultimo, *omissis* riferiva di aver provveduto lui stesso a cambiare la serratura e di utilizzarlo come deposito di materiali edili. La chiave, fornita dal *omissis*, consentiva difatti di accedere al locale e di riscontrare l'effettiva presenza di materiale edile.

b. due terreni agricoli situati in località *omissis* di proprietà, all'atto della confisca, di *omissis* (*clan omissis - omissis*).
Per tali cespiti, la nota dell'ufficio patrimonio precisava che "... *erano risultati inaccessibili in quanto situati in zona impervia e montuosa...* ".
La nota della Polizia municipale riferiva, invece, che "...*trattandosi di zona impervia e montuosa risultano necessari ulteriori accertamenti al fine di individuare con esattezza il luogo segnalato...*"
A seguito del sopralluogo effettuato dai Carabinieri in data *omissis*, **si è accertato che i terreni in parola sono facilmente individuabili e accessibili con autovettura** e che su di essi risultano allestiti stalle e ricoveri, all'interno dei quali si trovavano animali di varie razze; che l'area è sempre stata gestita dai figli bel *boss omissis*, che hanno continuato a condurvi attività di allevamento e ad utilizzarla come base logistica per la messa a coltura di piantagioni di marijuana, da sempre l'attività più redditizia posta in essere dal clan, come anche dimostrato dagli esiti di recenti attività di polizia giudiziaria.

SETTORE URBANISTICO - EDILIZIO

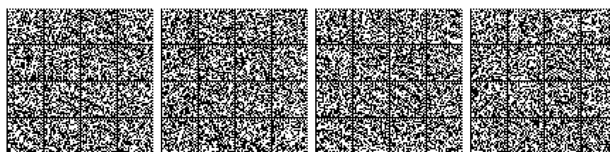
In relazione al settore urbanistico-edilizio, la Commissione di Accesso ha effettuato accertamenti sia attraverso la consultazione di gli atti tecnici ed amministrativi messi a disposizione dal comune di Castellammare di Stabia, prendendo, spunto anche da segnalazioni contenute in esposti di privati.

Dalla predetta documentazione è risultato che la pianificazione e gestione urbanistica del territorio è disciplinata dai seguenti strumenti e regolamenti:

Piano regolatore generale (P.R.G.)

Il Comune è dotato di Piano regolatore generale, approvato con decreto del presidente della giunta regionale Campania n. 8180 del 04/07/1980 entrato in vigore il 01/02/1981.

Con delibera di consiglio comunale n 73 del 16/12/1999, è stata adottata la variante di adeguamento del P.R.G. al P.U.T., che è stata approvata, con prescrizioni, con decreto del presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli n. 324 del 22/03/2005, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 24 del 02 maggio 2005.



Con il successivo Decreto n. 155 del 20/03/2007 il predetto presidente dell' amministrazione provinciale, in esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n.71 dell' 08/02/2007, ha approvato la variante al piano regolatore generale adottata dal consiglio comunale con delibera n. 126 del 13/09/2006 - in adempimento alle prescrizioni di cui al citato decreto n. 324/2005 - così come modificata in sede di conferenza di servizi e ratificata dal consiglio comunale con deliberazione n. 4 del del 10/01/07.

Il suddetto decreto è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.23 del 23.04.2007.

- **Regolamento edilizio comunale (R.E.C.)**

Con delibera di consiglio comunale n.85 del 07.04.1959 e successivo decreto interministeriale 18-3-1960, n. 7212, è stato approvato il vigente regolamento edilizio comunale.

- **Ambiti e vincoli ricadenti sul territorio comunale**

Il territorio comunale ricade nell'ambito di competenza dell'a.s.l. Napoli sud 3, di cui alla legge regionale n.32/94 nonché nell'area di competenza del piano urbanistico territoriale dell'area sorrentino - amalfitana di cui alla legge regionale Campania 27 giugno 1987 n 35, e specificamente è il comune n 3 della sub-area 2, definita dall'art. 2 della legge regionale n.35/87;

Ricade inoltre parzialmente nel piano stralcio dell' autorità di bacino regionale della Campania centrale; nel piano dell' ente parco regionale dei monti Lattari; nel piano dell'ente parco regionale del fiume Sarno e, limitatamente alla parte settentrionale, nel piano a.s.i. del consorzio per le aree di sviluppo industriale di Napoli.

Sul territorio – che, con deliberazione di g.r.c. n.5447 del 7/11/2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della regione Campania", è stato riclassificato sismico con grado di sismicità pari alla terza classe - insistono, ancora, una serie di vincoli speciali:

l.29/6/1939 n-1497 - tutela paesaggistica

l. 30/12/1923 n. 3267- vincolo idrogeologico (pendici monte Faito)

l. 1/6/1939 n 1089 vincolo archeologico (collina di Varano)

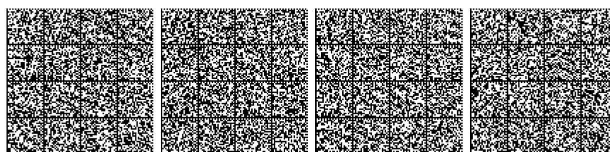
l. 1/6/1939 n.1089- vincoli per beni di interesse architettonico, ambientale.

- **Piano urbanistico comunale**

Con determina a contrarre del dirigente del settore urbanistica n. *omissis* *omissis* è stata indetta gara, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 2 ed art. 95, comma 3, lettera b del d. lgs. n. 50/2016, e s.m.i, per l'affidamento del servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del piano urbanistico comunale (PUC), della valutazione ambientale strategica (VAS), del regolamento urbanistico edilizio, della carta uso agricolo del suolo, del piano di zonizzazione acustica", dando atto che il criterio di scelta del contraente era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai sensi dell'art.95 comma 3, del citato d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione indicati nel capitolato prestazionale sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. mediante richiesta di offerta (RDO).

All'esito della procedura di gara il servizio è stato affidato alla soc. coop *omissis* , giusta determina n. *omissis* del *omissis* dsg n. *omissis* del *omissis*.

Con successiva delibera di giunta n. *omissis* del *omissis*, inoltrata alla regione Campania, con note prot. n. *omissis* del *omissis*, n. *omissis* del *omissis*, n. *omissis* del *omissis*, si è preso atto del preliminare di piano e del rapporto preliminare ambientale per la procedura VAS e, contestualmente, demandato al dirigente del settore urbanistica di attivare la fase di consultazione con i soggetti pubblici e privati.



Sono state ultimate la fase di consultazione (verbale n. 1 del 18.02.2021 – prot.0011803/2021 del 22.02.2021 e verbale n. 2 del 08.4.2021 – prot. n. 0023885/2021 del 09.04.2021) e quella di consultazione-audizione con tutti i soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del regolamento n. 5/2011, affisso all'albo pretorio *on-line* n° pap-03360- 2020 dal 24.11.2020 al 26.02.2021.

Al riguardo si precisa che sono pervenuti quarantaquattro contributi di cittadini, professionisti, imprese ed associazioni al suddetto preliminare.

Con deliberazione di giunta comunale n. 71/2021 del 10/06/2021 si è dato luogo all'approvazione del preliminare di piano (PDP) e del rapporto preliminare ambientale per la procedura V.A.S., cui dovranno fare seguito la redazione e l'adozione del detto PUC.

Dall'esame della predetta documentazione la Commissione di Accesso ha appurato che la situazione urbanistica del comune è caratterizzata dalla esistenza di un gran numero di immobili abbandonati e/o in disuso con una conseguente elevata dispersione di spazi ed una connessa grave perdita di "capitale" per l'ente locale.

Secondo quanto riferito dall'organo Ispettivo, l'esigenza prioritaria di cui l'amministrazione si dovrebbe far carico è quella della riqualificazione del patrimonio esistente, puntando alla valorizzazione e alla riconversione funzionale dei beni inutilizzati.

Inoltre la Commissione di Accesso ha rilevato talune singolarità nella pianificazione esaminata nella quale, per diverse particelle di terreno originariamente agricole vicine e contigue, sono previste, nell'ambito del redigendo PUC, significative variazioni urbanistiche che ne determinano l'inserimento in una vasta area di sviluppo con un sicuro incremento dei loro valori di mercato e connesse possibili attività speculative.

- **Edilizia privata**

In relazione all'edilizia privata, l'Organo Ispettivo ha riferito che dalla documentazione esaminata non sono stati rinvenuti atti di indirizzo in materia di controllo dell'abusivismo edilizio adottati dall'amministrazione comunale.

Nel periodo 2018 - 2021 sono state emesse 165 ordinanze per abusi edilizi, a cui sono seguiti un esiguo numero di verbali di accertamento di inottemperanza.

A tali accertamenti non risultano aver fatto seguito interventi di abbattimento.

Al riguardo è significativo quanto rappresentato in un esposto indirizzato alla commissione d'indagine, concernente la realizzazione di opere senza alcun titolo abilitativo nella proprietà Maiello.

In data 30.05.2018, a seguito di sopralluogo tecnico del 16.05.2018, è stata emessa ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi prot. 27557 del 30.05.2018 a carico del Sig. *omissis omissis*.

In data 17.10.2018, giusta verbale di sopralluogo tecnico prot. n. 51918 del 17.10.2018 redatto a seguito di ulteriore accesso presso il sito effettuato da personale tecnico dell'ufficio tecnico comunale unitamente ad agenti di p.g. del comando di polizia municipale, si constatava la prosecuzione delle opere già relazionate con verbale prot. 24177 del 16.05.2018 e per le quali era stata emessa ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 27557 del 30.05.2018.

In data 20.05.2019 con nota prot. 32305 del 20.05.2019, il predetto comando di polizia municipale procedeva quindi a verbalizzare l'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'ordinanza prot.n. 27557 del 30.05.2018, notificato al trasgressore e, quindi, divenuto titolo per l'immissione in possesso al patrimonio comunale delle opere abu-



sivamente eseguite, dell'area di sedime nonché della superficie necessaria per realizzare opere analoghe a quelle abusive fino ad una superficie pari a dieci volte quella abusivamente edificata, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4 del d.p.r. n. 380/2001, che recita:

" *Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.*

L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente".

In data 19 aprile 2021, veniva effettuato un nuovo sopralluogo da parte di personale dei suddetti uffici comunali che constatava che, oltre alle opere abusive già realizzate, erano stati commessi ulteriori abusi, relazionati con verbale prot. 26186 del 19.04.2021

Veniva quindi emessa una nuova ordinanza n. 180/2021 con intimazione al privato a provvedere, "*entro il termine di 90 giorni*" a decorrere dalla data di notifica della stessa ordinanza, alla demolizione delle opere abusive, con riferimento agli abusi indicati nel verbale di sopralluogo prot. n. 26186 del 19.04.2021 ed al conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

Anche in questo caso "limite", l'Amministrazione non ha adottato i provvedimenti consequenziali all'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire di cui all'ordinanza n.27557/2018, risalente ad oltre tre anni addietro.

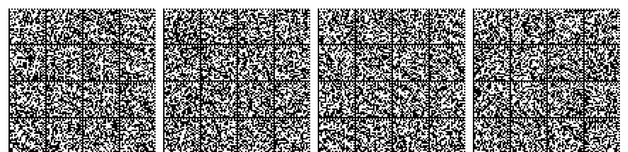
Né si è preoccupata, mediante l'attivazione dei poteri sanzionatori di cui è titolare, di concludere il procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del comune del bene costruito abusivamente - unitamente all'area su cui insiste - per la sua successiva demolizione, applicando la prescritta sanzione pecuniaria al trasgressore o, in alternativa, di dichiarare, con deliberazione consiliare, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici a cui destinare l'opera, sempre che la stessa non contrastasse con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico.

A fronte dell'esiguo numero di abusi accertati e di ingiunzioni a demolire adottate – nessuna delle quali, tra l'altro, risulta essere stata eseguita dai destinatari – dagli accertamenti ispettivi sono risultati rilasciati, nel periodo 2018-2021, un considerevole numero di titoli abilitativi in sanatoria, circostanza di per sé sintomatica di una proliferazione dei fenomeni di abusivismo edilizio, che è certamente favorita dalla mancanza di puntuali atti di indirizzo da parte dell'amministrazione e dall'inconsistenza delle attività di controllo e di repressione svolte nel territorio.

Altro esposto, a cui si è rivolta attenzione, ha, invece, ad oggetto l'attuazione di un comparto edificatorio, beneficiario delle agevolazioni previste dalla legge n. 219/81 (cosiddetta "legge sul terremoto") e dalla legge regionale n. 19/2009 ("piano casa"), ubicato in via *omissis*.

Al riguardo si è acclarato che, con permesso di costruire n. *omissis* *omissis* , il comune ha autorizzato il sig *omissis* *omissis* (di cui si è riferito in precedente parte della relazione), nella veste di legale rappresentante della società immobiliare *omissis* *omissis* a realizzare un intervento di ricostruzione, in cemento armato, di un preesistente fabbricato ubicato nella suddetta via *omissis* *omissis*

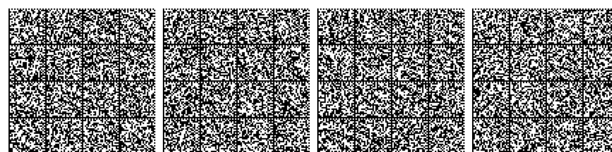
Con nota n *omissis* in data *omissis*, antecedente al rilascio del titolo edilizio e, quindi, alla demolizione del fabbricato già esistente, il richiedente ha formulato istanza per il riconoscimento della premialità volumetrica pari al 35% dei volumi dell'edificio oggetto di ricostruzione.



Con successiva istanza n. *omissis* *omissis* , l'interessato ha presentato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 bis della l.r. n. 19/09 e ss.mm.ii. che fa rinvio all'applicazione dell'art. 5 della stessa legge, in uno al progetto di variante al PDC 58988/2016, il progetto per la realizzazione di un ulteriore corpo di fabbrica posteriore a quello autorizzato con il predetto permesso di costruire, chiedendone l'approvazione.
A seguito dell'esame del carteggio, la commissione tecnica comunale ex art. 14 legge n..219/81 ha richiesto all'interessato, in data 21/11/2017, di operare la necessaria distinzione nell'ambito di tale progetto - comprensivo sia della variante che del piano casa - tra la parte in variante inerente la ricostruzione *ex lege* n. 219/81 e la parte relativa al piano casa, dovendo la stessa commissione esprimersi solo in merito alla prima e fermo restando che la volumetria autorizzabile doveva essere stabilita in ragione della differenza tra la volumetria massima del 35% consentita in ampliamento dal piano casa, detratta quella in ampliamento già concessa in base alla legge n. 219/81, giusta variante al pdc *omissis*.
In riscontro a tale interlocuzione istruttoria, il richiedente, con nota n. *omissis* *omissis* , ha inoltrato alla predetta commissione. il solo progetto di variante, che otteneva parere favorevole da parte dello stesso organo collegiale nella seduta del *omissis*.
Con scia prot. n. *omissis* , il privato ha quindi fatto comunicazione per l'avvio dei lavori secondo la variante in corso d'opera all'originario permesso di costruire n. *omissis*.
Con nota prot. *omissis* , il comune ha, a sua volta, richiesto il parere della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'area metropolitana di Napoli su tale intervento.
Dagli atti consultati emerge, peraltro, che i lavori autorizzati con il predetto permesso di costruire n. *omissis* e quelli in variante con SCIA, sono stati avviati, proseguiti e, perfino, ultimati senza che l'ente locale abbia acquisito l'approvazione della citata soprintendenza.
Per quanto concerne invece l'altra parte del progetto, inerente l'applicazione della legge regionale n. 19/09 e ss.mm.ii.,, ai fini del rilascio del titolo abilitativo è stato richiesto dall'ufficio tecnico un parere legale sulla scorta del quale, la proposta di ampliamento formulata ai sensi della stessa legge, è stata respinta con provvedimento n. *omissis* notificato al richiedente.
Va comunque segnalato che l'istanza n. *omissis* *omissis* non era corredata dagli elaborati grafici e dalla documentazione necessaria ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.p.r. n. 380/01, circostanza che l'avrebbe resa irricevibile.
Per un altro progetto presentato *omissis*, nella veste di rappresentante della società *omissis* relativo alla ricostruzione di un fabbricato in elevazione in *omissis* e via *omissis*, che prevede circa 8.000,00 mc di volume realizzabile tra destinazione residenziale e commerciale (tra cui diciassette unità abitative ed oltre 1000,00 mc di locali commerciali, oltre ad un primo livello interrato destinato a spazi per parcheggio delle unità abitative ed un secondo piano interrato destinato sempre a parcheggio), è emerso che agli atti dell'ente è depositato un parere dell'avvocatura comunale che sconsiglia l'approvazione dell'intervento a fronte di una proposta favorevole di rilascio di permesso a costruire risalente al 2015 ma recentemente integrata nel giugno 2020, da parte dell'ufficio tecnico.

Dalle attività d'indagine è emersa la forte cointeressenza tra l'apparato politico – amministrativo dell'ente locale e centri di interesse imprenditoriali, le cui compagini sociali sono, a loro volta, legate da intrecci familiari e segnate da rapporti con ambienti della criminalità organizzata al pari di diversi amministratori comunali.

Sul punto rileva la giurisprudenza del Consiglio di Stato:



"*Lo scioglimento si configura, infatti, come misura straordinaria di prevenzione per combattere l'invasività del fenomeno mafioso e si riverbera inevitabilmente sugli organi elettivi, essendo finalizzata a rimediare a situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, in presenza di un'accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata: in questo senso non è indispensabile la consapevolezza degli amministratori locali in ordine ai benefici di cui hanno usufruito i clan malavitosi, essendo sufficiente dimostrare l'assenza di adeguate contromisure adottate dall'Amministrazione locale per contrastare l'aggiudicazione di appalti o altri finanziamenti a favore di aziende legate alla criminalità organizzata*" (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 5782 del 2017).

La "strutturazione" di tale perverso sistema è stato, verosimilmente, favorito dalla continuità politica, di amministratori che sono stati in grado di indirizzare e guidare l'attività del comune in modo da renderla funzionale al suddetto coacervo di interessi.
In proposito, appare utile rilevare che *omissis*, *omissis*, ha ricoperto ruoli di rappresentanza elettiva in un arco pluridecennale pur mutando, nel corso del tempo, la propria originaria appartenenza partitica risalente alla "*omissis*" ed evolutasi, durante "*omissis*", dapprima verso il centro – sinistra e, successivamente, verso il centro - destra.

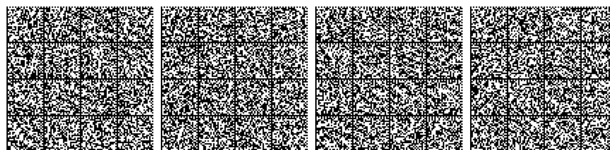
Significativi appaiono i suoi rapporti con esponenti del mondo imprenditoriale vicini alla criminalità organizzata e portatori di diretti interessi in relazione ad affidamenti di appalti pubblici, come emerge **dagli atti processuali che ne testimoniano i legami con *omissis*, considerato soggetto di riferimento delle compagini criminali operanti in quel territorio, il quale è in frequentazioni anche con *omissis*.**
I legami con il *omissis* – che, stando alle predette intercettazioni, riferiva di *omissis* e di essere il reale referente della giunta comunale, **da lui definita "*omissis*"** - risalgono, in forza di rapporti di vecchia conoscenza, al *omissis* dello *omissis*, *omissis*

Essi sono, pure, confermati dall'intervento dell'imprenditore, attraverso le sue società, in operazioni immobiliari che vedono interessati sia il sindaco, come acquirente, che il padre dello stesso, come erogatore dei mezzi di pagamento necessari all'acquisto dei beni che ne sono oggetto.

Ciò, a fronte di dichiarazioni dei redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo *omissis* di importo sproporzionato rispetto al patrimonio immobiliare che il medesimo ha accumulato, unitamente ai *omissis* e *omissis*, nel periodo *omissis* – *omissis* e che raggiunge un valore complessivo superiore al *omissis*.
Parimenti **significativi sono i rapporti del *omissis* con la famiglia *omissis*** - le cui società risultano beneficiarie di affidamenti diretti di appalti pubblici da parte del comune - comprovati dalla **partecipazione del *omissis*, *omissis*, al *omissis*, *omissis*, *omissis*, condannato nel *omissis* per estorsione aggravata dal "metodo mafioso".**
La permanenza negli apparati di governo dell'ente locale si è realizzata attraverso una sorta di "passaggio di testimone" tra generazioni: è il caso del *omissis omissis*, *omissis* di *omissis*, già *omissis* ed *omissis*, che risulta avere avuto, con il *omissis*, contatti con imprenditori condannati per associazione di stampo mafioso, tra i quali *omissis*, colpito da diversi provvedimenti cautelari, nell'ambito dell'operazione "*omissis*".

A quest'ultimo risulta, strettamente contiguo anche *omissis*, *omissis omissis*

Non annovera invece, tra i propri ascendenti, *ex* amministratori, *omissis omissis* **al quale, all'atto dell'insediamento, l'assise ha riservato, comunque, una singolare manifestazione di solidarietà**



proprio nel momento in cui *omissis*, *omissis* alias "*omissis*", ritenuto *omissis* e condannato per associazione di tipo mafioso e reati di natura finanziaria (*omissis*).

~~Un evento che ha avuto grande risonanza sulla stampa pubblica riguarda *omissis*.~~

In particolare, il *omissis*, a seguito delle *omissis* - è stato nominato *omissis*, *omissis omissis*, condannato per associazione di tipo mafioso, e conosciuto come *omissis*. Il *omissis*, *omissis*, *omissis omissis omissis*.........

Sintomatico è che il *omissis* non abbia mai dichiarato la propria disapprovazione per quanto accaduto, né si è dissociato dall'evento.

L'insieme di relazioni familiari, dirette o indirette, con soggetti gravati da precedenti per reati di criminalità organizzata si estende, come già riferito, ad altri consiglieri o *ex* consiglieri:

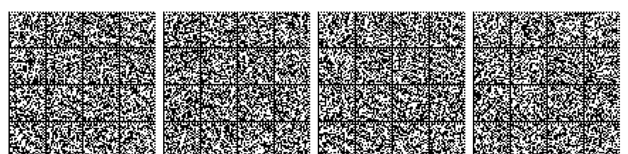
- *omissis*, *omissis* di *omissis*, anch'egli *omissis* nel periodo *omissis* - *omissis*, la cui contiguità al clan *omissis* è documentata in sentenza divenuta irrevocabile;
- *omissis*, *omissis* di *omissis*, *omissis* del *omissis boss omissis*;
- *omissis*, *omissis* con *omissis*, sottoposto in data *omissis* a fermo di p.g. per art.416 bis c.p.. Il *omissis* è *omissis* di *omissis*, affiliato al *clan* "*omissis*" ed attualmente ristretto per i reati di usura e associazione di tipo mafioso, con l'aggravante dell'art. 7 della legge n. 203/1991;
- *omissis*, *omissis* di *omissis*, *omissis* della più nota pregiudicata *omissis*, detta "*omissis*", già *omissis* di *omissis*, *alias* "*omissis*", capo della camorra *omissis*, *omissis* il *omissis* in un agguato;
- *omissis*, *omissis*, *omissis* del capo *clan omissis*, alias "*omissis*".
-

Nel quadro delle rilevate cointeressenze dell'amministrazione comunale con il mondo imprenditoriale, si inseriscono, poi, rapporti di lavoro dipendenti intercorrenti tra ditte affidatarie di appalti e componenti della giunta e del consiglio comunale o loro parenti, di cui pure si è già detto.

A ciò, si aggiunge il diffuso quadro di illegalità esistente all'interno dell'ufficio tecnico del Comune, che è dimostrato dal coinvolgimento di diversi dipendenti in vicende giudiziarie conclusesi con la loro condanna a lunghe pene detentive in quanto ritenuti responsabili di gravi reati (concussione, corruzione, falsità ideologica, truffa, induzione indebita a dare o promettere utilità, favoreggiamento, associazione di tipo mafioso, estorsione e rapina). Tra questi figura *omissis*, in servizio presso l'ente locale dal *omissis* al *omissis*, *omissis* di *omissis*, esponente di spicco del clan *omissis*, arrestato nell'ambito dell'operazione "*omissis*"

Nell'apparato burocratico comunale spicca, inoltre, la figura *omissis*, che assume un ruolo da vero e proprio "plenipotenziario" a seguito della sua preposizione allo strategico settore affari generali e risorse umane, in sostituzione di altra figura altamente qualificata, la *omissis omissis*, che era stata, tra l'altro, componente della commissione di concorso che l'aveva esaminata nella veste di candidata.

Il provvedimento di conferimento del predetto incarico è stato adottato dal sindaco, pur in pendenza di un ricorso giuslavoristico proposto *omissis* contro l'ente locale che determinava l'automatico insorgere di una situazione di incompatibilità in capo alla stessa dirigente che, in forza dell'incarico assegnatole, assumeva anche la direzione dell'avvocatura comunale. Dalla vicenda si può, pertanto, desumere la forte volontà dell'amministrazione di assegnare *omissis* una posizione di primaria



rilevanza, che le avrebbe consentito di esercitare una determinante azione di impulso e controllo sulla "macchina" comunale.

La circostanza assume peculiare rilievo alla luce dei rapporti esistenti tra *omissis* e *omissis*, il quale è stato coinvolto in inchieste giudiziarie relative alla gestione di servizi *omissis* facenti capo all'omonima famiglia ed è stato sottoposto, in tale ambito, a provvedimenti restrittivi per reati di mafia.

In relazione alle procedure di appalto dell'ente locale, oltre ai rilevati legami e frequentazioni di componenti delle compagini societarie di alcune delle imprese aggiudicatarie con amministratori locali ed esponenti della criminalità organizzata, si è acclarato il frequente ricorso da parte del comune ad affidamenti diretti o fiduciari, in violazione del "principio di rotazione", alla luce dei seguenti indicatori:

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- sequenza cronologica ravvicinata di aggiudicazioni agli stessi operatori economici;
- procedure rientranti nella medesima categoria di opere e servizi assegnate agli stessi operatori economici;
- inviti o assegnazioni dirette, senza adeguata motivazione, al medesimo contraente già affidatario;
- affidamenti o inviti, senza adeguata motivazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del codice degli appalti;

In proposito, si sono inoltre evidenziate gravi insufficienze e carenze negli adempimenti che l'ente locale avrebbe dovuto porre in essere, in conformità a quanto previsto dal predetto codice, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti in capo alle ditte affidatarie in relazione alla sussistenza di cause ostative all'aggiudicazione, quali gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, infrazioni alle norme in materia ambientale ovvero pregresse violazioni negli stessi settori oggetto d'appalto.

Altro dato da non trascurare è che alcune delle imprese appaltatrici, di fatto gestite o riconducibili a soggetti legati ai *clan* locali, sono state destinatarie di informazioni interdittive antimafia. Al riguardo, essendo tali ditte operanti in settori di attività - servizi funebri e cimiteriali - notoriamente esposti agli interessi delle consorterie criminali, l'ente locale avrebbe dovuto ragionevolmente adottare massime cautele in fase antecedente all'aggiudicazione per evitare che le stesse ditte potessero intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, anche per periodi di tempo considerevoli, prima di giungere alla revoca delle stesse aggiudicazioni motivandola con l'intervenuta adozione del provvedimento prefettizio interdittivo.

Per quel che concerne gli affidamenti di beni demaniali, si è altresì rilevato che l'area denominata "*omissis*" era stata assegnata dal Comune alla società "*omissis*", tra i cui dipendenti figurano personaggi legati al sopra citato *omissis*, elemento di spicco del *clan omissis*.

La vicenda pone in risalto le gravi carenze evidenziate dall'amministrazione nell'esercizio delle doverose funzioni di indirizzo e di controllo preordinate alla tutela di preminenti interessi pubblici: nel caso di specie, tali interessi sono stati irrimediabilmente lesi, consentendo che dell'utilizzo di beni pubblici non beneficiasse, come avrebbe dovuto, la collettività locale ma che si avvantaggiassero soggetti vicini ad ambienti criminali, per esclusivo tornaconto personale.



Analoghe considerazioni si possono estendere al settore della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, ove si sono riscontrate carenze similari essendo emerso che alcuni cespiti permangono, tutt'ora, nella disponibilità si esponenti dei *clan*, che continuano impunemente a disporne approfittando dell'assenza di qualsivoglia controllo da parte degli apparati comunali che dimostrano, tra l'altro, di non conoscere neppure la situazione dei luoghi.

Infatti, per alcuni cespiti, definiti dagli uffici comunali "*inaccessibili in quanto situati in zona impervia e montuosa*" si è invece accertato, a seguito del sopralluogo effettuato dai Carabinieri in data *omissis*, che sono facilmente individuabili e accessibili con autovettura; che su di essi risultano presenti stalle e ricoveri all'interno dei quali vi erano animali di varie razze; che l'area è sempre stata gestita *omissis* del *omissis*, che hanno continuato ad allevarvi animali e ad utilizzarla come base logistica per la messa a coltura di piantagioni di marijuana: da sempre l'attività più redditizia posta in essere dal *clan*, come anche dimostrato nelle recenti attività di polizia giudiziaria.

Si deve, infine, segnalare il singolare "tempismo" con il quale l'amministrazione comunale ha assunto taluni provvedimenti in relazione a specifiche richieste di acquisizione di documentazione avanzate dalla scrivente commissione di indagine e dei conseguenti approfondimenti *in itinere* avviati dalla stessa.

Tra questi:

- l'adozione del decreto n. *omissis* con il quale, il sindaco ha conferito *al omissis omissis* , *omissis omissis omissis l'incarico di dirigente del neoistituito settore omissis omissis omissis omissis*, in posizione di staff, con l'evidente scopo di rimuovere la preesistente situazione di incompatibilità, determinatasi con la preposizione *omissis* - voluta dallo stesso sindaco - alla direzione del *omissis*, (nel quale è incardinato il *omissis omissis* quando la dirigente era, già, parte attrice in un contenzioso giuslavoristico contro il Comune;
- la determinazione del dirigente del *omissis, omissis*,, *omissis, omissis*,, n. *omissis*, del *omissis*, con la quale si dava atto dell'efficacia della determina n. *omissis*, del *omissis*,e si autorizzava il subentro, a far data dal *omissis*,, della società "*omissis*" nel servizio di *omissis*,.

Tale provvedimento viene adottato a seguito di mirata richiesta della commissione d'indagine volta ad acquisire il riscontro alla nota della segreteria generale n. *omissis*. *omissis*, *omissis*, con la quale si chiedevano valutazioni e l'adozione di provvedimenti in relazione a talune criticità emerse sul conto delle società incaricate della gestione del suddetto servizio;

- in costanza dell'attività ispettiva e, per la prima volta dopo l'intervenuta proroga del servizio, l'amministrazione comunale si è determinata a verificare la veridicità delle autocertificazioni attestanti l'assenza di carichi pendenti, acquisite dai dipendenti della società affidataria della gestione delle aree di parcheggio a pagamento. In esito a tale verifica, il Comune ha revocato tre provvedimenti di nomina ad ausiliare del traffico precedentemente adottati in quanto sono emersi precedenti penali a carico degli interessati.

Si è ritenuto opportuno fare cenno anche a tali circostanze perché hanno fatto sorgere non pochi dubbi nella commissione sulle finalità effettivamente perseguite dall'amministrazione, che è sembrata essere mossa essenzialmente dalla volontà di dare dimostrazione di un rinnovato impegno per il recupero di una cornice di legalità a fronte di una pregressa inerzia mantenuta su situazioni di palese irregolarità protrattesi nel tempo e che la scrivente, viceversa, è stata in grado di rilevare nell'arco di poche settimane dal proprio insediamento



La finalità di paludare, attraverso un'esteriore parvenza di legalità, i reali assetti di interesse cui sono funzionali il complesso di strette relazioni di interdipendenza tra l'amministrazione locale, il sistema di imprese colluse e gli ambienti della potente criminalità organizzata radicata nel territorio stabiese, non è, d'altra parte, una novità ma trova altra espressione nella scelta, a suo tempo, fatta di attribuire incarichi istituzionali a figure esterne e segnatamente ad appartenenti alle Forze di polizia.

In proposito, la Commissione di Accesso ha menzionato il caso dell'*omissis*, dei *omissis*, *omissis*, *omissis*, dal *omissis*, al *omissis*,, assessore con deleghe alla *omissis*, ... *omissis*, ... *omissis*, ... *omissis*, ... *omissis*, ... *omissis*, ... *omissis*, ...nonché del *omissis*, ..., *omissis*, ... *omissis*, *omissis*, dal *omissis*, cui è subentrato il citato *omissis*, ... *omissis*.

L'organo Ispettivo ha evidenziato che vanno nello stesso senso anche le recenti dichiarazioni rese dal sindaco agli organi di stampa in cui si dà notizia di iniziative assunte dall'amministrazione comunale sul fronte del contrasto all'abusivismo edilizio e dell'utilizzo dei beni confiscati, a cui fanno purtroppo da contraltare le risultanze degli accertamenti svolti e riportati nelle pagine che precedono.

Il complesso delle situazioni su evidenziate, con tutti gli elementi acquisiti dalla relazione ispettiva, corroborati dagli accertamenti delle Forze di Polizia, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi il 23 dicembre 2021, cui hanno partecipato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, dr. Nunzio Fragliasso, la dr.ssa Rosa Volpe, Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia, delegata del Procuratore della Repubblica D.D.A. di Napoli

La dr.ssa Rosa Volpe ha evidenziato che dalla lettura della relazione si evince in maniera univoca e coerente il collegamento dell'Amministrazione comunale con la criminalità organizzata che domina storicamente sul territorio, i due clan *omissis* e *omissis*, circostanza quest'ultima acclarata ormai con sentenze passate in giudicato.

Sempre dalla relazione, emergono legami concreti diretti e indiretti di amministratori con la criminalità organizzata e particolare rilievo assume la sproporzione tra reddito e patrimonio del Sindaco.

Ad avviso della Procura, non solo la *governance* politica ma anche l'apparato amministrativo ha collegamenti con la criminalità come dimostra l'operatività di *omissis*, *omissis* di *omissis* (esponente di spicco del *omissis*, arrestato nell'ambito dell'operazione "*omissis*"), presso l'Ufficio tecnico del Comune di Castellammare di Stabia in materia di appalti, in specie risulta emblematico l'affidamento della spiaggia libera di Pozzano.
Particolarmente rilevante, quale indice di permeabilità assoluta, è per la Procura la gestione dei beni confiscati, con false relazioni della Polizia Municipale in relazione alla verifica dei beni immobili. Condivide, pertanto, la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale.
Anche il Procuratore Capo presso il Tribunale di Torre Annunziata, dr. Nunzio Fragliasso, è dello stesso avviso, atteso che le indagini pendenti, alcune delle quali ancora non rivelabili, fanno emer-

gere un quadro generale di opacità e permeabilità dell'Amministrazione a fenomeni corruttivi, oltre che alla criminalità organizzata.
Dalle indagini in corso, risulta anche l'inerzia dell'Amministrazione a fronte di inadempimenti evidenti della ditta affidataria dei servizi di igiene urbana; ed ancora che *omissis*, imprenditore contiguo al clan *omissis*, amministratore unico della società *omissis* avrebbe avuto rapporti con un assessore e con un dipendente dell'ufficio tecnico. Altra indagine riguarda un dipendente comunale che avrebbe ricevuto somme di danaro per agevolare pratiche edilizie.

Tutto ciò denota permeabilità dell'Amministrazione a fenomeni corruttivi, oltreché camorristici.

Il Comitato, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti ispettivi evidenziati, ha unanimemente ritenuto sussistente non solo il condizionamento degli organi elettivi dell'ente locale da parte della criminalità organizzata, ravvisando un quadro complessivo di elementi, attuali, concreti e univoci in tale direzione, ma anche collegamenti diretti o indiretti da parte di alcuni amministratori e dipendenti comunali, con inevitabili riflessi negativi sul buon andamento dell'Amministrazione e sul regolare funzionamento dei servizi.

Dall'esame della documentazione emergono, altresì, innumerevoli episodi di condotta antigiuridica sempre tuttavia sintomatica di condizionamento connessi alla criminalità.

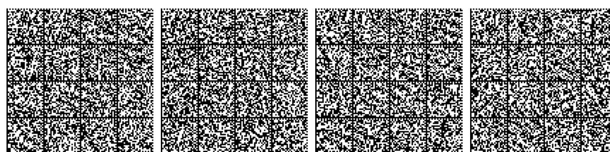
Sono emersi, infatti, profili di vero e proprio sviamento delle funzioni istituzionali in direzione di interessi ben diversi si riportano, ad esempio, gli accertamenti sui beni confiscati non svolti per condizionamento della Polizia Municipale.

In definitiva, da una valutazione generale e oggettiva emerge un indubitabile condizionamento criminale dell'Amministrazione, che si fonda su legami ampiamente dimostrati sua di carattere parentale che relazionale di amministratori e dipendenti con elementi anche di spicco della criminalità organizzata e con imprenditori strettamente connessi con la stessa, nonché su una condizione patologica dell'attività amministrativa che come è dato evincere dagli atti ha influenzato in modo trasversale quasi tutti i settori " a dimostrazione del carattere non circoscritto della situazione di *mala gestio* caratterizzante l'amministrazione comunale".

Pertanto, si sottopone quanto su esposto alle valutazioni della On. le S.V. ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 del D.lgs. 267/00.

IL PREFETTO
(Palomba)

22A01662



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2021.

Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto, in particolare, il primo periodo del comma 143 dell'art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019, in base al quale «Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.»;

Visti, altresì, il secondo ed il terzo periodo del comma 143 del citato art. 1, in base ai quali «A decorrere dall'anno 2020, il Fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al primo periodo.»;

Visti, altresì, il quarto ed il quinto periodo del comma 143 del citato art. 1, in base ai quali «Le risorse del Fondo sono destinate nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte all'armonizzazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione.»;

Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» e successive modificazioni;

Viste le norme vigenti dei precedenti CCNL relativi al personale dell'*ex* comparto Ministeri;

Visto, in particolare, l'art. 34 del CCNL 1994-1997 biennio economico 1994-1995 dell'*ex* comparto Ministeri, sottoscritto il 16 maggio 1995, il quale prevede l'attribuzione a favore dei dipendenti statali dell'indennità di amministrazione, a decorrere dal 1° gennaio 1995;

Visto il comma 4 dell'art. 31 del CCNL relativo al personale dell'*ex* comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007, concernente la rideterminazione delle misure dell'indennità di amministrazione;

Visto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018;

Visto l'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto l'art. 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto l'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto l'art. 36 del CCNL del personale dirigenziale dell'*ex* area I relativo al quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 9 gennaio 1997, il quale prevede l'istituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato;

Visto il CCNL relativo al personale dell'area comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;



Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che stanzia 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l'incremento dell'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021;

Visto l'art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che destina, a decorrere dall'anno 2021, 30 milioni di euro annui all'incremento dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero della difesa, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021;

Visto il comma 4-*quater* del predetto art. 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento al personale non dirigenziale del predetto Ministero della transizione ecologica trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, autorizza la spesa di euro 227.080 per l'anno 2021 e di 454.160 euro a decorrere dall'anno 2022;

Visto il comma 4-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, dispone l'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica di euro 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022, nonché l'incremento delle risorse destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022;

Visto il comma 7, lettera *a)*, dell'art. 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ai sensi del quale, al fine di assicurare la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'indennità di amministrazione del personale non dirigente è incrementata di complessivi euro 1.986.252,57 per l'anno 2021 ed euro 5.958.817,70 a decorrere dall'anno 2022;

Visto il comma 8 del predetto art. 5 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, ai sensi del quale, al fine assicurare la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, i Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale del medesimo Ministero sono incrementati per il personale dirigenziale di livello generale di complessivi euro 203.578,47 per l'anno 2021 ed euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022 e per il personale dirigenziale di livello non generale di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022;

Visto il comma 7-*sexies* dell'art. 30 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 63, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale, in considerazione dei maggiori compiti e funzioni svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, i Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementati a decorrere dall'anno 2021 di 1 milione di euro annuo per il personale dirigenziale di livello generale e di 5 milioni di euro annui per il personale dirigenziale di livello non generale;

Tenuto conto che la finalizzazione delle citate risorse di cui all'art. 21-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'art. 5, comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, sarà attuata nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale;

Tenuto conto che il primo periodo del citato comma 143 dell'art. 1, dispone «la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 2021, registrazione n. 1572, il quale accerta, nella misura di 90 milioni di euro, la somma disponibile del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 295092 del 6 dicembre 2021, con il quale è stata riassegnata la somma pari a 90 milioni di euro, per l'anno 2021, al Fondo di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;



Considerato che in applicazione del comma 143 del citato art. 1 della predetta legge n. 160 del 2019, le risorse da destinare alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, ammontano complessivamente ad euro 90 milioni per l'anno 2020 e 170 milioni a decorrere dall'anno 2021;

Ritenuto di provvedere con il presente decreto alla progressiva armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale delle aree funzionali in servizio presso i Ministeri mediante la rideterminazione delle indennità di amministrazione, destinando per tale finalità complessivi euro 81 milioni per l'anno 2020 e complessivi euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2021;

Ritenuto di provvedere con il presente decreto alla progressiva armonizzazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in servizio presso i Ministeri incrementando per tale finalità i predetti Fondi di complessivi euro 9 milioni per l'anno 2020 e di complessivi euro 17 milioni a decorrere dall'anno 2021;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri, le misure dell'indennità di amministrazione spettante al predetto personale sono incrementate degli importi annui lordo dipendente indicati nelle allegate tabelle 1 e 2 con le decorrenze ivi stabilite. I suddetti incrementi sono recepiti nei rinnovi contrattuali.

Art. 2.

Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dei Ministeri, i Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale sono incrementati degli importi annui lordo amministrazione indicati nelle allegate tabelle 3, 4, 5 e 6 con le decorrenze ivi indicate.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2021 e a 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

quanto a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali;

quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 287

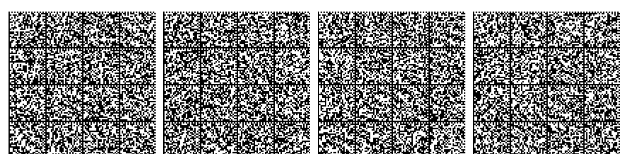


Tabella 1

Incrementi degli importi delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri dal **1.1.2020** (lordo dipendente)

MINISTERO	AREA PRIMA			AREA SECONDA						AREA TERZA						
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Ministero della Transizione Ecologica	903	903	903	951	949	1.003	1.003	1.003	1.003	1.275	1.275	1.351	1.371	1.371	1.371	1.371
Ministero dell'Istruzione	903	903	903	951	949	1.003	1.003	1.003	1.003	1.275	1.275	1.351	1.371	1.371	1.371	1.371
Ministero dell'Università e della Ricerca	903	903	903	951	949	1.003	1.003	1.003	1.003	1.275	1.275	1.351	1.371	1.371	1.371	1.371
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	903	903	903	951	949	1.003	1.003	1.003	1.003	1.275	1.275	1.351	1.371	1.371	1.371	1.371
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	903	903	903	951	949	1.003	1.003	1.003	1.003	1.275	1.275	1.351	1.371	1.371	1.371	1.371
Ministero della Salute	903	903	903	951	949	1.003	1.003	1.003	1.003	1.275	1.275	1.351	1.371	1.371	1.371	1.371
Ministero della Difesa	903	903	903	951	949	1.003	1.003	1.003	1.003	1.275	1.275	1.351	1.371	1.371	1.371	1.371
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	903	903	903	951	949	1.003	1.003	1.003	1.003	1.275	1.275	1.351	1.371	1.371	1.371	1.371
Ministero dell'Interno	1.117	1.117	1.117	1.161	724	676	676	676	676	885	885	1.093	1.230	1.230	1.230	1.230
Ministero dello Sviluppo Economico	636	636	636	699	725	698	698	698	698	910	910	936	812	812	812	812
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile	838	838	838	856	752	695	695	695	695	809	809	651	191	191	191	191
Ministero della Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministero del Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministero dell'Economia e delle Finanze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministero della Giustizia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

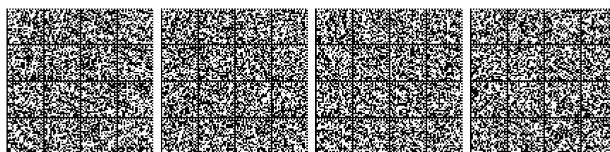


Tabella 2

Incrementi degli importi delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri rideterminati dal **1.1.2021** (1) (lordo dipendente)

MINISTERO	AREA PRIMA			AREA SECONDA						AREA TERZA						
	F1	F2	F3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Ministero della Transizione Ecologica	1.258	1.258	1.258	1.380	1.452	1.491	1.491	1.491	1.491	1.830	1.830	1.951	1.890	1.890	1.890	1.890
Ministero dell'Istruzione	1.525	1.525	1.525	1.632	1.676	1.796	1.796	1.796	1.796	2.195	2.195	2.366	2.449	2.449	2.449	2.449
Ministero dell'Università e della Ricerca	1.525	1.525	1.525	1.632	1.676	1.796	1.796	1.796	1.796	2.195	2.195	2.366	2.449	2.449	2.449	2.449
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	1.525	1.525	1.525	1.632	1.676	1.796	1.796	1.796	1.796	2.195	2.195	2.366	2.449	2.449	2.449	2.449
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	1.525	1.525	1.525	1.632	1.676	1.796	1.796	1.796	1.796	2.195	2.195	2.366	2.449	2.449	2.449	2.449
Ministero della Salute	1.525	1.525	1.525	1.632	1.676	1.796	1.796	1.796	1.796	2.195	2.195	2.366	2.449	2.449	2.449	2.449
Ministero della Difesa	881	881	881	913	887	924	924	924	924	1.221	1.221	1.273	1.266	1.266	1.266	1.266
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	1.525	1.525	1.525	1.632	1.676	1.796	1.796	1.796	1.796	2.195	2.195	2.366	2.449	2.449	2.449	2.449
Ministero dell'Interno	1.498	1.498	1.498	1.583	1.101	1.070	1.070	1.070	1.070	1.357	1.357	1.631	1.811	1.811	1.811	1.811
Ministero dello Sviluppo Economico	1.258	1.258	1.258	1.380	1.452	1.491	1.491	1.491	1.491	1.830	1.830	1.951	1.890	1.890	1.890	1.890
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile	1.063	1.063	1.063	1.090	967	904	904	904	904	1.053	1.053	869	317	317	317	317
Ministero della Cultura	605	605	605	662	706	771	771	771	771	895	895	987	1.048	1.048	1.048	1.048
Ministero del Turismo	605	605	605	662	706	771	771	771	771	895	895	987	1.048	1.048	1.048	1.048
Ministero dell'Economia e delle Finanze	244	244	244	246	270	295	295	295	295	343	343	368	418	418	418	418
Ministero della Giustizia	244	244	244	246	270	295	295	295	295	343	343	368	418	418	418	418

(1) L'incremento rideterminato dall'anno 2021 comprende ed assorbe l'incremento previsto dal 1.1.2020.



Tabella 3

Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso i Ministeri dal **1.1.2020** (lordo amministrazione)

MINISTERO		DIRIGENTI DI LIVELLO NON GENERALE
Ministero della Transizione Ecologica		199.440
Ministero dell'Istruzione		414.142
Ministero dell'Università e della Ricerca		81.121
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali		27.812
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale		97.852
Ministero della Salute		90.541
Ministero della Difesa		132.725
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		179.426
Ministero dell'Interno		722.296
Ministero dello Sviluppo Economico		51.203
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile		1.384.784
Ministero della Cultura		282.835
Ministero del Turismo		25.043
Ministero dell'Economia e delle Finanze		827.674
Ministero della Giustizia	dog	2.133.793
Ministero della Giustizia	dap	238.001
Ministero della Giustizia	G.M.	131.311



Tabella 4

Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello generale in servizio presso i Ministeri dal **1.1.2020** (lordo amministrazione)

MINISTERO	DIRIGENTI DI LIVELLO GENERALE
Ministero della Transizione Ecologica	27.737
Ministero dell'Istruzione	200.012
Ministero dell'Università e della Ricerca	42.860
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	23.540
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	49.467
Ministero della Salute	23.457
Ministero della Difesa	98.677
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	72.797
Ministero dell'Interno	32.503
Ministero dello Sviluppo Economico	52.068
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile	657.363
Ministero della Cultura	175.970
Ministero del Turismo	26.070
Ministero dell'Economia e delle Finanze	488.467
Ministero della Giustizia	9.014



Tabella 5

Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso i Ministeri rideterminati dal **1.1.2021** (2) (lordo amministrazione)

MINISTERO		DIRIGENTI DI LIVELLO NON GENERALE
Ministero della Transizione Ecologica		48.439
Ministero dell'Istruzione		1.278.943
Ministero dell'Università e della Ricerca		250.515
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali		85.890
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale		302.185
Ministero della Salute		279.606
Ministero della Difesa		409.878
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		554.098
Ministero dell'Interno		2.428.900
Ministero dello Sviluppo Economico		158.123
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile		1.135.653
Ministero della Cultura		873.444
Ministero del Turismo		77.336
Ministero dell'Economia e delle Finanze		1.407.902
Ministero della Giustizia	dog	3.383.485
Ministero della Giustizia	dap	377.389
Ministero della Giustizia	G.M.	208.214

(2) L’incremento rideterminato dall’anno 2021 comprende ed assorbe l'incremento previsto dal 1.1.2020.

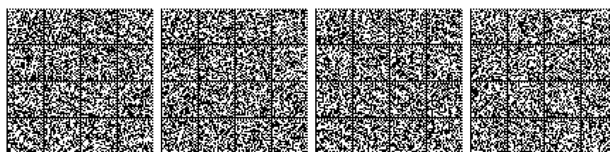


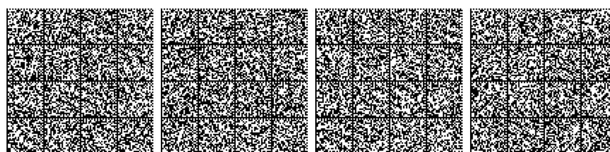
Tabella 6

Incrementi dei Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello generale in servizio presso i Ministeri rideterminati dal **1.1.2021** [3] (lordo amministrazione)

MINISTERO	DIRIGENTI DI LIVELLO GENERALE
Ministero della Transizione Ecologica	60.546
Ministero dell'Istruzione	517.187
Ministero dell'Università e della Ricerca	116.784
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali	54.978
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale	115.532
Ministero della Salute	54.784
Ministero della Difesa	230.465
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	170.020
Ministero dell'Interno	75.916
Ministero dello Sviluppo Economico	121.606
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile	916.231
Ministero della Cultura	410.984
Ministero del Turismo	60.887
Ministero dell'Economia e delle Finanze	813.027
Ministero della Giustizia	21.053

[3] L’incremento rideterminato dall’anno 2021 comprende ed assorbe l'incremento previsto dal 1.1.2020.

22A01551



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DECRETO 9 marzo 2022.

Revisione della lista dei Paesi sicuri per i richiedenti protezione internazionale.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, e, in particolare, l'articolo 2-*bis*, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, di un elenco di Paesi di origine sicuri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2019, che adotta l'elenco dei Paesi di origine sicuri per richiedenti protezione internazionale, in attuazione dell'art. 2-*bis* del citato decreto legislativo n. 25 del 2008;

Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 2-*bis* del citato decreto legislativo n. 25 del 2008;

Considerati gli sviluppi della crisi tra Federazione Russa e Ucraina e della emergenza umanitaria creatasi in Ucraina con conseguenze sulla situazione di sicurezza della popolazione sull'intero territorio nazionale ucraino;

Considerato che, in ragione dell'evoluzione ancora in atto della crisi, è urgente adottare una temporanea sospensione degli effetti derivanti dall'inclusione dell'Ucraina nell'elenco dei Paesi sicuri di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Paesi di origine sicuri

L'applicazione dell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, citato in premessa, è sospesa fino al 31 dicembre 2022, limitatamente all'Ucraina.

Art. 2.

Notifica

La sospensione di cui all'art. 1 è notificata alla Commissione europea.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2022

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
DI MAIO

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro della giustizia
CARTABIA

22A01702

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Impegno società cooperativa», in Castellamonte e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Impegno società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.130.748,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.160.061,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 105.397,00;

Considerato che in data 5 gennaio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto dalla banca dati informatica sotto richiamata, a cura della competente Direzione generale, da un *cluster* selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Impegno società cooperativa», con sede in Castellamonte (TO) (codice fiscale 06478480012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato a Roma il 14 maggio 1982, codice fiscale MRZJCP82E14H501R, domiciliato in Torino, corso Re Umberto, n. 56.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01547

DECRETO 25 febbraio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nerviano 90 soc. cop. ed.r.l.», in Nerviano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Nerviano 90 soc. coop. ed.r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.959.096,00, costituito quasi interamente da rimanenze non immediatamente liquidabili, si riscontra una massa debitoria pari a euro 1.959.527,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro - 431,00;

Considerato che in data 19 maggio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nerviano 90 soc. coop. ed.r.l.», con sede in Nerviano (MI) (codice fiscale 09356850157) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ivan Meta, nato a Cassino (FR) il 1° agosto 1967 (codice fiscale MTEVNI67M01C034U), domiciliato in Milano (MI), via Uberto Visconti di Modrone, n. 15.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A01548

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 24 febbraio 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a consentire il superamento della situazione di criticità in conseguenza dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio - Proroga della contabilità speciale n. 6093. (Ordinanza n. 866).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2018, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell'accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6 giugno 2018 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della condizione di difficoltà nell'accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 573 dell'8 febbraio 2019 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità in conseguenza dell'aggravamento del vasto fenomeno franoso nel Comune di San Giacomo Filippo, in Provincia di Sondrio»;

Vista la nota prot. n 48380 del 10 dicembre 2021 con la quale il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, nel trasmettere la relazione di avanzamento relativa all'attuazione degli interventi, ha richiesto la proroga della contabilità speciale n. 6093, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6 giugno 2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento degli interventi necessari a superare la situazione di criticità indicata in premessa, la durata della contabilità speciale n. 6093, aperta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 524 del 6 giugno 2018, e intestata, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 573 dell'8 febbraio 2019, al direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia, è prorogata fino al 1° giugno 2022.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01600



ORDINANZA 24 febbraio 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. (Ordinanza n. 863).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2021 che ha prorogato, di dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di settembre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Veneto e il territorio del Comune di Venezia», con la quale il Commissario delegato nominato con la citata ordinanza n. 619 del 5 dicembre 2019 è stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea già trasferite a seguito della decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di euro 24.708.589,00, per l'attuazione degli interventi necessari per consentire il superamento della situazione di emergenza di cui trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera *d)* del citato decreto legislativo 1/2018;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della situazione di emergenza in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati, nonché per la relativa rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente generale del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019 nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvate alla data di adozione della presente ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza n. 619 del 5 dicembre 2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile ed al soggetto responsabile di cui al comma 2, una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico, comprensiva della rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Siciliana, nonché della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. AI fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Di-



partimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, che viene al medesimo intestata fino al 21 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, vengono restituite con le modalità di cui al comma 9.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi Piani degli interventi, nei quali possono esser inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

8. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 9.

9. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenenti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

10. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei Piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 9, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui è stato autorizzato l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807/2021, restano, altresì, ferme le regole di rendicontazione stabilite dalla Commissione europea.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01601

ORDINANZA 1° marzo 2022.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Bolzano nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018. (Ordinanza n. 868).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018, e per fronteggiare le conseguenze del quale sono state stanziate prime risorse finanziarie;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2019, con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse finanziarie disposto con la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato per dodici mesi;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2020 recante: «Ripristino ambientale delle aree colpite dalla tempesta Vaia per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza» con cui sono stati ripartiti, ai sensi dell'art. 1, comma 665, della legge n. 145/2018, complessivi 3 milioni di euro in favore delle Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-Giulia e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 4-*duodevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,



nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», con il quale è stato stabilito che, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1/2018, lo stato di emergenza dichiarato con la deliberazione dell'8 novembre 2018 di cui in rassegna, fosse ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fissandone, pertanto, la scadenza all'8 novembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale è stato disciplinato l'avvio degli interventi volti a fronteggiare la situazione di emergenza di cui trattasi e, in particolare, gli articoli 15 e 16;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019, n. 696 del 18 agosto 2020 e n. 769 del 15 aprile 2021;

Vista la decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio con cui è stato concesso un contributo di euro 277.204.595 a valere sul Fondo dell'Unione europea, di cui euro 263.207.878 per finanziare gli interventi connessi agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 il cui trasferimento è avvenuto a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), giusta nota del Dipartimento della protezione civile n. PSN/60612 del 20 novembre 2019;

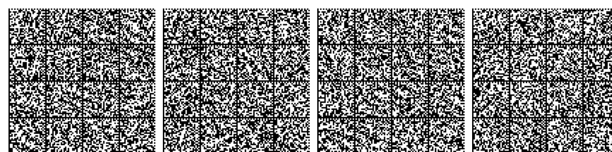
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727 del 23 dicembre 2020, con la quale le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano interessate dagli eventi di cui alla citata delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, destinatarie, nelle percentuali indicate nell'elenco allegato all'ordinanza medesima, delle risorse finanziarie già trasferite dall'Unione europea a seguito della decisione (UE) COM/2019/1817 del 18 settembre 2019, già allocate sulle contabilità speciali utilizzate per l'attuazione dei piani degli investimenti e degli interventi di cui trattasi sono state autorizzate ad utilizzare dette risorse con le modalità e le deroghe previste dalle ordinanze emanate per fronteggiare detti eventi e quindi, nel caso di specie, dalla richiamata ordinanza n. 558/2018, confermando, altresì, gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con i quali è stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da realizzare secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati nominati a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza, tra le quali anche la deliberazione dell'8 novembre 2018, di cui in rassegna, ed è stato istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal quale, le risorse finanziarie di cui trattasi, sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito Fondo del Dipartimento della protezione civile, previa assegnazione delle medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e fiscale», con il quale al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018 è stato istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle esigenze dei territori interessati nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico, alla cui disciplina d'uso si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale», con il quale è stato adottato il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro, di misure di emergenza articolate nell'ambito di intervento 1 e nelle azioni 2 (Piano emergenza dissesto), 3 (Interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico) e 4 (Interventi per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico e riduzione del rischio residuo, connesso con gli eventi emergenziali, nonché di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento del livello di resilienza delle stesse), da realizzare mediante l'impiego delle predette risorse finanziarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 1,



comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 2, comma 1);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 2, comma 4-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6);

la rendicontazione delle risorse finanziarie utilizzate avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 2009 (art. 6, comma 2);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 18 maggio 2019, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'art. 24-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 145», e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato disciplinato l'impiego delle risorse stanziate dalla citata disposizione normativa, prevedendo, in particolare che:

il piano degli investimenti da realizzare con le risorse finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 5);

relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani delle tre annualità, fosse consentito di procedere a specifiche rimodulazioni finalizzate a consentirne l'utilizzo mediante nuovi interventi per i quali la stipula dei relativi contratti o la definizione delle connesse obbligazioni giuridicamente vincolanti avrebbe dovuto avvenire entro il 30 settembre successivo all'annualità di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art. 1, comma 7-*ter*);

gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalità di cui alla richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 (art. 1, comma 8);

con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile fossero individuate le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 1, comma 9);

gli interventi realizzati con le risorse finanziarie di cui trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 1, comma 8);

Visto l'art. 1, comma 4-*undevicies*, del richiamato decreto-legge n. 125/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 159/2020, con il quale è stato stabilito che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, la conclusione degli interventi finanziari con le risorse di cui all'art. 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-*quater* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 1/2018 sulle quali sono confluite le richiamate risorse finanziarie, fosse prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare ai sensi dell'art. 25, comma 5, del medesimo decreto legislativo, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti disposto tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, stabilendo, altresì, che alle risorse disponibili sulle predette contabilità speciali relative agli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali si applicassero le procedure di cui all'art. 27 del richiamato decreto legislativo n. 1/2018;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020;

Considerato che, previa verifica del cronoprogramma dei pagamenti tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del presente provvedimento, con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile può essere disposta, ove necessario, una ulteriore proroga della contabilità speciale fino al 31 dicembre 2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-*undevicies* del decreto-legge n. 125/2020;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019 e dell'art. 1, comma 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, con cui individuare le modalità di completamento in ordinario dei piani degli interventi finanziati con le risorse di cui ai



citati decreti, introducendo altresì una disciplina omogenea rispetto alle procedure previste per le regioni — intestatarie di contabilità speciali — interessate da ordinanze ai sensi dell'art. 1, comma 4-*undevicies*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Bolzano con nota del 4 febbraio 2022;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018 e con le risorse regolate con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 727/2020, nonché con le ulteriori risorse stanziate con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2020.

1. La Provincia autonoma di Bolzano già individuata quale responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1/2018.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano continua ad operare in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia autonoma di Bolzano provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificate nell'art. 4 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, della medesima ordinanza.

3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Bolzano utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018.

4. La Provincia autonoma di Bolzano può disporre la revoca di interventi non aggiudicati, verificando le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, a tal fine presenti sul sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

5. Qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 e al comma 4, residuino delle risorse, la Provincia autonoma di Bolzano può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

6. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da Fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza, fatto salvo quanto specificamente previsto dal successivo art. 2, comma 6. Le medesime modalità di restituzione delle risorse residue di cui al periodo precedente si applicano agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine dell'8 novembre 2022 e la cui autorizzazione, pertanto, è revocata dal Dipartimento della protezione civile alla medesima data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia autonoma di Bolzano da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. Le informazioni, limitatamente alle opere pubbliche, concernenti l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e quelle relative al cronoprogramma degli interventi sono desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato al primo periodo del presente comma.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.



8. La Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

10. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione europea di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento n. 727/2020 si provvede secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fatti salvi i termini di utilizzo e gli obblighi e modalità di rendicontazione previsti dalle disposizioni che regolano l'impiego del predetto Fondo.

11. Alla prosecuzione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2020 si provvede secondo le modalità ivi previste.

Art. 2.

Modalità di prosecuzione degli interventi finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni.

1. La Provincia autonoma di Bolzano già individuata quale soggetto responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, prosegue nel coordinamento degli interventi, connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati finanziati con gli stanziamenti disposti ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 e successive modifiche e integrazioni richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano continua ad operare quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati. La Provincia autonoma di Bolzano provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. La Provincia autonoma di Bolzano in ottemperanza a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato alla prosecuzione di detti interventi con le modalità, anche derogatorie, stabilite ai sensi degli articoli 15 e 16 dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018 e successive modifiche e integrazioni.

3. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2, e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Bolzano utilizza le risorse trasferite, con vincolo di destinazione, al proprio bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 fino al 31 dicembre 2023 unicamente per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse stanziate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati, previa verifica effettuata alla data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e del cronoprogramma dei pagamenti, limitatamente alle opere pubbliche, desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. La Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno 2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche.

4. In conformità a quanto rispettivamente previsto dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 1, comma 5, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 e del 4 aprile 2019 richiamati in premessa, la Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a presentare rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualità ai soggetti beneficiari individuati ai sensi dei medesimi decreti, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

5. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi finanziati o cofinanziati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati in premessa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato.

6. Agli interventi programmati e approvati dal Dipartimento della protezione civile per i quali non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2023, la relativa autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile a tal data. È fatta salva la possibilità di non procedere alla predetta revoca, solo in caso di motivata richiesta della Provincia autonoma di Bolzano, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, in cui venga fornita indicazione delle cause che hanno determinato il ritardo nell'impiego delle risorse nonché un cronoprogramma di azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli interventi. In tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per ulteriori dodici mesi, decorsi i quali, ove non siano state contratte obbligazioni giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione è revocata dal Dipartimento della protezione civile in via definitiva. Alla revoca dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle risorse relative come specificato all'ultimo periodo comma 5.

7. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al presente articolo per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

8. La Provincia autonoma di Bolzano è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.



9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

10. Le modalità di trasferimento delle risorse previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020 rimangono invariate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01664

ORDINANZA 1° marzo 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 869).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza, epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*», e in particolare l'art. 7 che ha modificato l'art. 1, comma 621-*bis* della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che «Il Ministero della salute assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, quale servizio supplementare rispetto a quello di *contact center* reso in potenziamento del servizio 1500-numero di pubblica utilità, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 marzo 2020, n. 645, anche ai fini dell'eventuale integrazione dei rapporti negoziali in essere. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 4 milioni di euro»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751



del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021,849 del 21 gennaio 2022, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con la quale, tra l'altro, il Ministero della salute è stato autorizzato, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 5-*bis* e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, a conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata massima di novanta giorni, a settantasei medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, e alle disposizioni dell'accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005 e successive modifiche, a quattro psicologi, a trenta infermieri e a quattro mediatori culturali;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del Soggetto attuatore per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione dei compiti e delle funzioni del Soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 1 del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, rep. 1250 del 3 maggio 2021, in virtù del quale in caso di sopravvenuta vacanza del segretario generale del Ministero della salute, individuato Soggetto attuatore, le funzioni e i compiti di soggetto attuatore, ivi compresi quelli previsti dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. 532 del 18 febbraio 2020, sono assicurati dal direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2021, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2021 al foglio n. 1789, con il quale è stato nominato il nuovo Segretario generale del Ministero della salute;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020 con la quale il predetto Soggetto attuatore del Ministero della salute è stato autorizzato a prorogare i contratti già autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 e a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di 77 unità, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 643 del 1° marzo 2020, con la quale, tra l'altro, il Soggetto attuatore di cui citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 è stato autorizzato a conferire fino a cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi 5-*bis*, 6 e 6-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il quale il Soggetto attuatore di cui al citato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei poteri di cui all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è stato autorizzato ad affidare in *outsourcing*, per il potenziamento del servizio 1500 - numero di pubblica utilità, relativo all'infezione da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio di *contact center* di primo livello;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 736 del 30 gennaio 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 804 del 28 ottobre 2021, n. 817 del 31 dicembre 2021 con le quali il Ministero della salute è stato autorizzato, ad ampliare, integrare e prorogare, da ultimo fino al 31 marzo 2022, l'affidamento un *outsourcing* del servizio di *contact center* di I livello attivato, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell' 8 marzo 2020 per il potenziamento del numero di pubblica utilità 1500;

Tenuto conto dell'aumento esponenziale dei contagi da COVID-19 derivanti dalla diffusione della nuova variante VOC SARS-COV-2 Omicron, e la conseguente emanazione di disposizioni riguardanti, in particolare, le nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-COV-2, l'aggiornamento sulle misure di quarantena e l'isolamento, disposizioni in materia di campagna vaccinali quali quelle riservate alla popolazione in età pediatrica o ultracinquantenne, utilizzo della certificazione verde, con conseguente aumento delle chiamate al numero di pubblica utilità 1500;

Tenuto conto, altresì, che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021, si è determinato un ulteriore incremento delle chiamate al numero di pubblica utilità 1500 in virtù della competenza ad esso designata di fornire ai cittadini risposte riguardanti il *green pass*;

Ravvisata la necessità e urgenza dell'ampliamento e dell'integrazione del citato servizio 1500, l'unico servizio a livello nazionale attivo 24 ore su 24 in grado di fornire supporto, informazioni e rassicurazione ai cittadini che costituisce pertanto pubblico servizio a tutela della collet-



tività, per il corretto adempimento delle misure poste in essere a tutela della salute dei cittadini nel presente contesto emergenziale;

Tenuto conto che per far fronte alle esigenze sopra richiamate é necessario incrementare le risorse economiche presenti nella contabilità speciale intestata al Soggetto attuatore del Ministero della salute di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020 e che per la copertura dei relativi oneri, il Ministero della salute ha comunicato la disponibilità ad integrare la richiamata contabilità speciale con le risorse proprie stanziate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM);

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 743 del 4 febbraio 2022;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Ministero della salute è autorizzato a potenziare e ampliare, fino al 31 marzo 2022, il servizio di *contact center* di primo livello - numero di pubblica utilità 1500 - attivato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell'8 marzo 2020, come prorogato da ultimo dall'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 817 del 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri, nel limite di euro 5.442.948,17 per l'anno 2022, si provvede a valere sulla contabilità speciale di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020. Il Ministero della salute è autorizzato a trasferire sulla predetta contabilità speciale dette risorse allocate sul capitolo 4393 del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie. A tal fine il capitolo 4393 è integrato di euro 5.442.948,17, per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'art. 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01665

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 marzo 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tecartus», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 196/2022).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

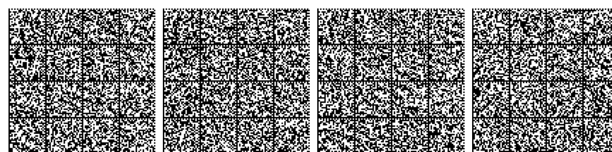
Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, re-



cante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 47/2021 del 2 aprile 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 87 del 12 aprile 2021, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Tecartus", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 30 ottobre 2020 con la quale la società Kite Pharma EU B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Tecartus» (Cellule CD3 + autologhe trasdotte anti-CD19);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 5-7 e 13 maggio 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21-25-27 gennaio 2022;

Vista la delibera n. 09 del 10 febbraio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TECARTUS (Cellule CD3 + autologhe trasdotte anti-CD19) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione e rimborsate:

«Tecartus» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma a cellule mantellari (*mantle cell lymphoma*, MCL) recidivante o refrattario dopo due o più linee di terapia sistemica che includano un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (*Bruton's tyrosine kinase*, BTK).

Confezione:

«0.4 x 10 all'ottava- 2.0 x 10 all'ottava cellule- dispersione per infusione- uso endovenoso- sacca (EVA) 68 ml» 1 sacca - A.I.C. n. 049148012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

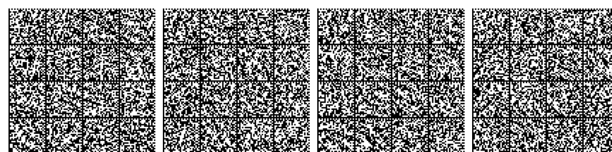
prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 360.000,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 594.144,00.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Il pagamento del prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale dovrà avvenire al momento dell'infusione, escludendo il pagamento delle infusioni fuori dalle specifiche.

La cessione gratuita del prodotto fuori specifica (OoS), potrà avvenire solo nel caso in cui il medico ne faccia richiesta motivata sulla base delle condizioni cliniche del paziente e decida, sotto la propria responsabilità, di infonderlo.



Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica, in relazione all'indicazione terapeutica negoziata, da cui conseguono:

l'inserimento nel Fondo per i farmaci innovativi oncologici di cui all'art. 1, comma 401, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017);

il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge, di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovatività;

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi dell'art. 1, commi 400-406, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017).

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina. Successivamente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella piattaforma*web*, secondo le modalità di cui al precedente comma.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tecartus» (Cellule CD3 + autologhe trasdotte anti-CD19) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, (OSP), utilizzabile esclusivamente nei centri individuati dalle regioni secondo i criteri minimi stabiliti dall'Agenzia italiana del farmaco, su parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, affiancati alle autorizzazioni previste per legge:

certificazione del Centro nazionale trapianti in accordo con le direttive EU;

accreditamento JACIE per trapianto allogenico comprendente unità clinica, unità di raccolta ed unità di processazione;

disponibilità di un'unità di terapia intensiva e rianimazione;

presenza di un *team* multidisciplinare adeguato alla gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 marzo 2022

Il dirigente: TROTTA

22A01661

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Adozione della determinazione AGID n. 50/2022 recante l'adozione delle «Linee guida recanti regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali».

Sul sito istituzionale dell'AGID Agenzia per l'Italia digitale, al seguente link: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123123_725_1.html - è stata pubblicata la determinazione n. 50 del 28 febbraio 2022, che approva le «Linee guida recanti regole tecniche per la definizione e l'aggiornamento del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali». Tali Linee guida rappresentano l'aggiornamento del decreto 10 novembre 2011 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2012 - Supplemento ordinario - n. 37) relativo al profilo nazionale dei metadati per i dati territoriali e relativi servizi ai fini della loro pubblicità nel Repertorio nazionale dei dati territoriali, definito ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni e in coerenza con la direttiva 2007/2/CE e i regolamenti (CE) n. 1205/2008 e (UE) n. 1089/2010.

22A01553



MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Revoca della sospensione all'impiego nelle attività estrattive e modifica della denominazione di taluni prodotti in titolo alla società Schlumberger Italiana S.p.a. nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale del 3 marzo 2022, per i seguenti prodotti, indicati con denominazioni e relativi codice MAP nella tabella sottostante, si emanano i seguenti avvisi:

Codice MAP	Denominazione	Nuova Denominazione	Avviso
1Ac 2064	Colliding Tool 1.79" HMX - B.077055	Colliding Detonation Drill Collar Cutter (CDC) Type 1	Revoca della sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto in titolo alla Società Schlumberger Italiana S.p.a. e modifica della denominazione
1Ac 2065	Colliding Tool 1.79" HNS - B.077056	Colliding Detonation Drill Collar Cutter (CDC) Type 2	Revoca della sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto in titolo alla Società Schlumberger Italiana S.p.a. e modifica della denominazione
1Ac 2069	COLLIDING TOOL HMX 2.25" 400°F TYPE 3 - B.077566	Colliding Detonation Drill Collar Cutter (CDC) Type 3	Revoca della sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto in titolo alla Società Schlumberger Italiana S.p.a. e modifica della denominazione
1Ac 2071	COLLIDING TOOL HNS 1.37" 500°F TYPE 5 - B.078469	Colliding Detonation Drill Collar Cutter (CDC) Type 5	Revoca della sospensione temporanea all'impiego nelle attività estrattive del prodotto in titolo alla Società Schlumberger Italiana S.p.a. e modifica della denominazione

Il decreto dirigenziale del 3 marzo 2022 nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 e all'art. 2, comma 1 del citato decreto, sono pubblicati all'indirizzo web: https://unmig.mise.gov.it

22A01554

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso concernente la nomina del prefetto dott. Antonino Bella a commissario straordinario per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 18 febbraio 2002 al n. 399, il prefetto dott. Antonino Bella, è stato nominato, fino al 28 febbraio 2023, giorno antecedente al suo collocamento a riposo, Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, con i poteri previsti dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

22A01550

Avviso relativo alla nomina del sindaco di Roma *pro tempore* a Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 il Sindaco di Roma *pro tempore*, prof. Roberto Gualtieri è stato nominato Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

22A01555

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato di rettifica relativo alle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Con riferimento agli elenchi degli insigniti con decreto di concessione 2 giugno 2021, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 28 luglio 2021.

Elenco rettifiche:

Presidenza del Consiglio dei ministri

da Coppola dott. Giampietro, Taviano 16 dicembre 1960;

a Coppola dott. Giampiero, Taviano 16 dicembre 1960.

Presidenza del Consiglio dei ministri

da De Zuani App.Sc.Q.S. dott. Antonio, Conselve 6 marzo 1976;



a De Zuani App.Sc.Q.S. Antonio, Conselve 6 marzo 1976.

Presidenza del Consiglio dei ministri
da Evagelista Magg. dott. Giuseppe, Cerignola 9 agosto 1983;
a Evangelista Magg. dott. Giuseppe, Cerignola 9 agosto 1983.

Presidenza del Consiglio dei ministri
da Fiorella sig. Giuseppe, Barletta 24 luglio 1950;
a Fiorella geom. Giuseppe, Barletta 24 luglio 1950.

Presidenza del Consiglio dei ministri
da Laratta dott.ssa Lucia, Crotone 12 ottobre 1967;
a Laratta dott.ssa Lucia, Cotronei 12 ottobre 1967.

Presidenza del Consiglio dei ministri
da Nardecchia dott. Roberto, L'Aquila 15 aprile 1962;
a Nardecchia sig. Roberto, L'Aquila 15 aprile 1962.

Presidenza del Consiglio dei ministri
da Rolli Mar.A. dott. Dennis, Torino 11 ottobre 1975;
a Rolli Mar.A. dott. Denis, Torino 11 ottobre 1975.

Presidenza del Consiglio dei ministri
da Sgrò ing. Antonio, Girifalco 30 aprile 1958;
a Sgro Dir.C.Sp. Antonio, Girifalco 30 aprile 1958.

Presidenza del Consiglio dei ministri
da Sisti Mar. Magg. Maximilian, Bologna 8 marzo 1970;
a Sisti Mar. Magg. Maximiliam, Bologna 8 marzo 1970.

Presidenza del Consiglio dei ministri
da Stingo Ten. Col. dott. Vittorio, Napoli 13 agosto 1976;
a Stingo Col. dott. Vittorio, Napoli 13 agosto 1976.

22A01556

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-059) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



€ 1,00

